SENATO DEL REGNO

DISCORSI

DI

P. S. MANCINI

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DE' CULTI

pronunziati

NELLE TORNATE DEL 3, 4, 6 E 7 MAGGIO 1877

sul progetto di legge

Disposizioni penali intorno agli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero

ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO DI FORZANI E C.
—
1877

SENATO DEL REGNO

DISCORSI

DI

P. S. MANCINI

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DE' CULTI

pronunziati

NELLE TORNATE DEL 3, 4, 6 E 7 MAGGIO 1877

sul progetto di legge

DISPOSIZIONI PENALI INTORNO AGLI ABUSI DEI MINISTRI DEI CULTI NELL' ESERCIZIO DEL LORO MINISTERO

ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO DI FORZANI E C.
—
1877

TORNATA DEL 3 MAGGIO

Signori Senatori.

Da cinque giorni le aule del Senato risuonano di fiere ed iraconde censure contro il più modesto ed innocuo dei disegni di Legge, ed un coro di oppositori, e tra essi ultimo, ma con maggiore ampiezza ed energia, l'onorevole Senatore Cadorna, ha gareggiato di ardore e di severità nel fulminarlo con le più odiose qualificazioni.

È mio debito ringraziare anzi tutto gli oratori, che mossi al certo non da simpatia personale pe' Ministri, ma unicamente dalla forza della verità, opposero alle accuse la potenza di ragioni irrecusabili, e che coi loro discorsi resero più agevole il mio còmpito. Ma, assalito da tanti e così poderosi avversari, sento anche io il dovere ed il bisogno di difendermi; e questo insigne Consesso, scuola di equità e di giustizia, non vorrà negarmi, ne son certo, il sacro diritto della difesa.

Se non che, sorgendo in mezzo a voi, un pensiero mi conforta, ed è quello che i fulmini scagliati contro questo progetto di Legge, e specialmente contro il suo primo articolo, non hanno potuto giungere fino a me, senza aver prima colpito il Ministero precedente ed il dotto e moderatissimo magistrato mio predecessore; ed anzi assai più direttamente la maggioranza stessa di questa eminente Assemblea, poichè l'uno e l'altra quegli articoli, e precisamente l'identico articolo 1° nei termini stessi in cui da me fu proposto, studiarono e col loro voto approvarono, come Legge non indegna di popolo libero e civile.

Tutta la mia colpa si riduce adunque, o Signori, ad aver avuto fede nel vostro senno, ad aver reso omaggio alle vostre decisioni.

Felice colpa, io dico, della quale, non che essere pentito, mi sento in questo momento orgoglioso, imperocchè essa oggi m'impone una missione altamente onorevole, per quanto deboli esser possano le mie forze ad adempierla, quella di prendere qui pubblicamente, al cospetto della nazione e di tutti gli amici temperati e schietti della vera libertà, (mi si condoni l'ambiziosa espressione) la difesa del Senato, non già contro la malafede e le calunnie di una fazione cieca e forsennata, chè nell'altezza in cui siede il Senato Italiano non giungono fino a lui, ma bensì contro le voci ed i convincimenti individuali di alcuni rispettabili membri del Senato medesimo, che se ne fecero censori; e di elevarmi contro i loro giudizî eccessivi, e perciò incredibili, che pretendono aver potuto il

Senato Italiano, dopo matura discussione, ed illuminato dal voto favorevole di una Commissione più numerosa dell'usato e più autorevole delle altre, perchè composta di undici dei più eminenti suoi membri, aver potuto, io dico, concedere il suo voto a disposizioni legislative, che qui non si ebbe ritegno di qualificare immorali, irreligiose, assurde, pericolose, indegne della libertà di cui l'Italia è superba.

Questo, o Signori, è troppo! Chi vi conosce, chi rende omaggio alla vostra maturità di consiglio, alla vostra costante devozione ai principî morali e liberali, alla vostra politica prudenza, sa che un eccesso somigliante è impossibile che siasi commesso dal Senato Italiano.

La esagerazione stessa delle accuse le dimostra figlie di passionate illusioni: non adoprerò parole più severe. E questa esagerazione deve essere agli occhi di molti la prima prova della loro fallacia od insussistenza.

Quanto a me, mi sento in buona compagnia, e volentieri divido con la maggioranza di questa illustre Assemblea la responsabilità che mi si vorrebbe apporre; e ne traggo consiglio a rispondere alla veemenza delle censure e dei biasimi senza misura, che da parecchi giorni ascolto, con una discussione aliena da qualunque calore oratorio, con un esame temperato e calmo come la coscienza dell' onest' uomo, semplice come la verità, freddo come la ragione.

Voi mi ascolterete, io spero, benigni, come è vostro costume; e metto pegno che, ponderate imparzialmente le accuse e le confutazioni,

non mi condannerete, imperocchè dovreste dare all' Europa lo spettacolo di condannare insieme con me ad un tempo voi stessi.

Signori, per dare alla discussione un carattere di pratica utilità, io abbandono il disegno, che dapprima aveva formato, del mio discorso, e preferisco invece, dopo avere udita l'ampia e completa orazione consacrata dall'onorevole Senatore Cadorna alla critica del presente progetto di Legge, di seguire l'oratore stesso, che ultimo ha parlato, secondo l' ordine de' suoi ragionamenti.

Egli ha trattato, come udiste, separatamente la questione *giuridica* e la questione *politica*. Ed io mi propongo di fare altrettanto.

Ben è vero che nel sistema delle sue idee, se io non mi inganno, si è rivelato il partito preso, per effetto dei suoi convincimenti, di volere ad ogni costo far cadere il progetto di Legge, e d' impedire la discussione degli articoli della proposta ministeriale, imperocchè egli, capo dell' Ufficio Centrale, allorchè lo vide diviso in due eguali sentenze, prese sopra di sè solo la risponsabilità di formare la maggioranza per proporvi quell' ordine del giorno, col quale siete invitati a non passare alla discussione degli articoli, a non tentare nè anche di modificare e correggere una Legge che per avventura si reputasse difettosa, o di rigettarla dichiarando esplicitamente all' Italia ed al mondo le ragioni di questo rigetto, ma invece solamente di astenervi dal sottoporre a votazione l' uno dopo l'altro gli articoli del progetto me-

desimo, acciò manchi così fin l'occasione e la possibilità del loro miglioramento. Insomma vi si propone di dichiarare, che esso non merita nè anche l'onore della discussione.

Quando egli faceva prevalere quest'opinione, per avventura non prevedeva che sarebbe stata contraddetta dall'ampia, solenne, prolungata discussione, che precisamente sul merito di quella Legge e di ciascuno de'suoi articoli gli onorevoli membri del Senato hanno creduto loro dovere d'intraprendere.

Di più, chi legge, o Signori, i motivi espressi nell'elaborata Relazione dell'on. Senatore Lampertico, e vi trova una critica diffusa e spietata del merito della Legge, dei principî che l'informano, degli articoli che la compongono, e non per ragioni secondarie di convenienza, ma per ragioni fondamentali di giustizia, per ostacoli di ordine giuridico e morale, rimane indubitatamente sorpreso della poca coerenza che passa fra queste premesse e la conclusione che se ne desume.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... Imperocchè, o Signori, la sola conclusione logicamente possibile, dopo un'analisi così profonda del testo degli articoli e del merito di ciascuno di essi, non avrebbe potuto essere che questa sola, il rigetto cioè della Legge.

Signori, di una Legge ingiusta, di una Legge immorale, ripugnante a' principî morali, è ragionevole, è serio che se ne voglia fare argomento di un Codice Penale? Si vorrà incastrare questo gioiello in un Codice, che deve rima-

nere monumento durevole della sapienza italiana?

Veggo in questo momento un cenno negativo dell'on. Senatore Lampertico: vorrà forse significare che allorquando verrà in discussione il progetto del Codice Penale, potranno questi articoli essere riformati e migliorati, imperocchè non voglio supporre che s' intenda formare solamente in Italia un Codice Penale, in cui manchi affatto ogni disposizione repressiva intorno alla materia che ci occupa.

Ed io domando: Se ciò debbe farsi allorquando si discuterà il Codice Penale, perchè non potrebbesi fare anche oggidì?

Io dunque mantengo l'affermazione, che si è voluto assolutamente impedire che la discussione del Senato ed il suo voto si portassero sopra i singoli articoli del presente disegno di Legge, sì che divenisse impossibile giudicarli, ed al bisogno emendarli, quando si è ricorso al mezzo della mozione sospensiva.

Nell'orazione da ultimo pronunziata dall'on. Senatore Cadorna, anch'egli non ha receduto da queste conclusioni, poco coerenti logicamente colle premesse.

E qui è debito mio richiamare l' attenzione del Senato sopra la diversità grande che passa tra il sistema sviluppato col suo dottissimo discorso dall' onorevole Senatore Boncompagni, e quello sostenuto dal Senatore Cadorna e dai suoi Colleghi, che compongono la debole maggioranza dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore Boncompagni anzitutto ha dichiarato che una gran parte di questi ar-

ticoli egli accettava e manteneva, rammentando di avere egli pel primo studiato e preparato quella che divenne nel Regno Subalpino la Legge del 5 luglio 1854, ed ha aggiunto che anche oggi le sue convinzioni di quel tempo non son mutate, e perciò accetta in questi articoli tutto ciò che può considerarsi come una riproduzione o una conseguenza delle disposizioni di quella Legge.

Quanto alle disposizioni che vi si erano aggiunte, egli non conchiudeva adottando la proposta sospensiva, ma il loro rigetto; ed io mi sarei assai meglio rassegnato, quando la maggioranza dell' Ufficio Centrale avesse precisamente nella medesima guisa concluso.

Pertanto io debbo discutere la questione, come se questa proposta, che non esiste, realmente si fosse fatta.

Dobbiamo esaminare, se veramente nel merito questo progetto di Legge è ingiusto, contrario a' principî di libertà, ripugnante all'ordine morale, sovversivo del nostro diritto pubblico; e se un solo di questi vizî gli si potrà opporre, dovrebbe, o Signori, indubitatamente esser respinto; e voi non potreste, dopo aver prestato per cinque giorni la vostra attenzione ad una polemica versata sul merito stesso della Legge, deliberare che non debbasi passare alla discussione dei suoi articoli. Non è possibile, o Signori, chiudere quest'ampia discussione con un somigliante voto: per quanto possa essere dettato da considerazioni rispettabili, fuori di quest'aula, fuori d'Italia, esso non sarebbe compreso; e coloro i quali non rispettano ab-

bastanza l'autorità del legislatore italiano, saranno tentati d'interpretarlo come un sotterfugio, come un espediente, un atto di pusillanimità, una mancanza di sincerità e di coraggio delle proprie opinioni, difetti che giammai accompagnarono veruna delle decisioni emanate da questo eminente Consesso fin dalla sua prima istituzione.

È notevole, o signori Senatori, che analizzando questo progetto di Legge, tutti gli oratori avversarî si son quasi esclusivamente occupati del solo articolo 1°, senza riflettere che se questo articolo fosse cotanto vizioso ed inconciliabile coi principii di giustizia, tuttavia gli altri articoli del progetto, che rimangono, sono ancora di tanta importanza, che possono formare per loro soli una Legge, che ricolmi almeno alcuna delle improvvide lacune prodotte nella nostra legislazione penale dalla Leggè dèl 5 giugno 1871.

Tuttavia mi sono impegnato di seguir l'ordine ed il metodo tracciati dagli avversarî, e quindi concentrerò anch'io precipuamente la discussione sull'art. 1°, consacrando in seguito brevissime osservazioni sopra alcuni degli articoli successivi, per far onore anche alle obbiezioni mosse intorno ai medesimi dall'onorevole Boncompagni, cui non vorrei col mio silenzio negare le desiderate spiegazioni, le quali confido che basteranno a chiarire i suoi dubbî, le sue incertezze.

Ma racchiudiamo il nostro esame anzitutto sull'articolo 1°, su questo testo così fieramente

maledetto, come se fosse il vaso di Pandora, generatore di ogni specie di malanni.

È necessario primamente rammentare la *genesi* di quest'art. 1° del progetto di Legge; poi ne esamineremo la *intrinseca giustizia*, tanto nella *sostanza* e nei *principî* che lo informano, quanto nell'espressione della sua *forma* che fu anch'essa oggetto di vivissime censure.

Il concetto di quest'articolo 1° è presente al vostro pensiero. Esso incrimina gli atti abusivi dei ministri della religione, che rechino offesa alle Istituzioni od alle Leggi dello Stato, producendo pubblico e notorio scandalo ed agitazione, ciò significando, come dimostrerò, l'espressione *turbamento* non della *privata*, ma della *pubblica coscienza*.

L'onorevole Cadorna può ben rammentare che la prima *genesi*, l'origine teorica di questa disposizione penale, debbesi ricercare in una Legge, alla cui formazione egli ebbe parte e merito notevole, nella Legge Subalpina del 5 luglio 1854.

Stupisco in vero che il Senatore Cadorna siasi affrettato a dichiarare che la Legge del 1854 non ha nulla che fare con l'attuale disegno di Legge.

Così esprimendosi, egli si trova in contraddizione coll'onor. Boncompagni, il quale schiettamente riconosceva di avere apparecchiata e studiata quella proposta di Legge, e non so se egli rammenti che io stesso in Torino ebbi l'onore di apprestargli all'uopo, per suo incarico, alcuni studî e lavori, e non ha mancato

di dichiarare con lealtà ed esattezza che nell'attuale progetto di Legge riconosce tuttora conservata gran parte della Legge del 1854, anzi la sua intera sostanza, ne' quali limiti ha soggiunto anche dal suo canto di mantenerla e di accettarla.

È vero che nella Legge del 1854 non si leggeva propriamente il tanto combattuto art. 1° del presente disegno di Legge; ma non ne segue che il suo razionale fondamento non si trovi nella dottrina professata in quella occasione.

Fu allora svolta e fermata nel Parlamento Subalpino la teorica de' reati di abuso dei ministri del culto, e da quella teorica scaturisce il principio onde s'informa tutto il presente progetto di Legge, compreso l'art. 1°.

In quell' occasione il vostro illustre Presidente, il quale con tanto splendore d'ingegno e di opera concorse alle riforme legislative ed ai lavori dell'antico Parlamento Sabaudo, fu eletto nella Camera dei Deputati a Relatore sulla Legge proposta.

Ho sotto gli occhi la sua stupenda Relazione, nella quale le accennate teoriche ed i principî schietti ed inconcussi della scienza sul sistema della repressione degli abusi dei ministri dei culti furono esposti con mirabile lucidezza ed efficacia.

Egli così esprimevasi:

« I ministri dei culti, come privati cittadini, possono usare di tutta la libertà che ad altri è concessa, e gli atti della loro vita privata vanno unicamente soggetti alle generali pre-

scrizioni della Legge comune; e come ministri di un culto, purchè si contengano nella sfera delle cose religiose senza mescolarvi quelle che possono riguardare gl'interessi mondani e passeggieri della civile società, possono con eguale libertà proclamare dalle cattedre o con gli scritti i loro insegnamenti.

« Ma quando abusando dell'autorevole posizione del loro ministero, cercano di rivolgere la morale loro autorità a danno della civile società, censurando le Istituzioni e le Leggi dello Stato, o promovendo la disobbedienza o la rivolta con fanatiche predicazioni, o con scritti sediziosi, assoggettando le menti, e anzichè predicare la pace e benedire, trasportati dalla forza delle passioni politiche tentano di travolgere il senno della moltitudine, allora ragion vuole che i loro criminosi conati sieno giustamente repressi.

« Il legislatore, adempiendo ai propri uffizî, non può passare sotto silenzio qualsivoglia specie di reati, e decernendo per essi le adeguate pene, dee avvisare ad antivenirli e reprimerli; perciò i buoni ministri della religione non potrebbero adontarsi delle sanzioni penali che si propongono per emendare, come si è detto, un evidente difetto del Codice Penale. »

E poco appresso:

« Il prete pastore nel suo gabinetto e nei crocchi profani è dalla Legge lasciato al pari con ogni altro cittadino. Ma quando l'abito sacerdotale, la cattedra sacra, le mura della casa di Dio, l'apostolato con cui spezza il pane della divina parola alle turbe raccolte in chiesa o

all'aperto, cela il cittadino e mostra solo il levita; quando il levita, chiuso l'orecchio alla voce di Geova che lo chiama alla celeste missione di consolare e di perdonare, accusa invece pubblicamente lo Stato, e semina egli stesso la zizzania nella civile famiglia; allora è che la Legge custode della pace e del decoro del pubblico lo punisce di un abuso, il quale tanto non offende la società, che più ancora non disformi e cancelli la dolce maestà confacentesi al pastor buono. »

Ma anzichè proseguire la lettura di quel magnifico documento parlamentare, che da un capo all'altro meriterebbe di essere qui rammentato, mi piace più tosto invocare a sostegno della mio odierna proposta un lungo ed eloquente discorso pronunciato in quell' occacasione dallo stesso onorevole Senatore Cadorna, in difesa di quella Legge, che trovava nel Parlamento Subalpino ostacoli ed opposizioni pressochè di egual natura di quelle che oggi da me qui s'incontrano.

Sostenevasi allora dagli avversarî della Legge introdotta dal Ministero, che quella proposta era nella sua sostanza una Legge eccezionale, incompatibile colla libertà costituzionale dei cittadini e con quella della Chiesa; che invadeva la libertà del sacerdote, faceva violenza alla sua coscienza, e gl'impediva di adempiere ai doveri che gli fossero imposti gerarchicamente dai superiori, sottoponendolo ad una specie di coazione della società laica per mezzo delle decretate punizioni. Ma allora sorgeva l'onorevole Cadorna, strenuo ed efficacissimo

difensore della parte liberale di quell' assemblea, e con sapiente e faconda parola così si esprimeva:

« Signori, questa non è una Legge di eccezione, ma sibbene una legge che colpisce una specie di reato, il quale per la natura sua non può essere commesso che da una parte di cittadini, cioè dagli ecclesiastici. »

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Giudicate voi, o Signori, quanto sia coerente questo ragionamento con quello adoperato testè dal medesimo Senatore Cadorna, per provarvi che noi vi proponghiamo una Legge eccezionale, dacchè, mentre con essa si puniscono gli ecclesiastici, non si puniscano tutti gli altri cittadini.

Voci. Non è questo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Tal è l'odierno assunto dell' avversario oratore; ne sarà giudice il Senato.

« Questa non è una cosa nuova nel diritto penale. Se si apre il Codice Penale, si trovano ad ogni tratto comminate delle pene contro reati, i quali non possono essere commessi che da un determinato ceto di cittadini.

« Diremo noi che queste sieno perciò Leggi eccezionali?

« I fatti che sono puniti con questo articolo nei membri del clero, sono tali che mentre sono reati, se vengono commessi da un sacerdote nell'esercizio delle sue funzioni, più non lo sono negli altri cittadini.

. . . . . .

« Il sacerdote che nell'esercizio delle proprie

funzioni censura le Leggi del proprio paese, abusando di quell'autorità e di quei diritti che gli sono attribuiti in dipendenza del suo ufficio spirituale, commette un fatto doloso, imperocchè converte a danno della società i mezzi che gli sono conferiti per tutt' altro fine; vi ha abuso di potere commesso a detrimento della società. Ora domando se nei privati cittadini esiste questo elemento allorquando essi censurano le leggi.

. . . . . .

« Perciò uno stesso fatto, commesso da diverse persone investite di diverso carattere ed in circostanze diverse, assume una diversa natura ed un diverso carattere; nell'un caso è reato, nell'altro no.

. . . . . .

« Veniamo alla spinta criminosa. Esistono nel sacerdote due distinte qualità, cioè quella di cittadino e quella di ecclesiastico; è a quest'ultima che sono annesse speciali prerogative, ed appunto per l'esistenza di queste nello stesso individuo, vi è la possibilità dell'abuso. La spinta all'abuso poi esiste nel fatto stesso della pertinenza del prete alla società civile ed alla giurisdizione ecclesiastica, nelle passioni e tendenze politiche che egli può avere come cittadino, e nella tentazione ossia nella spinta a far servire l'autorità ecclesiastica in servizio delle passioni o della opinione politica. Questa spinta cresce nei paesi in cui regna la libertà, dove si combattono fra di loro i partiti, massime poi se siavi conflitto fra le due podestà. Tale è la spinta criminosa che esiste nel sacerdote. Ma

ciò evidentemente non ha luogo negli altri individui, ai quali manca quell'autorità che viene dalla qualità sacerdotale. »

Vi fo grazia del rimanente, dacchè il discorso prosegue ancora per lungo tempo nel medesimo senso.

Non si dica che allora non discutevasi l'articolo primo del presente disegno di Legge. Ho già dichiarato che un identico testo mancava nella Legge del 1854; ma la teorica allora stabilita sui reati di abuso dei ministri del culto è pur quella stessa che determina la disposizione dell'articolo anzidetto, imperocchè escludevasi che una disposizione somigliante costituisca una Legge di eccezione, sol perchè riconosce nel sacerdote con una doppia qualità un doppio ordine di doveri, alcuni comuni col resto dei cittadini con egual godimento di tutte le libertà sino a che egli si aggira nella sfera delle sue private relazioni ed interessi, altri speciali alla sua classe. Quando egli esercita il ministero del sacerdozio, ne indossa la divisa, adopera l'autorità che gli è attribuita per una missione di carità e di pace, facendola servire all'offesa delle leggi o delle istituzioni dello Stato, ed a gettare nella società civile il disordine politico, che cosa manca allora al reato? Così in quel tempo ragionava l'onorevole Senatore Cadorna. È giusto, egli proseguiva, d'incriminare cotali fatti nei ministri del santuario; per essi non è questa una Legge di eccezione; anzi non tralasciava di aggiungere che tanto maggiore è il bisogno di questa repressione nei paesi

che si reggono a libertà, e vieppiù si appalesa necessaria in quelli dove havvi conflitto tra le due potestà.

Applicate questi ragionamenti, ed in essi ravviserete un commento eloquentissimo, non dirò delle parole dell' articolo primo dell' attuale disegno di legge, ma dei concetti fondamentali che ne informano le disposizioni.

Fu dunque allora, o Signori, che si gettarono le basi di quel sistema, il quale venne esplicandosi più tardi nel Codice Penale Sardo del 1859, poi nelle Leggi speciali del 1860, che estesero le sue disposizioni alle altre provincie d'Italia in occasione delle annessioni, e da ultimo nel Progetto del nuovo Codice Penale, d'onde fu desunto il progetto di Legge che vi sta innanzi, e che attende le vostre deliberazioni.

Nel Codice Penale del 1859 la Legge del 1854 venne interamente fusa, componendone una sezione; ma nel 1° articolo, cioè nell'art. 268, fu introdotta una notevole aggiunta. E questa aggiunta è la radice della disposizione, che oggi costituisce l'art. 1 del presente disegno di Legge, e costituiva l'articolo 216 già stato votato dal Senato del Regno del Progetto del nuovo Codice Penale Italiano.

Infatti, nell'art. 268 non si contemplava più soltanto il discorso o lo scritto del sacerdote, il quale esercitando il suo ministero spirituale, censuri le Leggi e le Istituzioni dello Stato o gli atti della pubblica autorità, o provochi i fedeli alla disobbedienza verso le medesime; ma si contemplava benanche il caso in cui il

sacerdote « con l'indebito rifiuto degli ufficî religiosi turbasse la coscienza pubblica e la pace delle famiglie. »

Voi potete scorgere anche nelle parole dell'articolo 1 riprodotto questo concetto dell'articolo 268 del Codice Penale del 1859; con una sola differenza, di cui più tardi vi farò apprezzare l'importanza.

Nel Codice Penale, il reato si faceva consistere unicamente nel fatto negativo del *rifiuto*, e di un *indebito rifiuto*, sì che il giudice civile in certa guisa doveva in ciascun caso conoscere se il rifiuto fosse stato, oppur no, giusto e legittimo, nè vi si richiedeva propriamente che il rifiuto procedesse da causa politica e dallo scopo di offendere le Leggi e le Istituzioni dello Stato, ma generalmente si parlava di un qualunque indebito rifiuto, il che poteva far supporre che lo Stato volesse diventare teologo, e permettersi di sindacare nel sacerdote anche l'inadempimento de' suoi doveri di ecclesiastico, i doveri del suo ministero.

In vece, come vedremo, nell'articolo 216 del Codice Penale votato dal Senato, a cui oggi corrisponde l'articolo 1 del presente disegno di Legge, si cangiò questa formola dell'*indebito rifiuto de' sacramenti,* e le fu sostituita altra formola, la quale, poco difficilmente modificabile, lascia nel più chiaro modo intendere il concetto del legislatore, cioè di voler incriminare nell'ecclesiastico l'abuso del suo ministero soltanto allorchè dall'ufficio religioso trasmodi nel campo politico, con lesione dell'ordine pubblico e della incolumità sociale, e con lesione accom-

pagnata da pubblico scandalo e commozione secondo l'espressione del turbamento della coscienza pubblica.

Si sono qui levate alte grida contro questo articolo del Codice Penale del 1859, e contro l'articolo 1 del presente disegno di Legge, benchè porti il suggello dell'approvazione già concedutagli una volta nel 1875 da questa eminente Assemblea. Or mi sia lecito di domandare all'onorevole Cadorna: Conosce egli gli autori di quelle disposizioni di Legge? Se ne declini il nome. Il Codice fu pubblicato nel 20 novembre 1859, e preparato durante quell'anno. Se non m'inganno, l'onorevole Cadorna fece parte de' Consigli della Corona fino al luglio ed agosto di quello stesso anno. Furono dunque i suoi colleghi, i suoi amici?

Senatore CADORNA C. No, no.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dunque egli ripudia qualunque partecipazione alle idee di quegli uomini. Ebbene, ripudia egli benanche la memoria del suo amico Urbano Rattazzi, sotto la cui bandiera militò gloriosamente in Piemonte, e che fu l'autore responsabile del Codice del 1859? Come mai non si avvede che i severi biasimi, di cui ha coperto questa formola come incostituzionale ed illiberale, debbono giungere sulla tomba di quel valent'uomo?

Una voce. Oh!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permettano, o Signori, d'insistere nella mia affermazione. Comprendo che si possa discutere della bontà relativa di una disposizione di Legge, e desiderarla più corretta, meglio formolata; ed è

questa la discussione consueta che d'ordinario s'ode in tutte le assemblee legislative. Ma non è frequente udire che una disposizione di Legge sia contraria a'principî morali e costituzionali, incompatibile con la libertà, ripugnante co'genuini concetti dell'ordine pubblico, una mostruosità, un'anomalia morale! Come si chiamano, o Signori, i legislatori che ebbero a presentare e decretare quelle Leggi? Per me ho piena fede che coloro i quali hanno pubblicato nel 1859 quel Codice, che ha potuto diventare il Codice di quasi intera l'Italia, e che oggi, o Signori, è il Codice nostro, non possono, nel seno di un'Assemblea legislativa, meritare censure e biasimi così severi, così eccessivi.

Dirò di più all'onor. Cadorna: Egli non è rimasto, dopo quell'epoca, fuori della vita politica. Per ventura d'Italia che ha profittato del suo ingegno, dei suoi servigî, egli ha presieduto la Camera dei Deputati in Piemonte. Egli è stato di nuovo più volte nei Consigli della Corona; e pure non si è mai accorto che nel Codice esistesse una mostruosità così intollerabile, che cioè si facesse violenza alla coscienza dei cittadini, che vi fossero Leggi di eccezione, Leggi indegne di una nazione libera ed incivilita. Ha aspettato fino ad oggi per accorgersene?

Non basta. Se il Codice del 1859 non fu illuminato dalla discussione parlamentare, questi articoli soli la conseguirono allorchè si trattò di estenderli alla Toscana e ad altri paesi d'Italia. Fu allora necessario presentare il testo di questi articoli al Parlamento Subalpino, di cui l'onorevole Cadorna era una illustrazione;

ed il Parlamento li discusse, li esaminò, e non solo li approvò, ma volle che diventassero Legge di tutte le provincie d'Italia che avevano votato la loro annessione al Regno Subalpino.

Vi fu ieri già detto che ciò formò oggetto della Legge del 5 luglio 1860; e questa Legge da chi fu proposta al Parlamento? Dal conte di Cavour, e dal compianto mio amico e suo collega, Ministro Guardasigilli Cassinis. Or è incomprensibile che essi avessero potuto fare un così funesto dono all'Italia, se veramente queste disposizioni di Legge erano ingiuste, illiberali, sopra tutto se erano, come oggi ha sostenuto l'onor. Senator Cadorna, nientemeno che l'abbandono delle conquiste ottenute con la grande epopea del nazionale risorgimento, una contraddizione flagrante con la rivoluzione pacifica e liberale che si stava compiendo.

Ho sotto gli occhi la Relazione con cui allora l'onor. Cassinis accompagnava la sua proposta al Parlamento Subalpino; e debbo rettificare una inesatta indicazione data dall'on. Senatore De Filippo, il quale ha creduto desumere un argomento anche da ciò, che la Legge del 5 luglio 1860, mentre estendeva non solo alla Toscana, ma anche all'Emilia, gli articoli 19, 20 e 21 della Legge del 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato, val quanto dire l'istituzione degli appelli per abuso in materia ecclesiastica, avesse esteso solamente alla Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale, essendo indispensabile estenderli a quelle provincie, dove non dovevasi introdurre il Codice Penale Sardo perchè la Toscana già era provvista di

un Codice proprio, e non li avesse estesi all'Emilia, perchè colà dovevasi prossimamente introdurre e mettere in osservanza nella sua integrità quel Codice Penale.

Or bene, o Signori, piacciavi udire queste poche parole, colle quali il Guardasigilli di quel tempo Cassinis dava le ragioni ben diverse di cotal differenza alla Camera dei Deputati:

« Coll'articolo 2 del presente progetto si propone di mandare a pubblicare in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale approvato con Legge del 20 novembre 1859, e non nelle provincie dell'Emilia, *perchè ivi già sono poste in vigore.* »

L'onorevole Senatore De Filippo non fece attenzione a questo fatto....

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma io non faccio che leggere la Relazione del Ministro Cassinis che spiega il tenore della Legge....

Senatore DE FILIPPO. Io ho letto la Legge, e parmi che la Legge ne sapeva più del Ministro Cassinis.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore De Filippo a non interrompere. Risponderà più tardi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Relazione del Ministro dichiara la vera e sola ragione per cui limitavasi con quel progetto di Legge l'estensione de' menzionati articoli del Codice Penale solamente alla Toscana, ed è una ragione affatto opposta a quella immaginata dall'onorevole Senatore De Filippo. In Toscana queste disposizioni non ci erano, mentre nell'Emilia si aveva avuto maggior fretta ed erano

state di già pubblicate su tal materia le speciali disposizioni con un Decreto del Dittatore del 18 dicembre 1859.

E sapete, o Signori, chi in questo Consesso fu allora il Relatore che raccomandò al Senato l'adozione di quel progetto di Legge? Fu un altro insigne magistrato, la cui memoria deve esser da voi tutti venerata, come è sacra a quanti liberali respirano in Italia, fu l'insigne Senatore Musìo, il quale insieme con altri illustri magistrati, devotissimi ai principî di giustizia e di libertà, come i Senatori Marzucchi, Persoglio, Gioia, avvisarono che i cennati articoli del Codice Penale Sardo, anzichè contenere cotanti vizî e deformità, quante oggi si ha il vezzo di scoprirvene, fossero eccellenti, e dovessero essere di urgenza immediatamente pubblicati anche nelle altre parti d'Italia, dove non erano in vigore.

Non basta. Udite qual giudizio espresse su tali articoli quella Commissione del Senato, le cui tradizioni è impossibile che oggi, dopo sedici anni, sieno dal Senato Italiano ripudiate; udite quali considerazioni essa fece in quella occasione:

« A chi seriamente voglia oggi considerare le cose e farne un rapporto alle preindicate disposizioni penali, meglio che l'idea di un eccesso, si offrirà forse quella di un difetto, ed è l'ommissione della fattispecie, in cui, non in uno o più punti, non in uno o più sacri ministri della stessa provincia, ma *in più provincie dello Stato* ed in *diversi gradi della gerarchia,* si offrisse la dolorosa coincidenza di *atti*

congeneri, rivelanti un comune, sistematico e criminoso accordo contro alcune leggi o contro le nostre fondamentali istituzioni. Ma da un lato l'altissimo spirito di Dio, che in immensa maggioranza guida le coscienze dell' italianissimo nostro clero, libera dal timore che possano *rinnovarsi scandali siffatti;* e dall' altro lato il mio mandato si limita a riferirvi che il vostro Ufficio Centrale non ha esitato un istante sulla *necessità*, sulla *giustizia* e sulla *santità delle sanzioni penali in discorso.* »

Scelga ora il Senato tra il giudizio del Senatore Musìo, che diceva queste sanzioni penali *necessarie, giuste* e *sante,* e il giudizio dell'onorevole Senatore Cadorna, che le chiama illiberali ed immorali!

Nel fatto poi, o Signori, l'accennata lacuna oggi esiste nella legislazione ed è lamentata.

Quando si presenti il caso isolato, accidentale d'alcun ministro del culto il quale consultato da uno de'fedeli esprima la sua opinione e per avventura trascorra a qualche atto che possa costituire un'offesa alle leggi dello Stato, quando anche ne derivi scandalo, turbamento dell'ordine pubblico, tuttavia ognun comprende che il danno sociale è locale, è circoscritto, è di lieve importanza, ed è precisamente il caso contemplato nelle disposizioni de'citati articoli.

Ma allora non si poteva prevedere che per avventura tornerebbe un'epoca, e non lontana, in cui si organizzasse un vasto e nuovo sistema, allorchè proclamata l'autorità suprema ed infallibile di colui onde emanano gli ordini, demolita ed abbattuta l'autorità episcopale per

le deliberazioni di un Concilio che in quel tempo non erasi ancora convocato, bastasse una parola d'ordine trasmessa da una delle Congregazioni di Roma perchè tutti i Vescovi e tutto il clero d'Italia da essi dipendenti con uniforme e cieca docilità si uniformassero a qualsiasi comando. Ben a ragione si preoccupava il vostro Ufficio Centrale del 1860 di questo che allora era un pericolo reputato assai remoto e quell'anima liberale e nobile del Senatore Musìo credeva impossibile, e che oggi sotto i nostri occhi è divenuto una dolorosa realtà.

Tale fu, o Signori, la condizione della nostra legislazione fino al 1871, nè sollevaronsi querele dal seno del clero contro le accennate disposizioni, come oppressive e tiranniche.

Vi furono alcuni processi, ma il risultato di gran parte de' medesimi facilmente dimostra quanto vi fosse di vago in quelle disposizioni; i pochi ecclesiastici, a cui toccava di essere assoggettati a penali provvedimenti, recitavano la parte del martire a buon mercato, perchè si trattava di soggiacere alla molestia di un processo, che però quasi sempre finiva con la dichiarazione del magistrato, che non essendo chiara la disposizione della Legge, male adagiavasi alle particolari condizioni del caso, e con la pronuncia di non farsi luogo a procedimento.

Vi furono alcune condanne, ma ben poche, e ne parleremo più tardi.

Nell'anno 1870, con Decreto sotto la data del 19 ottobre, emanato dal potere esecutivo, quasi

l'indomani, per così esprimermi, dell'ingresso del Governo Italiano in Roma, si sospese l'applicazione di quegli articoli del Codice Penale nella città di Roma, mentre vi si pubblicava il Codice stesso, temendosi che a fronte di un clero, che supponevasi pienamente devoto alle antiche istituzioni ed al supremo Gerarca, gli articoli anzidetti sarebbero divenuti occasione di numerosi processi, con grave imprudenza politica.

Ma codesta sospensione non riguardava che la sola città e provincia di Roma, per ragioni locali che era facile ad ognuno apprezzare.

Quando fu proposta e poi promulgata la Legge sulle Guarentigie, il Ministero di quell' epoca pensò che quel Decreto potesse e dovesse diventare Legge permanente e generale dello Stato, ed estendersi a tutta l'Italia.

La Camera era stanca di un'immensa discussione che aveva avuto luogo sulle Guarentigie: io rammento di avervi preso non piccola parte, ma aveva finito per ritirarmi con pubblica dichiarazione dalla Commissione parlamentare, di cui faceva parte, perchè riconobbi la inutilità di ogni mio sforzo per modificare il partito preso dalla sua maggioranza di accrescere ed allargare, quanto più fosse possibile, i privilegî ed i favori che al Papato ed alla Chiesa si conservavano con quella Legge a discapito ed indebolimento dello Stato.

Fu nondimeno da quella stessa maggioranza presentata una nuova relazione, la quale concludeva per l'adozione di tre articoli profondamente modificati nel Codice Penale.

Dall' art. 268 venne cancellato quell'inciso,

che incriminava i fatti consistenti nel rifiuto indebito dei divini uffici, quando avessero prodotto il turbamento della pubblica coscienza o della pace delle famiglie; ed inoltre si aggiunsero tali condizioni a' fatti incriminati da rendere, in caso di accusa, quasi sempre impossibile una condanna. L'articolo riguardante la punizione delle contravvenzioni alle regole circa l'*exequatur* e gli assensi della potestà civile richiesti in natura ecclesiastica, fu cancellato come ormai inutile. Altre modificazioni si venne introducendo nel medesimo senso di favore anche negli articoli successivi, le quali per ora non farò che accennare, perciocchè quando si verrà alla discussione dei singoli articoli, ci sarà dato di meglio esaminarle.

Chi legge quella Relazione, chi consulta i processi verbali dai quali risulta che la Legge passò quasi senza discussione, vi troverà affermato come una verità indiscutibile, che una volta votata la Legge delle Guarentigie, inaugurata un'êra nuova di conciliazione e di pace con la Chiesa, fosse d'uopo suggellarla, estendendo quel Decreto che erasi pubblicato in Roma, e trasformandolo da un provvedimento di temporanea sospensione in una completa e permanente abrogazione e modificazione della legislazione penale in vigore su tal materia in tutto il Regno d'Italia.

Tale fu la ragione per la quale si venne a pubblicare la Legge del 5 giugno 1871, con cui si soppressero alcuni degli articoli del Codice Penale, modificandone profondamente alcuni altri.

Giudicherò le principali diversità. Dove si punivano gli scritti o discorsi pubblici degli ecclesiastici che facessero censura delle Leggi dello Stato e degli atti della pubblica autorità, si aggiunse la condizione che tale censura doveva essere *espressa,* lasciando però senza possibile punizione tutte quelle allusioni ed espressioni adoperate nello scritto e nel discorso in modo indiretto od implicito, ed anche soltanto in forma suscettiva di più di un'interpretazione: il che doveva naturalmente far sistematicamente sfuggire ad ogni sanzione penale codesti reati, come diffatti la statistica dimostra che da quell'epoca quasi non vi fu accusa cui tenesse dietro una condanna.

È vero che si mantenne nell'articolo ora corrispondente al 2 del presente progetto di Legge, che non solo ogni altro scritto o discorso, ma anche un *fatto pubblico* potesse incriminarsi, ma si richiese per condizione che questo fatto pubblico dovesse *oltraggiare le Istituzioni o le Leggi dello Stato,* ecc.

Ora voi, Signori, comprendete perfettamente le difficoltà di applicare una disposizione somigliante. L'*oltraggio* nel linguaggio del diritto penale è un'ingiuria qualificata. Ed ognuno sa che non si può parlare d'*ingiuria* e di *oltraggio* senza l'intenzione d'ingiuriare e di oltraggiare, secondo la notissima regola: *injuria ex affectu facientis.* Ora, il sacerdote accusato non mancherà di opporre che egli non ha inteso di oltraggiare le leggi o le istituzioni dello Stato, ma unicamente di adempiere ad un dovere di coscienza, di uniformarsi alle istruzioni dei suoi

superiori, e fare quello che gli era imposto nell'esercizio del suo ministero.

I risultati ottenuti dalla Legge del 1871, li ho già enunciati: repressione annullata; le condanne rese quasi impossibili. Le statistiche dopo il 1871 presentano pochi processi intentati per queste imputazioni; con un sistema quasi costante di giudicati favorevoli agli accusati.

Tale era, o Signori, lo stato delle cose, quando il Gabinetto precedente, non il nostro, dovendo presentare il progetto del Codice Penale al Senato, esaminò se potesse lasciare sussistere queste lacune, che si erano improvvidamente introdotte nel vigente Codice Penale del 1859, o se fosse un sacro dovere per chi aveva la responsabilità di vegliare alla pubblica tranquillità, di modificare le disposizioni insufficienti e manchevoli della Legge del 1871, e di ripristinare la penalità necessaria, evitando tuttavia la locuzione che aveva suscitato anteriore ripugnanza, cioè quella dell'*indebito rifiuto dei sacramenti*. Il Ministro precedente, l'onor. Vigliani, riconosciuta tale necessità, introdusse in apposita sezione: *Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni*, questi identici articoli e li presentava al Senato, il quale li approvò col suo voto. Ho fatto distribuire agli onorevoli Senatori un foglio (1) contenente il riscontro degli articoli presentati dal Ministero precedente e già dal Senato approvati, con gli articoli del presente progetto di Legge, e così si vedrà

(1) Vedi riprodotto in fine del presente opuscolo il foglio che qui si accenna.

qual minima parte dell'odierno progetto veramente a noi si appartiene, e quanto pel voto precedente di già ne appartenga al Senato. E poichè si discute precisamente l'articolo 1°, è facile persuadersi che esso non fu da noi modificato, ma fu conservato intatto ed identico, come era stato proposto dal Ministero precedente, ed approvato dal voto di quest'Assemblea.

Permettete che vi legga le parole con le quali il Ministro Vigliani accompagnò la presentazione de' medesimi articoli a quest'Assemblèa.

« La Legge del 13 maggio 1871 N. 214, che si dice delle Guarentigie Pontificie, si è preoccupata delle delicate relazioni dello Stato colla Chiesa da un lato, mentre dall'altro lato debbesi considerare anche l'ordine sociale, o la pubblica tranquillità. *Nelle materie* (così è scritto in quella Legge) *puramente disciplinari e spirituali gli atti dell'autorità ecclesiastica, se costituiscono reato, sono soggetti alla legge penale.* »

Vedete che l'onor. Vigliani prende le mosse dalla Legge delle Guarentigie, mentre invece l'onor. Senatore Cadorna pretende che l'articolo primo sia inconciliabile con l'art. 17 di quella legge, e la demolisca.

Proseguo a leggere: « Se dubbio non poteva essere il fondamento giuridico della repressione di questi fatti abusivi, evidente era pure la difficoltà dell'assunto della Legge, la quale deve per una parte rispettare la libertà della Chiesa, e tutelare per altra parte con mezzi efficaci la società civile contro i pericolosi attentati di chi abusi a suo danno del più santo ministero.

« Il Codice Penale Subalpino aveva ordinate alcune disposizioni repressive allo scopo di porre un freno ai pericoli sovraccennati. Ma delle due specie di reato contenute nel suo articolo 268, i discorsi, cioè, pronunciati dal ministro del culto in pubblica adunanza, e *l'indebito rifiuto degli uffizi spirituali*, questa seconda specie è stata cancellata dal nostro diritto penale, come non più conciliabile colla libertà concessa alla Chiesa in virtù dell'altra legge del 5 giugno 1871 N. 248, che tenne dietro a quella delle Guarentigie, in quanto lo indagare e il giudicare la legittimità delle cause del rifiuto di un atto religioso ecceda la competenza del potere civile.

« A questo concetto ha dovuto conformarsi il progetto nel quale si è cercata una formola più semplice delle precedenti, ma comprensiva di tutti gli atti punibili secondo il divisato intento, che cioè sia rispettata l'indipendenza spirituale del ministro del culto, e non rimanga aperta la via all'impunità di lui quando in qualunque modo abusi del sacerdozio ad offesa e turbamento dell'ordine sociale.

« A questo fine l'articolo 216 punisce *ogni ministro di un culto che abusando in qualsiasi modo del proprio ministero o dei mezzi spirituali, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie*. L'articolo 217 sancisce pene più severe contro una specie più grave e più temibile di abuso del ministero sacerdotale, cioè contro i discorsi proferiti o letti dal ministro di un culto in pubblica riunione, o contro gli scritti altrimenti pubblicati, o contro qualunque pub-

blico atto, diretti a censurare od oltraggiare le Istituzioni, le Leggi dello Stato, un Decreto reale o qualsiasi atto della pubblica autorità, od a provocare la disobbedienza alle Leggi od ai provvedimenti dell'autorità pubblica.

« Ora, considerato che a queste sanzioni fanno complemento quelle dell'istigazione a delinquere, è manifesto che senza fare ostacolo al libero esercizio dei culti e all'indipendenza dei suoi ministri, la legge provvede sufficientemente ad impedire che il ministero sacerdotale, disconoscendo la santa sua missione, diventi scuola di ribellione all'ordine sociale ed all'autorità del potere civile. »

Queste considerazioni possono riguardarsi per un commento degli articoli che furono allora presentati al vostro esame, e che raccolsero il vostro voto.

Io mi astengo da un paziente esame, ma rammenterò che vennero adottati con favorevole avviso dall'Ufficio Centrale, di cui vi ho già fatto cenno, composto di 11 autorevoli Senatori, in massima parte magistrati e quindi famigliari al principio del diritto e della giustizia. Dovrà concedere l'onor. Senatore Cadorna, essere in sommo grado inverosimile che una così eletta schiera di magistrati e giureconsulti, abituati all'applicazione dei principî di giustizia, li volessero conculcare per fare il male, e non si accorgessero dell'enorme errore che commettevano.

Udite ora in quali termini si espresse l'onor. Borsani, Relatore del vostro Ufficio Centrale:

« Ognuno sente il bisogno di una vigorosa repressione che faccia argine alle improntitudini pur troppo vere e frequenti di una parte del clero; ma non mancano i peritosi che si sgomentano della larga significazione della parola della legge, specialmente dove denunzia l'abusare che fa il sacerdote in qualsiasi modo del proprio ministero o dei mezzi spirituali e vorrebbero si ricavasse dalla legge stessa il criterio per distinguere l'abuso dalla legittima prerogativa del sacerdozio. »

E più sotto soggiunge:

« Questa logica riguardosa condurrebbe alla risoluzione di abbandonare la disposizione dell'art. 216, attenendosi a quelle successive dell'art. 217. La vostra Commissione però è venuta ad opposta sentenza per ragioni che giova esporre succintamente.

« Di fronte alle enormezze invasive di un clero, che, cedendo a suggestioni mondane, e coprendosi del manto della religione, mette la desolazione nelle famiglie e provoca audacemente la pubblica opinione, può ella essere muta la legge?

« No — e a questa recisa risposta non è chi osi contraddire.

« Solo che si vorrebbe più esplicita la legge nel definire i fatti che costituiscono l'abuso, onde non potesse mai essere scambiato con l'uso legittimo dei mezzi spirituali: definizione impossibile, perchè non ha tipo determinato; e che, ove si tentasse di formolarlo, andrebbe ad uno di questi estremi: o un'eccessiva tol-

leranza che comprometterebbe l'ordine sociale, o un sindacato inquisitorio che comprometterebbe la libertà.

« Questa difficoltà per altro è parso alla vostra Commissione che provi una cosa sola; che, cioè, vi sono tali quistioni, che non si dirimono con gli assoluti precetti della legge, ma col senno del giudice, il quale dalle varietà dei casi desume le diverse ragioni del giudicare.

« A parte ciò, la vostra Commissione non ha saputo arrendersi all'opinione che il nostro diritto pubblico neghi assolutamente alla potestà civile ogni cognizione sugli atti della competenza spirituale. E a questo proposito ha ricordato l'art. 17 della legge 13 maggio 1871, secondo cui gli atti dell'autorità ecclesiastica, anche in materia puramente spirituale e disciplinare, sono deferiti alla giurisdizione del magistrato civile, al quale spetta conoscerne gli effetti giuridici, essendo ivi finalmente dichiarato che i detti atti sono privi di effetto se contrarî alle leggi dello Stato o all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei privati, e vanno assogettati alla legge penale comune se costituiscono reato. Dal che ha dedotto la conclusione che anche gli atti del dominio spirituale subiscono la legge comune ognorachè si esplicano in offesa o al diritto pubblico interno o alla libertà dei cittadini.

« Assodata così l'intelligenza dei rapporti dello Stato con la Chiesa, non è più da revocare in dubbio l'opportunità della disposizione dell'articolo 216 del progetto, la quale è poi il ne-

cessario complemento dell'articolo 217. Complemento veramente necessario perchè senza di esso la sanzione del Codice non risponderebbe al citato art. 17 della Legge 13 maggio 1871. E di vero l'art. 217 del progetto è una riproduzione degli articoli 268, 269 e 270 del vigente Codice Penale, modificati dalla Legge 5 giugno 1871, e prevede solo gli abusi del sacerdote, che, con discorsi pubblici o pubblicati colla stampa, oltraggia le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti del pubblico potere e della pubblica autorità; ma intanto tace di fatti altrimenti perturbatori della pubblica quiete od offensivi ai privati cittadini, ai quali appunto è riferibile l'art. 216.

« La vostra Commissione ne ha ricavato il convincimento che la soppressione di quest'articolo (che è il primo articolo del presente progetto di Legge) aprirebbe un vuoto fatale all'ordine pubblico, epperciò non ha esitato a conservarlo.

« Se non che, dove accenna l'abuso del ministero e dei mezzi spirituali, ha soppresso le parole *in qualsiasi modo* perchè veramente nulla aggiungono al significato della disposizione della legge e con le troppo indeterminate loro latitudini potrebbero produrre non buoni effetti nella pratica applicazione. »

Tali, signori Senatori, furono i motivi, sul fondamento dei quali fu al vivo raccomandata l'adozione dell'articolo 216 del nuovo progetto del Codice Penale, di cui l'art. 1 di questo progetto di Legge è una testuale riproduzione, con un notevole miglioramento introdotto dalla Ca-

mera dei Deputati, del quale appresso favellerò.

E il Senato per due volte li approvò: dico per due volte, perchè oltre l'approvazione dei singoli articoli l'uno dopo l'altro, in occasione della discussione speciale dei medesimi, vi fu poi la votazione a ben notevole maggioranza, e quasi unanimità, del Senato sopra l'intiero Codice Penale in cui si contenevano. Due volte adunque avete di già approvato gli articoli stessi che oggi nuovamente si discutono, e li avete dichiarati immeritevoli di quelle odiose qualificazioni, di cui in questi giorni sono stati con tanta veemenza e compiacenza ricoperti.

Dopo tale approvazione, il mio predecessore presentò il progetto del Codice Penale alla Camera dei Deputati.

E nella Relazione, con cui lo accompagnò, oltre che riferisce tutta la discussione che aveva avuto luogo in Senato in occasione dei cennat-articoli, dopo i discorsi di molti onorevoli Se, natori, e tra gli altri dell'egregio Senatore Pescatore il quale esigeva provvedimenti ben più rigorosi, e che a malincuore finì per abbandonare le proprie proposte, egli stesso alla Camera diede ragione delle avvenute discussionii e per ottenere che l'altro ramo del Parlamento senza contrasto li accettasse, ecco in quali termini esprimevasi: « Questo articolo incontrò in Senato non lievi opposizioni che muovevano principalmente da che non fosse necessario, e si trovasse d'altro canto concepito in termini troppo vaghi e generici. Ma per quanto riguarda la *necessità, fatti dolorosi e frequentemente ri-*

petuti che altamente commossero la coscienza pubblica, e sono rimasti per difetto della Legge impuniti, non permettono di dubitarne.

L'onorevole Senatore Cadorna invece non ha dubitato qui di negare l' esistenza di questi fatti. Ma il Ministro della Giustizia mio predecessore, l'uomo la cui moderazione non permette che si sospetti che egli potesse guardare quesi fatti con una lente d'ingrandimento, fa fede che erano dolorosi e frequenti, e che erano rimasti impuniti; ed egli dichiarò che nella sua coscienza erasi sentito obbligato a presentare questi articoli al Senato, e dopo che il Senato li aveva approvati, a raccomandarli all'adozione della Camera.

Tale, o Signori, è la storia genuina e la *genesi* di questo articolo *primo,* di cui tanto si è parlato.

A questo punto mi si potrà domandare perchè il Ministero attuale non abbia aspettato che il Codice Penale venisse in discussione avanti il Parlamento, e siasi invece affrettato a presentare separatamente questi articoli sotto forma di Legge speciale.

Ma essendo l'ora alquanto inoltrata, e non volendo abusare della pazienza del Senato, prego l'onorevole signor Presidente di avvertirmi se io possa ancor per quest'oggi continuare.

Molti Senatori. A domani, a domani!

TORNATA DEL 4 MAGGIO

(Continuazione del discorso incominciato nella tornata di ieri.)

Signori Senatori.

Ieri, prendendo a favellare sul disegno di Legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni, promisi di seguire l'ordine stesso de' ragionamenti dell'oratore che mi aveva immediatamente preceduto, e perciò d'istituire un analitico esame del disegno stesso dal punto di vista prima *giuridico* e poi *politico*.

La discussione *giuridica* doveva anzi tutto mettere in chiaro la *genesi* delle disposizioni legislative che vi stanno innanzi, e specialmente del tanto contrastato e biasimato articolo 1°; poscia dimostrarne l'*intrinseca giustizia*, distinguendo il concetto *sostanziale de' principî* che l'informano dai dubbî e dalle controversie che possano dipendere dalla sua *forma*.

Ricercando la *genesi* di queste disposizioni di Legge, a me parve potervela additare, se non nella lettera precisa della Legge speciale

discussa ed approvata dal Parlamento Subalpino nel 1854, per quanto si riferisce al cennato articolo 1°, certamente però dalla *teorica* sui reati di *abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero*, affermata con meravigliosa esattezza in quella memorabile discussione, coll'assentimento dello stesso onorevole Senatore Cadorna, che oggi, se io non m'inganno, la ripudia e l'oppugna.

Senatore CADORNA C. Non è vero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È vero e lo dimostrerò.

Ricercai questa genesi negli articoli 268, 269, 270 del Codice penale del 1859 che tuttora regge la maggior parte dell'Italia nostra, e che fu opera preparata ed assentita da due grandi Ministri antesignani delle nostre libertà costituzionali, e fondatori della nazionale unità e grandezza: Camillo Cavour e Urbano Rattazzi.

La additai nelle altre Leggi speciali del 1860, e più specialmente nella Legge del 5 luglio di quell'anno, presentata dallo stesso conte di Cavour e dal Guardasigilli Cassinis al Parlamento Subalpino con tributo di larghi e liberali elogi per ottenere, come ottennero, l'approvazione e l'estensione al resto d'Italia di quelle medesime disposizioni di Legge, che oggi vengono qui così fieramente combattute.

Deplorai quindi, come un errore politico, che la Legge del 5 giugno 1871, quasi senza discussione accettata dal Parlamento in un momento di platonico entusiasmo e di rosee speranze, per l'avvenuto ingresso dell' Italia in Roma, nel modificare quei medesimi articoli del Co-

dice Penale e nel sopprimere alcuno di essi, con poca previdenza avesse prodotto nella nostra legislazione una grande lacuna, *andando troppo oltre,* secondo l' espressione a questo proposito usata dallo stesso mio onorevole predecessore, e che questa dannosa e funesta lacuna era stata avvertita, riconosciuta e confessata e (aggiungerò per debito di giustizia) tentata di riparare dalla stessa Amministrazione che precedette l'attuale. Fu infatti a tale scopo che nel progetto del nuovo Codice Penale s'introdussero gli articoli 216 e seguenti, i quali sono oggi pressochè letteralmente il progetto di Legge che avete sotto gli occhi; e per quanto riguarda l' articolo 1, esso è assolutamente identico all'articolo 216 testè citato, con una sola modificazione oggi introdotta dall' altro ramo del Parlamento in un senso ristrettivo e favorevole agli scrupoli ed ai dubbî degli oppositori.

A questo punto, o Signori, si presentava spontanea la domanda: Perchè l'attuale Amministrazione, avendo, mi si permetta il dirlo, ereditato questo progetto dalla precedente, perchè dunque dai fautori dell' antica vede fatto segno a vive opposizioni e biasimi l'opera sua?

Fu veramente una colpa l' aver presentato questi articoli all'esame ed all'approvazione del Parlamento, separandoli dal complesso del Codice Penale, sotto forma di Legge speciale e distinta?

La quale domanda può tradursi in quest' altra: Poichè una maggioranza dell'Ufficio Centrale del Senato, tuttochè la questione non fosse

più integra dopo il voto pronunciato dall'altro ramo del Parlamento, propose il rinvio indefinito di questi articoli di Legge alla discussione del Codice Penale; perchè il Ministero non ha aderito a questa mozione sospensiva?

Sento il debito di rispondere: e voi giudicherete se il Governo abbia rettamente operato.

Nelle condizioni in cui venne costituita la novella amministrazione, e nelle quali si trovava in Parlamento la grave e difficile opera della discussione del progetto del Codice Penale, fu ragione e necessità presentare e mantenere questi articoli sotto forma di Legge speciale, affrettandone l'approvazione.

Debbo aggiungere che un tal provvedimento non poteva ricevere l'interpretazione, come si è preteso di fare, di un atto di diffidenza e quasi di odiosità verso una classe sola di cittadini; imperocchè l'amministrazione precedente aveva già dato l'esempio, mentre esistevano interi Codici e progetti da sottoporsi all' esame del Parlamento, di separarne alcune parti per provvedere a bisogni che reputavano importanti dello Stato. Così fu fatto, dovete rammentarlo, distaccando dal progetto del Codice di Commercio il titolo delle *Società commerciali*, che fu presentato separatamente, ed approvato dal Senato: ed a chi avesse domandato: quale assoluta urgenza vi fosse di anticipare la discussione di questo titolo solo del Codice di Commercio, sarebbe stato facile rispondere assai più ragionevolmente del caso attuale, che urgenza vera non esisteva, anzi che non era immune da qualche pericolo quella

discussione perchè fosse necessario coordinare nell'intero Codice con le disposizioni generali regolatrici dei contratti commerciali quelle concernenti una specie particolare di contratti, cioè quelli di Società. Eppure, Signori, nessuno in quella occasione elevò la menoma osservazione, ed il Senato con benevolo favore esaminò e discusse quel titolo separato del Codice, e colla luce della sua dottrina lo migliorò e lo trasmise approvato all'altro ramo del Parlamento.

Noi stessi, o Signori, operammo egualmente, separando dal progetto del Codice Penale alcuni altri articoli riguardanti la *liberazione condizionale dei condannati*, benchè per una causa di urgenza parimente relativa; e questo altro progetto di Legge anche esso approvato dalla Camera trovasi in questo momento avanti al Senato. Allorchè, o Signori, si avverta la convenienza di ricolmare alcune lacune legislative, di soddisfare a bisogni riconosciuti dello Stato, e trattasi di anticipare un bene che sarebbe ritardato con aspettarsi laboriose ed ampie discussioni, ed il lungo e sistematico lavoro de'codici, credo che non debbasi biasimare un'amministrazione che si affretti a far esaminare e discutere sotto forma di leggi speciali codeste parti di un Codice intero, ma che invece le sian dovute lode e approvazione.

Vediamo ora, Signori, per quanto riguarda specialmente gli articoli concernenti i reati di abuso dei ministri dei culti, se le condizioni del paese, e sopra tutto i precedenti parlamentari, costituissero l'attuale Ministero nell'obbligo di curare che siffatte disposizioni, senza un inde-

finito ritardo, fossero convertite in Legge dello Stato, ed a tal fine sottoposte all'esame del Parlamento.

Sono presenti, o Signori, alla vostra memoria le gravi querele e lamentanze che si mossero non solo da organi rispettabili della stampa, ma altresì da uomini politici temperati ed imparziali, intorno all'indirizzo che erasi dato alla politica ecclesiastica sotto l'amministrazione che precedette l'attuale. Furono interpretati molti dei suoi atti, ed in ispecie le norme poco legali ammesse per la concessione dell'*exequatur* ai nuovi vescovi e del *placet* agli investiti dei beneficî minori, come pruove di debolezza e fin di secreta connivenza con coloro i quali offrivano al paese il triste spettacolo di una classe eccezionale di cittadini, che dimenticando di essere in faccia alla Legge dello Stato uguali a tutti gli altri, si arrogavano la balìa di non riconoscere gli ordini politici esistenti in Italia, ed in certa guisa di insorgere contro l'autorità dei plebisciti e la sovranità della nazione.

Numerosi abusi eransi introdotti, di cui quasi non vi è piccolo comune che non sia stato testimone, ed erasi invano reclamato riparo ed aiuto del Governo al povero basso clero prostrato sotto l'oppressione ferrea dei suoi capi gerarchici, ed obbligato a celare nel fondo del suo cuore come un delitto l'amore alla patria e alle sue istituzioni. Eppure dappertutto si ripeteva che il Governo era impotente, che Leggi speciali ed adeguate al bisogno non esistevano.

Ma queste censure, o Signori, si fecero strada in luogo più augusto e risuonarono nelle aule stesse del Parlamento.

Voi rammentate che nel 1875 ebbero luogo importanti e solenni interpellanze nella Camera dei Deputati indirizzate alla precedente Amministrazione da me stesso e dal mio amico Deputato La Porta: esse occuparono per molti giorni l'attenzione della Camera elettiva e del paese.

Una serie di interrogazioni furono allora da me indirizzate all'onorevole Guardasigilli mio predecessore, tra le quali rammenterò le seguenti:

« Quale condotta il Ministero intende serbare verso gli ecclesiastici, i quali non crederanno di potere accettare nella loro coscienza come obbligatorie le dottrine del Sillabo e della Infallibilità, allorchè i Vescovi per tali motivi li assoggettino a persecuzioni, privazioni di beneficî, rifiuto delle chiese, ed altri impedimenti nell'esercizio del loro ministero?

« Qual contegno intende tenere il Ministero, e quali disposizioni emanare, per reprimere gli abusi di ecclesiastici i quali, esercitando violenza sulla coscienza dei moribondi, tentino strappare ai medesimi ritrattazioni politiche, ed in difetto, pretendano ricusare ai medesimi la sepoltura ecclesiastica?

« Quali disposizioni intende emanare per reprimere e far cessare l'abuso d'imporre ai compratori dei beni una volta ecclesiastici segrete contrattazioni con la Chiesa, con cui si obbli-

ghino a restituire in determinate eventualità i beni od il prezzo, e talvolta con pagamento anticipato di alcune somme nell'atto della convenzione ottenuto con abuso dei mezzi spirituali. »

Altre interrogazioni riguardavano il sistema e la condotta che tenevasi nella concessione dell'*exequatur* e del *placet*.

Signori, non v' intratterrò rammentando la importante discussione che in quell' occasione ebbe luogo; a me importa soltanto di farvi conoscere alcune dichiarazioni che in quell'occasione vennero fatte dal Ministro Vigliani e dal Presidente del Consiglio onorevole Minghetti.

L'onorevole Vigliani, che aveva già rivolto alla magistratura una circolare in data del 15 febbraio 1875 per richiamare la sua attenzione sopra la repressione di questi ed altri abusi; che aveva ordinato di procedere contro coloro i quali diffondessero nello Stato tali pubblicazioni che venissero dall'estero o che partissero anche da una autorità irresponsabile; ed infatti è vero che nella sua circolare queste disposizioni si contenevano. Rammentò di aver fatto procedere in varî luoghi d'Italia contro la diffusione a stampa della lettera pastorale di monsignor Guibert, Arcivescovo di Parigi, la quale fu sequestrata e sottoposta a processo a Torino, a Milano ed anche in Roma.

La sorte dei vari procedimenti, diceva infine l'onorevole Ministro Vigliani, non fu eguale; ma credeva il Governo che per quanto riguardava questi ed altri abusi di persone ecclesiastiche, la Legge del 5 giugno 1871 aveva introdotto parecchie lacune nelle disposizioni del

Codice Penale, e perciò il Governo si trovava disarmato e privo di mezzi per provvedere efficacemente come gli interpellanti desideravano.

Su quelle interpellanze prima di passarsi ai voti l'onorevole Presidente del Consiglio chiese di favellare, e dopo avere tentato di giustificare il sistema e l'indirizzo serbato sino a quel tempo, così conchiudeva:

« Pure, Signori, io dichiaro che dal momento che l'opinione pubblica si è preoccupata di tale materia, e può credersi, fosse pure erroneamente, che in questo modo di procedere vi sia sotterfugio e si venga meno alla dignità del Governo, da questo momento sono il primo a dichiarare che bisognerà che il Governo stia sull'avviso, che sia più severo, che consenta in questa parte al sentimento generale (*bravo, bene, vivi segni d'approvazione*). Ma per fare questo il Governo non aveva bisogno di questa interpellanza; egli già molto più rigido fin dal giugno 1874 concesse minor numero di *exequatur* in confronto di quelli che prima aveva concessi.

« Questa era l'idea del Governo, la quale idea si congiunge, o Signori, con tre altri fatti rammentati nella seduta precedente: 1° l'istruzione data con circolare del Guardasigilli ai Procuratori del Re circa gli atti abusivi del clero; 2° *i nuovi articoli già proposti nel Codice Penale* (per reprimere codesti abusi); in 3° luogo finalmente la dimanda che fa l'onorevole mio Collega dell'istruzione pubblica di abolirsi l'articolo 242 della Legge sull'istruzione pubblica (che riguarda i seminari).

« Noi, Signori, non vogliamo lo Stato indifeso, ma crediamo che in questa parte bisogna seguire la legge la quale è insegnata dalla natura stessa e proclamata dalle scienze fisiche e morali, cioè usare il minimo dei mezzi necessari per ottenere il massimo effetto.

« Noi crediamo che bisogna tenersi in questa materia nei limiti di ciò che strettamente è rigorosamente è richiesto dalla difesa dei diritti dello Stato. Ma quanto a questi, Signori, state sicuri, che, partigiani della libertà come siamo, vigileremo sempre a mantenerla incolume, perchè crediamo che in ciò consista uno dei doveri precipui del Governo.

« Inoltre ho sentito in questi giorni parlare della Legge promessa dall'articolo 18 della Legge sulle Guarentigie. È evidente che questa Legge deve essere preparata e presentata. »

Tali, o Signori, furono le dichiarazioni fatte a nome dell'Amministrazione precedente in una solenne occasione avanti alla Camera. E questa allora approvò coi suoi voti un ordine del giorno proposto da uno degli amici del Ministero, che era così concepito: « La Camera, *prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero* intorno all'indirizzo della politica ecclesiastica, fidente che il Ministero applichi *con fermezza* a tutela dei diritti dello Stato le Leggi che ne governano le relazioni colla Chiesa, e che presenterà la Legge richiesta dall'art. 18 della Legge 13 maggio 1871, passa all'ordine del giorno ».

L'onor. Senatore Lampertico nella sua Relazione ha preso ad analizzare quest'ordine del

giorno e dice: Quali obblighi con esso imponeva la Camera all'amministrazione?

Di presentare solamente la Legge riservata dall'articolo 18 della Legge sulle Garantie, e nessun' altra.

In tutto il resto non vi è che l'approvazione del sistema della politica precedente.

Io gli domando scusa: è perfettamente contrario il significato di quell'ordine del giorno.

Esso comincia dal *prendere atto delle dichiarazioni* che il Ministero aveva fatto, e le conforta con un eccitamento ad adoperare fermezza per la tutela de'diritti dello Stato.

Ora, quali dichiarazioni aveva fatto il Ministro Guardasigilli, quali aveva aggiunte il Presidente del Consiglio?

Entrambi avevano parlato non solo della necessità di reprimere con mezzi legittimi gli abusi di una parte del clero, ma anche la loro intenzione di provvedere alle lacune della legislazione, provocando dal Parlamento l'approvazione di quegli articoli del Codice Penale, che nel momento in cui emanavasi quell'ordine del giorno già trovavansi innanzi al Senato, unico motivo per cui non potevasi invitare il Governo a farne una novella presentazione.

Sarebbe stato assurdo che l'ordine del giorno invitasse il Governo a presentare al Parlamento articoli di Legge che già si trovavano davanti ad esso e sottoposti al suo esame.

E quegli articoli sono identicamente gli stessi sui quali oggi siete chiamati a deliberare.

Dunque, i doveri imposti dalla Camera all'amministrazione, col prendere atto delle di-

chiarazioni ministeriali, furono questi: di promuovere ed affrettare la emanazione delle Leggi promesse, che, come si vede, erano due, cioè quella riservata dall'art. 18 della Legge del 13 maggio 1871 e l'approvazione di questi articoli del Codice Penale che si trovavano già sottoposti al giudizio del Parlamento: di correggere il sistema ambiguo e titubante seguìto fino allora nella politica ecclesiastica, e poichè dichiarava il Ministero stesso che si arrendeva alle esigenze della opinione pubblica, che aveva già cominciato e continuerebbe a rinvigorire la sua azione nella legittima tutela de' suoi diritti verso la Chiesa, l'ordine del giorno della Camera lo confortava a seguir codesta condotta.

Nè il Senato vorrà dimenticare che anche dopo quell'epoca ebbero luogo parecchi discorsi de' capi del partito moderato nei convegni elettorali, la cui usanza in Italia è con lodevole successo propagata.

E gli stessi onorevoli Sella e Minghetti parlando ai loro elettori, l'uno quasi biasimava la fiacchezza fino a quel tempo usata nella politica ecclesiastica, entrambi promettevano di ispirare al Governo su tale materia un indirizzo sempre più energico e vigoroso per rispondere ai voti ed ai bisogni del paese.

Egli è, signori Senatori, in tali condizioni che venne a costituirsi la nuova amministrazione. Quale era il suo dovere? Fin dal primo giorno, nel programma che l'on. Presidente del Consiglio espose innanzi al Parlamento, e più

tardi sviluppò a Stradella, egli annunziò di voler congiungere nella politica ecclesiastica queste due norme, che dovrebbero essere inseparabili: la fermezza e la giustizia; e fin d'allora egli prendeva impegno, per ciò che riguardava le Leggi da presentarsi e da discutersi, che proporrebbe anzitutto al Parlamento l'approvazione delle medesime due Leggi, la cui necessità era stata riconosciuta dagli stessi nostri antecessori, cioè una Legge per la repressione degli abusi del clero, e la Legge assai più importante sull'amministrazione e distribuzione della proprietà ecclesiastica.

Il Senato vorrà anche permettermi di rammentare (perchè è quistione di data che ha la sua importanza) in qual epoca la Legge attuale sia stata presentata alla Camera dei Deputati, per rispondere a coloro i quali si fanno la strana illusione di credere che la presentazione di questa Legge abbia suscitato una alzata di scudi nel partito clericale, ed un maggiore eccitamento nelle ultime agitazioni che si sono manifestate in Italia e fuori.

Ricordiamo le date.

Questo progetto fu dei primi presentati al Parlamento tosto che la nuova amministrazione fu costituita. La data della sua presentazione alla Camera risale niente meno che al maggio 1876; è dunque già trascorso un anno! E giova rammentare che la presentazione di questo progetto e la sua approvazione dalla Commissione della Camera, durante la scorsa Sessione, furono accolte con silenzio ed indifferenza non solo dal Vaticano, ma da tutto il

partito clericale europeo, il quale non si è risvegliato per muoverne protesta ed agitazione, se non negli ultimi mesi. Erano di già trascorsi quasi otto mesi, e nessun giornale del partito clericale se ne era occupato. Questa è la verità storica, questi sono i fatti. Continuò quel medesimo contegno silenzioso, che si era osservato per tutto il tempo in cui gli identici articoli si erano presentati al Senato, avevano formato oggetto della sua pubblica discussione, ed erano stati approvati e trasmessi, insieme al resto del Codice Penale, alla Camera dei Deputati. Chi ha mai protestato? In quale occasione? Dove sono stati gli indirizzi, le sottoscrizioni, le circolari? Nulla di tutto ciò. Lo stesso accadde sino alla fine del 1876.

Intanto la Camera dei Deputati scioglievasi, e, nella copia di gravi ed urgenti Leggi, che fu costretta in brevissimo tempo ad approvare, le era mancato il tempo e la possibilità di occuparsi di questo progetto.

Che fece il Ministero, e che doveva fare? Doveva anzitutto prendere consiglio dal risultato delle elezioni. E voi sapete, o Signori, quale fu il tema obbligato di tutti i manifesti elettorali di quanti candidati si presentavano, e, cosa singolare, non solo del partito progressista ed avanzato, ma anche dell'altro.

Tutti in ciò si accordavano che era tempo oramai di rinvigorire l'azione dello Stato nella politica ecclesiastica, che era tempo di finirla con quel sistema di fiacchezza il quale debilitava e quasi inviliva agli occhi del paese l'autorità della sovranità nazionale. Il risultato

delle elezioni venne a confermare il Ministero nei principî della sua politica. E del discorso pronunziato dal Capo augusto dello Stato furono introdotte quelle memorabili parole, che pronunciate dal suo labbro vennero accolte con plauso universale, e che a Voi rammenterò:

« Le libertà concesse nel nostro Regno alla Chiesa tanto largamente quanto in nessun altro Stato cattolico non possono essere applicate in modo che ne vengano offese le pubbliche libertà, e menomati i diritti della sovranità nazionale. Il mio Governo presenterà al vostro esame i provvedimenti necessari per dare efficacia alle riserve ed alle condizioni indicate nella stessa Legge che sanciva le franchigie ecclesiastiche. »

Che risposero i due rami del Parlamento alla parola augusta?

La Camera dei Deputati rispose in questi termini:

« Le parole che Vostra Maestà ha pronunciate ci annunciano, e noi le aspettiamo con impazienza, le proposte di Legge che avvalorino, con le necessarie riserve, le condizioni apposte alle libertà già sì largamente consentite alla Chiesa cattolica. »

Ed il Senato stesso mi sia permesso di rammentare in quali termini si espresse nel suo indirizzo. Declinò forse rispettosamente la discussione, e l'esame di queste speciali proposte di Legge? No, prese anzi l'impegno di discuterle e di esaminarle, come suole, secondo la intrinseca loro giustizia.

Il Senato rispose :

« Il problema arduo delle relazioni dello Stato colla Chiesa, fu da noi risoluto col principio fecondo della libertà.

« Se peraltro le prerogative dello Stato non si credessero abbastanza tutelate, il Senato *esaminerà le Leggi di complemento* che gli verranno proposte, non d'altro sollecito che di mantenere inviolato il principio della piena libertà di coscienza che è la pietra angolare del nostro diritto pubblico interno su questa materia. »

Dunque in quella solenne occasione il Senato non reputò prematura questa proposta di Legge; nè meritevole di rimandarsi alla discussione dei Codici; ma prese l'impegno morale in faccia al Capo Augusto dello Stato di discutere ed esaminare proposte speciali di Legge, le quali intendessero a quello scopo che era stato determinato chiaramente nel discorso della Corona. Certamente fece le sue riserve, ed alle medesime applaudisco anch'io, in favore del principio sacrosanto della libertà di coscienza, nè per fermo io stesso chiederei, nè darei un voto che offendesse codesto principio. Se noi c'inganniamo: se nel nostro progetto di Legge s'incontrasse alcuna disposizione che per avventura potesse ledere o compromettere questo inviolabile principio; ebbene, su questo terreno accettiamo la discussione. — Modifichiamo pure il progetto; introduciamo in esso quei correttivi i quali ci siano dimostrati necessarî; se noi a questi ci rifiuteremo, voi avrete il diritto di rigettare il progetto di Legge.

Ma, o Signori, si potrebbe comprendere, domando io, un semplice voto di aggiornamento e rinvio indefinito del progetto medesimo, come ve lo propone alla maggioranza di un sol voto il vostro Ufficio Centrale? È ciò in contraddizione alla solenne promessa da voi fatta alla nazione ed al Principe nella risposta al discorso della corona?

Noi, dunque, abbiam presentato questo ben modesto progetto di Legge; abbiamo consacrato i nostri studî ad apparecchiare l'altra proposta di Legge assai più ardua ed importante intorno al regolamento della proprietà ecclesiastica, ed abbiamo dichiarato che appena la Camera elettiva, aggravata di urgenti lavori, si sarebbe trovata in grado di occuparsene, ci affretteremo a presentarla.

Ecco a che si è ridotto finora nelle materie ecclesiastiche il nostro programma legislativo; niun' altra innovazione fu per un anno intero sottoposta all'esame del Parlamento. Può dirsi che ci siamo resi promotori ed esecutori di riforme che gli stessi precedenti Ministri avevano riconosciuto necessarie ed indispensabili, richieste dai bisogni e dai voti della nazione: le riforme stesse che la Camera dei Deputati aveva confortato il Governo ad attuare col suo ordine del giorno, del quale vi ho testè dato lettura.

Signori, si poteva fare di meno? Siete obbligati a rispondere che fino ad ora non abbiamo tentato nè proposto nulla di nuovo, nulla di originale, ci siamo tenuti nei limiti più moderati, più riservati, più angusti che fosse possibile.

Ma forse, se questo programma *legislativo* dell'attuale Amministrazione è evidentemente irreprensibile, vi sarà da biasimare il suo programma *amministrativo* intorno alla politica ecclesiastica?

Io non lo credo, o Signori, e mi è assai facile giustificarlo.

Noi abbiamo seguìto esattamente la via tracciata dalle deliberazioni del Parlamento e dal voto nazionale significato dal risultato delle ultime elezioni generali; la nostra politica ecclesiastica si riassume in queste due parole: « politica di legalità, politica di sincerità e fermezza. »

Abbiamo voluto, ed era nostro dovere, tenere alta l'autorità delle Leggi e delle Istituzioni dello Stato; vegliare alla loro custodia, difenderle da ogni palese od occulto attentato, senza persecuzioni, ma senza alimentare con una condotta del Governo oscillante e suscettiva di varia interpretazione, le lusinghe, fossero anche erronee, di segrete tolleranze e favori. Senza debolezza, senza transazioni o espedienti, soprattutto senza mai compromettere il prestigio e la dignità della nazionale sovranità.

Ma noi, o Signori, abbiamo scritto sulla nostra bandiera questa divisa: « Giustizia imparziale per tutti, e prima ancora per gli avversari dei presenti ordini politici d'Italia. » Questo reputammo il miglior mezzo per convertirli ed aprir loro gli occhi, quando per avventura fossero di buona fede nell'errore.

Per quanto riguarda il sistema degli *exe-*

quatur e dei *placet*, noi non potevamo approvare il sistema adottato dalle amministrazioni precedenti. Infatti la Legge riserbava unicamente al Re la collazione dei vescovati di regio patronato, e l'articolo 16 della Legge sulle Guarentigie ne faceva anch' esso espressa riserva dichiarando che, rispetto ai medesimi, nulla con quella legge era innovato al sistema anteriore.

Or bene, noi trovammo che per mezzo di transazioni e di espedienti si tollerava dalle precedenti amministrazioni che anche i Vescovati di Regio Patronato fossero occupati senza il concorso del Re nella nomina.

Noi a tale riguardo abbiamo adottato un temperamento, abbiamo voluto separare il passato dall'avvenire. Quanto a quei Vescovi i quali già si trovano in possesso (quantunque illegale) delle loro diocesi, vi esercitavano il loro ministero e già erano in mezzo ai fedeli; benchè saremmo stati nel diritto di espellerli, pure, usando della più grande moderazione, non l'abbiamo voluto, temendo di arrecare un troppo grave perturbamento. Allorchè si trattava di Vescovi di lodevole condotta, e che avevano saputo conquistarsi l'amore delle popolazioni in mezzo alle quali erano stati destinati, noi ci siamo contentati finora in parecchi casi che i medesimi facessero ossequio alle leggi ed all'autorità dello Stato, e non ostante la nomina ottenuta dal Pontefice presentassero la domanda di una nuova nomina direttamente al Re, e sul voto concorde del Consiglio di Stato, Sua Maestà rinnovò la nomina in virtù del suo diritto di Regio Patro-

nato, mantenendo così alta ed incolume la prerogativa della Corona e la dignità nazionale. Provvidi bensì acciò l'abuso non si rinnovasse nell'avvenire. Ed infatti essendo stati nell'ultimo Concistoro nominati dal Pontefice alcuni Vescovi le cui sedi sono di Regio Patronato, non solo ho impedito che assumessero in quelle diocesi le loro funzioni, ma ricorrendo ai mezzi legali con cui i patroni d'ogni specie tutelano i propri diritti, si è chiesto ai Tribunali l'annullamento di provviste avvenute in pregiudizio dei dritti della Corona ed in aperta opposizione al testo della stessa Legge delle Guarentigie.

Passando ora agli altri vescovadi che non sono di Regio Patronato, quantunque il Decreto del 1863 imponga ai Vescovi di presentare direttamente al Governo la domanda dell'*exequatur* accompagnata dalla Bolla originale di loro nomina; pure un gran numero di essi fino ad ora vi si erano ricusati, ovvero erano ricorsi a sotterfugi per eludere la legge, facendo richiedere l'*exequatur* dai Capitoli o dai Municipî. A fronte della Legge delle Guarentigie che ha abolito il vincolo dell'*exequatur* generalmente in tutte le altre materie ecclesiastiche fuorchè nella beneficiaria, come ha corrisposto la Curia papale a questa larghezza e generosità del Parlamento Italiano? Facendo insorgere i Vescovi contro l'autorità delle Leggi e delle nostre Istituzioni!

Ma noi non ammettemmo transazioni nè espedienti, non tollerammo che le domande ci venissero presentate da altri che dai Vescovi,

nè che supplisse il Capitolo o il Municipio al loro ribelle ed orgoglioso rifiuto; abbiamo ordinato che la Legge fosse scrupolosamente eseguita, e furono sistematicamente respinte tutte le domande ad essa non conformi.

Di più abbiamo trovato invalso un altro non men grave abuso. Nelle diocesi governate da Vescovi privi di *exequatur* e di civile riconoscimento, tutti quelli che dal Vescovo medesimo erano investiti di canonicati, parrocchie ed altri beneficî minori, presentavano le bolle al Procuratore Generale ed ottenevano il *placet* che è una specie di *exequatur* richiesto per questi beneficî minori. Ora, se è vera l'antica regola che niuno può trasmettere ad altri un diritto che non ha, come mai un Vescovo, che non era tale agli occhi del Governo civile, poteva esercitare giurisdizione e conferire ad altri beneficî anche con civile efficacia?

Desidero tuttavia, o Signori, di scusare il mio predecessore; egli si diceva confortato in codesto sistema dal parere di un Corpo consultivo interrogato in proposito.

Ma fin da che si costituì la nostra amministrazione, mi credei nel dovere di dichiarare esplicitamente con una circolare che un Vescovo non riconosciuto dallo Stato non potesse conseguire il *placet* alle sue Bolle colle quali conferisse beneficî minori.

Molti, o Signori, in questi ultimi tempi in Italia hanno manifestato qualche meraviglia del mutato consiglio della Curia pontificia, la quale ha finito per permettere ai Vescovi di cedere e sottomettersi alle Leggi dello Stato chiedendo

regolarmente l'*exequatur*, e ne hanno indagato il motivo.

Non vi era bisogno di andarlo a cercare: fu logica conseguenza del sistema adottato e con mano ferma applicato dal Governo. Finchè tutto il clero minore era provveduto dei proprî beneficî, non vi era che un sol uomo il quale facesse con nessun sacrifizio la figura del martire, era il Vescovo alla sua volta sovvenuto da una larga pensione dal Vaticano e dalla ricca fonte dell'obolo di S. Pietro. Ma dal giorno in cui gli investiti del clero inferiore si sono trovati nell'impossibilità di conseguire le loro prebende, perchè il Vescovo non era civilmente riconosciuto, naturalmente insorsero e fecero ressa intorno ai loro capi, facendo loro comprendere che un tale stato di cose non poteva a lungo durare, che era impossibile ai Vescovi persistere nella loro sistematica resistenza, in quella specie d'insurrezione morale contro le Leggi dello Stato. Che ne derivò, Signori? I Vescovi ebbero licenza di domandare l'*exequatur*, e mi scusi l'onorevole Mauri, egli diceva alcuni giorni sono che erano ventisette i Vescovi che avevano chiesto l'*exequatur*. No; rettificherò la cifra. Sono finora non meno di ottantuno i Vescovi che hanno chiesto l'*exequatur*. Egli inoltre suppose non esservene alcuno delle sedi di Sicilia: anche in questo è in errore; dalla Sicilia vennero altresì non poche domande, cominciando dall'Arcivescovo di Palermo. Il Ministero ha fatto istruire con piena imparzialità sopra tutte queste domande; e fino ad oggi oltre a trenta di questi Vescovi

hanno ottenuto l'*exequatur* e l'investimento delle loro temporalità.

Nè tacerò, Signori, che io mi trovo, con tutta quella parte dell'episcopato che ha fatto ossequio alle Leggi, in buone e regolari relazioni, perchè i Vescovi trovano costantemente giustizia pronta, imparziale ed anche benevola, nel Ministro dei culti, come tutti coloro che si rivolgono all'autorità protettrice dello Stato. Non vi è un solo tra essi, ne sono sicuro, che possa alzare la voce e muover lamento di aver invano invocato il presidio delle Leggi.

Abbiamo noi forse, o Signori, perseguitato la stampa clericale? Oibò! Ho sotto gli occhi alcune cifre eloquenti. Quanti sequestri a questa stampa intemperante e faziosa ebbero luogo nei varî anni a noi vicini? Nel 1874 furono non meno di 78. Nel 1875 furono 42. Quanti ne ebbero luogo nel 1876, compreso il 1° trimestre passato sotto la precedente Amministrazione? Non furono che 21. Del corrente anno 1877 è trascorso un trimestre, ed è stato il periodo della commozione più viva di questa stampa che si agita inquieta e che ha oltrepassato tutti i limiti; eppure in tutto questo trimestre non ebbero luogo che soli 3 sequestri. Dunque nessuno ha il diritto di rimproverarci di una politica irritante, aggressiva, o di persecuzione nelle materie ecclesiastiche.

Per quanto infine riguarda la persona augusta del Pontefice, nostro primo pensiero, dal giorno in cui la nuova Amministrazione si è costituita, è stato quello di vegliare acciò gli potesse venire assicurata massima libertà e piena indi-

pendenza nell'esercizio dell'alto suo ministero spirituale: ed il Senato forse rammenterà che spontaneo, non richiesto, tolsi occasione nell'altro ramo del Parlamento per fare una solenne dichiarazione circa le intenzioni del Ministero di rispettare, mantenere, ed eseguire lealmente e pienamente la Legge del 13 maggio 1871 sulle Garantie Pontificie.

Questa Legge, o Signori, siamo tutti d'accordo, non ha carattere internazionale, è una Legge d'ordine interno dello Stato Italiano.

Rammenterete che allorquando essa venne discussa, erasi proposto d'introdurvi un articolo inteso a vietare a qualsiasi Amministrazione di far divenire materia di convenzione internazionale qualunque disposizione di quella Legge. Il Parlamento reputò superfluo un simile divieto; tale fu l'accordo unanime di tutti gli uomini più autorevoli e delle varie parti politiche del Parlamento.

Tuttavia agli occhi nostri benchè quella non sia una Legge che impegni vincoli internazionali, è divenuta una delle Leggi fondamentali ed organiche del nostro paese, la sua osservanza non ha bisogno di essere raccomandata a trattati o ad ingerenze straniere, che noi gelosi della dignità nazionale sentiremmo il dovere di respingere energicamente. Essa è raccomandata a garantie ancor più sacre ed efficaci; è raccomandata alla fede liberale dell'Italia nuova e del suo Governo; è raccomandata alla lealtà ed all'onore della Nazione Italiana.

Ma, Signori, nessuno porrà in dubbio che da un altro canto l'Italia ha bisogno che co-

loro i quali hanno il carico e la responsabilità di reggerne il Governo non perdano mai di vista che il Pontefice, sovrano delle coscienze cattoliche, non deve che esercitare un ministero puramente spirituale, scevro da postume ambizioni di riconquista di un Regno terreno; che non si atteggi a pretendere di cingere di nuovo una corona, non contento della tiara; che non renda quella Legge del 13 maggio 1871 inconciliabile con l'assoluta indipendenza della volontà e della sovranità nazionale negli ordini civili e potitici, e con la pace e sicurezza dell'Italia.

Guidati da questi sentimenti in tutte le occasioni, ci siamo tenuti a debito di usare i maggiori riguardi alla persona del Pontefice ed a tutto ciò che potesse direttamente o indirettamente alla medesima riferirsi; lo abbiamo fatto talvolta resistendo ai desiderî di una parte del paese e dell'opinione politica del Parlamento.

Stuoli di pellegrini a migliaia sono venuti nelle mura di Roma, e da ogni angolo del mondo; e molte volte ci vennero non per compiere un atto religioso, ma coll'intenzione manifesta di fare una dimostrazione politica ostile all'Italia.

E non di rado presentarono al Pontefice indirizzi offensivi e provocanti contro il Governo Italiano. E ciò nondimeno voi sapete come da noi sono stati accolti. Hanno trovato piena sicurezza, noi abbiamo protette le loro persone, aggiungerò che talvolta hanno dovuto finanche

dal Governo ottenere ricetto ed essere sovvenuti in bisogni individuali.

Questa moderazione non si è smentita in una recente occasione, quando fu pronunziata una allocuzione, la quale commosse dolorosamente tutti gli amici d'Italia e della libertà, ed in cui si pretese porre apertamente agli occhi del mondo il doloroso dilemma che il Pontefice non possa mai essere se non nuovamente il sovrano temporale di Roma, od un prigioniero!

Io credo che non si potesse andare più oltre di un tale eccesso. Voi sapete quale sia stato il contegno del Ministero all'apparire di quell'allocuzione. Esso è stato variamente giudicato, ma noi siamo soddisfatti dell'approvazione che ha riportato dagli uomini di Stato e dagli organi della stampa più seria ed autorevole di Europa, e da coloro che meglio comprendono le condizioni politiche d'Italia e la vera dignità di un Governo. Non avevamo davanti a noi che un'alternativa. Potevamo impedire la riproduzione per le stampe di quell'allocuzione pontificia con due inconvenienti; di coprire tutta Italia di un'immensa rete di processi di stampa, il che repugnava coi principî liberali della nostra Amministrazione: ed inoltre di dar diritto ai nemici d'Italia di sostenere che se la persona del Pontefice non è prigioniera in Vaticano, vi fosse però prigioniera la sua parola, perchè al suo limitare vi ha un Governo che sequestra ed impedisce che le sue allocuzioni possano pervenire ai più remoti confini del mondo cattolico.

Noi abbiamo voluto evitare la possibilità di accuse simiglianti, ed abbiamo lasciata libera la stampa e la circolazione di quel documento. Il Ministero dichiarò di farlo perchè forte della sua fede all'unità ed alla libertà della patria, e della sua vigilanza contro le macchinazioni del partito clericale, reputava quella una propizia occasione per dare al mondo una solenne prova della coscienza che aveva il Governo Italiano della propria forza e dignità, e de' suoi sentimenti d'illimitata fiducia nel paese, lasciandolo liberamente pervenire sotto gli occhi del popolo italiano, ed abbandonandone l'apprezzamento al suo buon senso.

Così diportandoci, le istruzioni della nostra Circolare del 17 marzo sono ben lontane dall'avere violata la Legge. Io nulla imposi agli agenti del Pubblico Ministero. Richiesto da essi, come accade sovente in importanti occasioni, io mi rimisi alla loro discrezione e temperanza; essi eran liberi quanto all'esercizio dell'azione penale. Ma trattandosi di reati di apprezzamento, ne'quali secondo il criterio individuale di chi legge può ravvisarsi, oppur no, materia punibile, il Governo, invitato a dare le sue istruzioni e consigli, dichiarò che avrebbe consigliato di non procedere fuorchè contro coloro i quali, aggiungendo alle maledizioni che dal Vaticano si scagliavano all'Italia ed al suo Governo, ed alla provocazione d'ingerenze straniere, anche i loro malefici e criminosi commenti, incorressero manifestamente nelle sanzioni penali.

Tale è stata, o Signori, la nostra condotta

in sì grave circostanza; e sono dolente che l'onorevole Relatore del vostro Ufficio Centrale abbia preso occasione anche da ciò per lanciare un biasimo contro la nostra amministrazione, argomentando che le Leggi esistenti bastino e sieno di troppo, dappoichè neppure si erano lasciate eseguire nella pubblicazione dell'allocuzione pontificia, laonde si potesse considerare la nuova proposta di Legge come del tutto superflua, non richiesta da verun bisogno del paese.

No, onorevole Lampertico. Quando l'esempio del linguaggio di persona irresponsabile può servire di pericoloso eccitamento ad una parte del clero e dell'episcopato, allora sorge ancora più che non lo fosse precedentemente il bisogno di armare il paese dei mezzi di difesa. Chi non vede questa necessità ha la lente della passione sugli occhi; ed io mi conforto del biasimo dell'onorevole Lampertico quando in una lettera che in uno di questi ultimi giorni mi indirizzava uno dei più grandi uomini di Stato dell'Inghilterra, il Gladstone, ebbi a leggere queste parole:

« È impossibile che in Italia si trovino uomini di Stato, che non comprendano l'assurdità di estendere a tutto l'episcopato ed al clero un sistema di riguardi e di tolleranza, che altissime considerazioni politiche possono consigliare verso una persona sola, la persona del Pontefice (*Bene*). »

Conchiudendo, o Signori, la nostra politica ecclesiastica, mi sia permesso affermarlo, è stata perfettamente corretta, condotta con fermezza

senza persecuzioni, con moderazione senza debolezza, senza lasciar conculcare l'autorità delle Leggi.

Dunque non siamo noi che abbiamo provocato questa recente levata di scudi del partito clericale. Non col nostro programma legislativo, che come avete veduto finora fu assai modesto e non si discostava dalle orme de' nostri predecessori. Non col programma amministrativo del quale vi ho delineato i tratti principali.

A dire il vero, le sottoscrizioni, gli indirizzi, le proteste, questo agitarsi straordinario, il linguaggio provocante ed eccessivo della stampa clericale quando infierirono? Negli ultimi tre mesi; ma quale è la data in cui la maggioranza dell'Ufficio Centrale adottò le sue conclusioni contrarie alla nostra proposta di Legge, del che si menò grande baldoria? A poca distanza dal 3 febbraio. Sono presso a poco tre mesi. E non si comprende, o Signori, che quando il partito clericale ostile all'Italia ha potuto accorgersi, che non potendo fare assegnamento sulla persona augusta del Re, il quale aveva già dovuto autorizzare il suo Ministero a presentare al Parlamento l'attuale disegno di Legge, nè fare assegnamento sulla Camera dei Deputati che già lo aveva approvato, benchè ivi tra gli oppositori molti fossero che trovavano le nostre proposte troppo blande ed insufficienti, potesse però farsi violenza sugli scrupoli e titubanze che si manifestavano nel seno di questo alto Consesso, abbia raddoppiato di temerità e di operose ed

incessanti manifestazioni nella speranza di usar pressione sul Senato, dimenticando quali sieno le tradizioni ed i principî che lo ispirano, e che, ne son certo, non potranno mai rimanere smentiti? Ecco il segreto delle accresciute ultime agitazioni esterne ed interne, che in questi ultimi giorni si sono rese minacciose ed intollerabili.

Al postutto voi domanderete: Perchè il Ministero non aderisce ad aspettare che venga in discussione il Codice Penale? La mozione dilatoria e sospensiva della maggioranza dell' Ufficio Centrale perchè non si è accettata evitando un dissenso fra le due Assemblee legislative?

Quanto a quest'ultimo timore, o Signori, si avverta che il disaccordo esisterebbe non meno grave nel fatto solo che una Legge, riconosciuta opportuna, necessaria e giusta dalla Camera dei Deputati, tale non fosse riguardata dal Senato e fosse rimandata a tempo indefinito.

Ma siate giusti, ed esaminate freddamente se il Ministero poteva in alcuna guisa acconciarsi alla proposta sospensiva.

Primamente io non so comprendere, e protesto che non ho potuto assolutamente rimanere persuaso di una sola delle ragioni addotte nella elaborata Relazione della maggioranza dell'Ufficio Centrale, quale differenza possa passare tra l'approvazione di queste disposizioni legislative come il capitolo di un Codice Penale, ovvero sotto forma di Legge speciale.

Voi non ignorate che non è questa la sola parte del progetto del Codice Penale che si è pre-

sentata al Parlamento per esserne separatamente approvata; come già dissi, ve ne ha anche qualche altra.

È inammessibile perciò ogni interpretazione di diffidenza, d'odiosità contro il clero che si è preteso immaginare.

D'altronde, se si trattasse di disposizioni le quali per avventura incontrassero obbiezioni secondarie nell'ordine della semplice convenienza, potrebbero le medesime a miglior tempo essere esaminate, rivedute e quindi congiunte al resto di un Codice.

Ma se non tutto quello che l'onorevole Cadorna ha obbiettato intorno a questo progetto di Legge, ma anche solo una menoma parte ne avesse sussistenza; se queste disposizioni fossero intrinsecamente ingiuste, incompatibili coi principî morali e liberali e col diritto pubblico del paese; io domanderei: è serio che io debba aderire a far rimandare somiglianti articoli di legge al Codice Penale? Il solo risultamento logico, che può comprendersi dopo tanti giorni di discussione in Senato, non potrebbe essere che quello del rigetto. Passate alla discussione degli articoli, tentate di emendarli e migliorarli; se non vi riuscirete, rigettateli. Ogni uomo di sano criterio così farebbe; un voto diverso apparirebbe poco conveniente al decoro ed all'alta dignità di questo eminente Consesso.

Una seconda osservazione. Si può con certezza presagire vicina l'approvazione del nuovo Codice Penale? Se ciò fosse, allora una differenza di tempo si ridurrebbe ad un lieve in-

dugio ed il Governo vi si potrebbe rassegnare. Mi permetta il Senato che in questa parte rivendichi a me stesso, per la personale esperienza, che ho comune con tanti degli illustri membri di questo eminente Consesso, il diritto di giudicare della probabilità che questo Codice Penale, beneficio da tanti anni reclamato dall'Italia, possa essere una conquista vicina o lontana.

Basta per sè un fatto solo: egli è fin dal 1862 che questo voto in Italia si è vivamente manifestato, e nel 1866 si fu sul punto di conseguire siffatto benefizio allorchè ebbi l'onore, usando della iniziativa parlamentare, di proporre alla Camera dei Deputati l'abolizione della pena capitale e la introduzione dell'unico Codice Penale del 1859 anche in Toscana come in tutto il Regno.

Voi rammentate che la Camera dei Deputati a grande maggioranza votò l'abolizione della pena di morte, ed estese quell'unico Codice Penale a tutta Italia. Ma questo alto Consesso, mosso da scrupoli che in quistione così ardua ed importante sono sempre rispettabili, credè altrimenti, e pronunciò un voto contrario; e da quel momento parve divenuto impossibile che questo benefizio dell'unità del Codice Penale in Italia si conseguisse.

Si fece luogo a molti studi con l'opera di dotte Commissioni; molti progetti si succedettero. Nel 1875 pareva nuovamente vicino il momento in cui l'Italia dovesse raggiungere codesta meta.

Il Senato discusse con grande pazienza e sa-

pienza, articolo per articolo, l'intiero progetto di un nuovo Codice Penale, col concorso operoso ed incessante del mio benemerito predecessore, lo approvò interamente e lo trasmise all'altro ramo del Parlamento.

Voi sapete quello che avvenne; nella Camera elettiva primamente questo progetto r - mase per sette od otto mesi nello stato di studio presso una Commissione parlamentare; quando poi la Commissione lo ebbe esaminato, cominciò col trovarsi unanime, salva l'astensione d'un sol membro, nel voto dell'abolizione della pena di morte; era già troppo per far dileguare ogni speranza di accordo.

Venuta la nuova amministrazione, non poteva essere forzata ad accettare un Codice che essa non aveva preparato. Fu riveduto da una numerosa e dotta Commissione, per attestare la mia diffidenza verso me stesso ed i miei sentimenti di ossequio al Senato: ed essa si dichiarò pure all'unanimità favorevole all' abolizione della pena di morte; quindi fu presentato alla Camera; questa si sciolse senza aver avuto tempo di esaminarlo.

Ed ora, dopo nuovi studi e modificazioni, trovasi da me presentato alla nuova legislatura il solo Primo Libro, udiste, il solo Primo Libro del Codice medesimo.

Nominata una nuova Commissione parlamentare di 15 membri, questa del pari si è trovata unanime nel voto dell'abolizione della pena di morte. Nuovo disinganno per coloro che reputano facile l'accordo tra le due Assemblee, e l'adozione del nuovo Codice.

Nel rimanente scorcio della presente sessione, anche il solo primo libro si potrà esso sicuramente discutere ed approvare? Io lo desidero, e dal mio canto farò tutti i miei sforzi perchè ciò avvenga presso la Camera dei Deputati, e sarei lietissimo di poterlo sottoporre all' assennata vostra discussione; ma vi ha forse alcuno che si lusinghi che anche il Senato possa approvarlo nel breve tempo che rimane di questa sessione? D'altronde i tanti e così sapienti magistrati di che questo Consesso si onora, vorranno adottare il primo libro del Codice Penale in qualunque forma esso venga approvato dalla Camera dei Deputati, senza trovarvi un solo desiderio da esprimere, una sola correzione od emendamento da introdurre, donde sorgerebbe la necessità di un secondo rinvio alla Camera dei Deputati?

Ma non basta. — Chi di voi, o Signori, può farsi garante che la maggioranza del Senato finirà per trovarsi consenziente colla Camera dei Deputati nella quistione fondamentale dell'abolizione della pena di morte? E se questo non accadrà, non sarà detto addio a tutte le speranze di un Codice Penale unico, che in tal caso disgraziatamente in Italia vedrebbero forse soltanto i figli nostri?

Ed infine, quand'anche quest'accordo fortunato si stabilisse, non rimarrebbe sempre la lunga e faticosa discussione del Libro Secondo?

Dunque, o Signori, siate imparziali. — Il rimandare questi articoli alla approvazione del Codice Penale significa rimandarli ad un'epoca così incerta ed indefinita, che nessuno potrebbe

indicarla, ed anzi ad un'epoca che potrebbe ancora per moltissimi anni essere aspettata, laddove il dissentimento delle due Assemblee cadesse sull'accennata questione fondamentale.

Un'ultima considerazione ancora, e più non insisterò su questo punto.

Io comprenderei la proposta che vi si fa di rinviare questa disposizione di Legge al Codice Penale, se l'Italia oggi non avesse in vigore alcun Codice Penale.

Così nell'Emilia questi articoli furono pubblicati nel 1860 mentre non vi era alcun Codice Penale, ma sussisteva ancora il vecchio Regolamento Gregoriano. Invece, o Signori, noi abbiamo in vigore il nostro Codice Penale del 1859 in tutta Italia, meno nella Toscana che ha il suo proprio. Questo Codice Penale nel libro secondo, sotto il capo che porta per titolo « *Della ribellione, della disobbedienza e della resistenza agli atti della pubblica autorità* » ha la sezione sesta in cui si contengono gli articoli 268, 269 e 270 con questa precisa ed identica epigrafe: « *Degli abusi dei ministri dei culti nell' esercizio delle loro funzioni* ». Di che si tratta dunque? Codesti articoli sono stati alterati con la Legge del 5 giugno 1871, ed in questo avviso, deplorando un tal fatto, consentiva anche l'Amministrazione precedente, e con essa consentiva l' egregio vostro Relatore del 1875 sul Codice Penale, ed altresì l'intera vostra Commissione e l'on. magistrato (Senatore Eula) che intervenne come Regio Commissario. Tutti convennero che quegli articoli erano stati improvvidamente alterati. Oggi perciò non si tratta

che di meglio compilare e ristabilire gli articoli 268, 269 e 270 nel vigente Codice Penale. Non si vogliono ristabilire nei termini in cui erano prima formolati? Io non difendo l'antica loro locuzione, ma ristabiliamo la sostanza delle loro disposizioni, correggendo la Legge speciale del 5 giugno 1871 con una Legge parimenti speciale, che è questa che oggi vien sottoposta alla vostra deliberazione.

Ma quale sarà l'effetto della approvazione di questa Legge? Che avrete collocato codeste disposizioni nel vigente Codice Penale, che esiste ed è in pieno vigore, invece di aspettare l'evento del futuro ed incerto Codice Penale italiano. E nel Codice attuale del 1859 i tre articoli che oggi vi si contengono sui reati dei ministri dei culti ne rimarranno implicitamente abrogati in forza delle disposizioni preliminari premesse al Codice Civile circa all'abrogazione delle Leggi, che quante volte cioè sopra una materia si pubblichi una Legge nuova che la regoli intera, la Legge anteriore sulla materia stessa s'intende abrogata e divenuta senza effetto.

Dunque voi non farete che togliere dal Codice vigente alcuni dei suoi articoli oggi esistenti e surrogare ad essi gli altri articoli che ora state esaminando.

Ed allora non si riducono ad una vera vanità le tante obbiezioni dell'onorevole Lampertico? In un Codice Penale, egli dice, trovansi contemplate ben altre materie; vi si tratta degli abusi dei magistrati, dei pubblici

funzionari, degli avvocati, e di altre speciali classi di cittadini.

Ebbene, onorevole Lampertico, forse non esistono nel vigente Codice Penale le disposizioni repressive riguardanti tutte queste materie? Dunque se la coesistenza di queste altre disposizioni abbia a considerarsi come un temperamento ed un correttivo degli articoli che ora si tratta di approvare, questo temperamento e questo correttivo non mancano anche nel vigente Codice Penale.

Egli aggiunge che in un Codice Penale son determinati i casi di applicazione delle circostanze attenuanti e veggonsi altre disposizioni generali; ebbene, tali disposizioni già si trovano del pari nel Codice in vigore.

Pertanto non appaiono in verun modo accettabili i motivi pei quali oggi si vorrebbe rimandare la discussione e la adozione dei singoli articoli di questo progetto ad un tempo remoto, incerto, indefinibile, anzichè provvedere ora come giustizia esige, e pronunciando ciascuno dei membri di quest' assemblea sull'attuale progetto di Legge liberamente secondo i propri convincimenti.

Prego il signor Presidente a volermi accordare qualche minuto di riposo.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli ha facoltà di riposare.

(La seduta è sospesa per dieci minuti)

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.

L'onor. Ministro Guardasigilli ha facoltà di continuare il suo discorso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori! Dimostrata la *genesi* del presente disegno di Legge, e sopra tutto del suo primo articolo; giustificato il Ministero per aver presentato queste disposizioni all'approvazione del Parlamento sotto forma di Legge separata e distinta dal resto del progetto del Codice Penale; ora dobbiamo passare ad esaminarne la *intrinseca giustizia*, imperocchè siam certamente di accordo che Leggi ingiuste non debbano nè ora nè in appresso meritare l'approvazione della Camera elettiva e del Senato italiano.

In questa discussione noi separeremo l'estimazione della *sostanza* delle disposizioni dell'art. 1 dalle censure riguardanti la sua *forma* cioè le *espressioni* in esso adoperate.

Per ora io comincio dallo esaminarne il concetto sostanziale e spero giustificarlo completamente.

Anche i ragionamenti avversarî riassunti nell'ultima orazione dell'on. Senatore Cadorna hanno impugnato il contenuto di questo articolo per la sua SOSTANZA e nella sua FORMA.

Per la *sostanza,* sostenendo essere il medesimo inconciliabile coi principî di libertà *comune* e coi principî di libertà *religiosa* professati nell'odierno diritto pubblico dello Stato.

Quanto alla *forma*, egli la trova vaga, difettosa, riprovata dalla scienza regolatrice della penalità, ed ha compianto la sorte dei giudici e giurati che fossero posti nella dura necessità di applicarla.

Tali sono in complesso le censure, e non credo di averne attenuato il valore.

Vediamo anzitutto se possa sostenersi l' obbiezione, colla quale si pretende rappresentare inconciliabile la disposizione di questo articolo coi principî della libertà costituzionale italiana.

L'onor. Senatore Cadorna ha creduto di addurvene tre dimostrazioni, benchè la terza egli abbia introdotta in quella che chiama parte politica del suo discorso.

Egli crede primamente che questa Legge non possa chiamarsi soltanto speciale, ma legge veramente di sua natura *eccezionale*, perchè nega ad una sola classe di cittadini una libertà garantita a tutti gli altri.

In secondo luogo egli reputa codeste disposizioni di carattere *eccezionale* ed aberranti dai principî, perchè ne'fatti da punirsi non si richieda l'*estremo della pubblicità*.

In terzo ed ultimo luogo egli crede che questa disposizione mal si concilî coi concetti di libertà larga, generosa, inoffensiva che abbiamo ereditato dalla nostra pacifica rivoluzione e che ne è la gloriosa caratteristica.

Quanto al primo argomento, non credo dovermi trattenere su di esso che per un sol momento, perchè ieri ebbi già a dirne abbastanza per rispondervi anticipatamente.

Invero mi basta di opporre alla teorica attuale del Senatore Cadorna la teorica del Deputato Cadorna del 1854.

Giudichi ognuno del confronto delle due teoriche, se una non sia la confutazione dell'altra.

Allora egli diceva che non è una Legge di eccezione quella la quale imponga dei doveri speciali, o divieti speciali che ad essi corrispondano, ad una sola classe di cittadini, e lo diceva appunto dei ministri del culto, imperocchè egli riconosceva che anche essi nelle relazioni della vita comune e privata godono ed hanno diritto di godere tutte le libertà di cui parimenti godono tutti gli altri cittadini. Quando però esercitano il loro alto apostolato, quando indossano la divisa sacerdotale, e parlano alle moltitudini non la parola dell' uomo, ma la parola di Dio, in quei momenti, per la straordinaria autorità che essi possono esercitare e per la spinta peculiare che può indurli a servirsi di mezzi spirituali e religiosi onde raggiungere lo scopo politico di offendere le Leggi e le Istituzioni dello Stato; la Legge penale, che reprima tali atti, non è una Legge di eccezione. È l'applicazione de' principî del diritto comune, perchè simiglianti attentati nel resto dei cittadini non possono nè concepirsi nè conseguentemente punirsi.

Invece lo stesso Senatore Cadorna oggidì sostiene essere questa una Legge di eccezione, e perciò ripugnante ed incompatibile coi sani principî della libertà costituzionale, perchè proibisce ad una parte sola dei cittadini ciò che è lasciato libero a tutti gli altri. E conclude, facendo eco alla proposizione anteriormente sostenuta dal Senatore Linati, esser le Leggi eccezionali ingiuste ed immorali, perchè proibiscono ad una parte di cittadini ciò che agli altri è permesso.

Io nulla aggiungerò alle solide ragioni che il Deputato Cadorna opponeva a queste argomentazioni nel 1854. Preferisco di accettare la sua teorica e di contrapporla a' miei odierni avversari per la difesa dell'articolo 1° di questo progetto in tutto ciò che si riferisca alla prima delle accennate tre obbiezioni.

L'on. Senatore Cadorna maggiormente s'intrattiene sopra un altro argomento. Egli dice: esaminate attentamente il tenore dell' articolo 1°. In esso non si richiede espressamente la condizione della *pubblicità* come quella che debba accompagnare l'abuso punibile de' ministri de' culti. Ed afferma che con ciò si sarebbe macchiata la nostra legislazione introducendovi una Legge di eccezione, perchè contraria ad un principio di diritto penale che egli venne in questi precisi termini formolando: Che senza l'elemento della pubblicità non possono esistere reati consistenti in parole, scritti, discorsi, quando sono scevri di violenza o di frode, ma debbano i cittadini rimanere affatto liberi ed impuniti.

Senatore CADORNA C. Privati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siamo d'accordo che si disputa dell'elemento della *pubblicità*.

Diceva in sostanza l'onorevole Cadorna che quando si tolga la condizione della pubblicità, sia principio di diritto criminale che tutti gli scritti, tutti i discorsi, tutte le parole non possano incriminarsi, ove non contengano violenza o frode, e che debbano rimanere neces-

sariamente nel campo della libertà lecita, inaccessibile ai divieti ed alla repressione dello Stato, inaccessibile alle sanzioni penali.

Egli confortava tale principio con parecchi esempi. Esaminava l'articolo 468 del Codice Penale, dove si parla della provocazione a commettere reati; e faceva notare che nel medesimo si richiede come condizione necessaria che i discorsi siansi tenuti in adunanze o luoghi *pubblici,* o gli scritti siano stati affissi, sparsi o distribuiti *al pubblico.* Quindi rammentava il tenore dell' articolo 471 che poco appresso gli succede, in cui è scritto: « Ogni altro *pubblico* discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che sieno di natura da eccitare lo sprezzo od il malcontento contro la sacra persona del Re o le persone della Reale famiglia, o contro le Istituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino. ecc. ». Ed egli crede che in questo articolo 471 ognuna delle azioni incriminate debba essere accompagnata dalla condizione della *pubblicità.* Nessun reato, egli diceva, si troverà mai in tutto il sistema del Codice Penale, che si commetta a parole, o con scritti, quando non vi sia frode o violenza, che non sia accompagnato dalla condizione della pubblicità. Finalmente, egli conchiudeva, non esservi nel Codice Penale disposizione veruna la quale possa contraddire a questa regola.

Senatore CADORNA C. Ho detto contro le Leggi e le Istituzioni dello Stato.

PRESIDENTE. Prego a non interrompere l'oratore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Seguirò l'onorevole Senatore Cadorna anche in quest'altro campo.

Confesso, o Signori, di aver udito invocare un principio di diritto penale non solo a me sconosciuto, ma sconosciuto ai maestri di questa scienza; e pur troppo, dopo aver io versato per trent'anni nell'insegnamento, mi sento umiliato di dover apprendere una massima di legislazione penale, della cui esistenza non ho mai sospettato.

Come, ho detto a me stesso, non vi sono nel Codice Penale reati di parole o di scritti senza il carattere della *pubblicità*, e nondimeno incriminati e puniti?

Certamente la pubblicità può e deve essere una circostanza aggravante pel maggior danno che accompagna la lesione del diritto, ma il diritto può essere leso, ed il danno può essere arrecato anche senza la condizione della pubblicità. Ed allora, che altro manca al concetto essenziale di un reato? Quando vi è il dolo o l'intenzione, e quando vi è l'effetto dannoso, secondo i più elementari principî di diritto penale, nulla manca perchè vi sia quanto è necessario a costituire il reato.

Ora io domando: non esistono forse disposizioni nel Codice Penale, che puniscano le ingiurie contro chiunque, anche non pubbliche? Basta citare gli articoli 570 e seguenti del Codice Penale, giacchè mi pare che le denega-

zioni dell'onor. Senatore Cadorna mi impongano quest'obbligo.

L'art. 570 comincia dal punire i discorsi tenuti in pubbliche riunioni, o alla presenza di due o più persone in luoghi pubblici, con cui vengono ad imputarsi a qualcheduno fatti determinati lesivi dell'onore e della reputazione, ecc., che costituiscono la diffamazione.

L'art. 572 punisce ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva profferita in pubblico.

L'art. 573 egualmente contempla le imputazioni e le ingiurie pubbliche.

Ma infine l'art. 583 è concepito in questi termini:

« Tutte le ingiurie o verbali, o commesse con fatti, con scritti, o in altro modo *qualunque* (e questi sono appunto gli atti) che *non avranno il carattere di pubblicità* di cui negli articoli precedenti, saranno punite, ecc. »

Senatore CADORNA C. Ma qui si tratta sempre di ingiurie contro individui.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Potrei contraddire anche ciò, perchè l'articolo non fa distinzioni; l'ingiuria s'intende contro chiunque. Del resto se l'ingiuria può offendere il privato individuo, tanto più può offendere coloro i quali rappresentano lo Stato ed il Governo.

Senatore CADORNA C. Non era questo che....

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cadorna potrà parlare quando verrà di nuovo il suo turno, ora non posso permettergli di interrompere il discorso dell'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dimostrerò

sino all'evidenza all'on. Senatore Cadorna che egli è caduto in un errore di diritto penale; non vi è alcuno infallibile a questo mondo, ed io non credo che egli solo vorrà aspirare al privilegio dell'infallibilità.

(*Ilarità.*)

Poichè egli pretende doversi sempre richiedere la condizione della *pubblicità* quando non si tratti di ingiuria a privati, io gli rammenterò le disposizioni degli articoli 258, 259 e 260 del Codice Penale, i quali contemplano gli oltraggi fatti ai pubblici ufficiali dell'ordine giudiziario od amministrativo per fatti relativi al loro ufficio, o in dipendenza dell'esercizio del loro ufficio.

Ora, questi articoli non impongono la condizione della *pubblicità* come elemento costitutivo del reato, e niuno ignora la giurisprudenza costante e pacifica la quale ha dichiarato che simili oltraggi sono punibili anche senza il carattere della pubblicità.

Ed in vero se un litigante penetra nel segreto del gabinetto di un magistrato, ed in vendetta della sentenza da questi pronunziata, lo colma d'ingiurie e di contumelie, sarei curioso di sentire in qual modo l'onorevole Senatore Cadorna giustificherebbe codesto fatto, e sol perchè non accompagnato dal carattere di pubblicità, lo vorrebbe collocato nel campo della libertà lecita, senza possibilità d'incriminarlo e di punirlo.

Non basta; poichè egli ha specialmente parlato dell'art. 471, sia anche a me concesso di analizzarlo. Il testo di questo articolo ebbe la

sua interpretazione dalla giurisprudenza la quale esclude che sia sempre necessaria la condizione della *pubblicità*. Ho detto il testo e permettetemi di leggerlo: « Ogni altro *pubblico* discorso (si noti che il *pubblico* riguarda solamente il discorso) come pure gli *altri scritti* o *fatti* non compresi negli articoli precedenti ecc. » Si avverta che qui trattandosi di *scritti* o *fatti* più non si richiede la condizione della *pubblicità*, anzi si vuole che qualunque scritto o qualunque fatto non compreso negli articoli precedenti che richiedono la condizione della pubblicità, resti incriminato e cada sotto la sanzione penale di questo articolo.

Dunque uno scritto od un fatto, ancorchè non accompagnato dal carattere della *pubblicità*, che produca le conseguenze di eccitare allo sprezzo od al malcontento contro la sacra persona del Re o le persone della Reale Famiglia, o le Istituzioni Costituzionali, trovasi già nelle nostre Leggi punito.

Inoltre questo articolo con qualche lieve modificazione era riprodotto e desunto dal più antico Codice Penale Sardo del 1839 ove portava il numero 200, ed era così concepito:

« Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi nell'articolo precedente, diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Re o le persone della Famiglia Reale, o contro il Governo, sarà punito colla reclusione, o colla relegazione, o col carcere, o col confino, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato. »

Nell'art. 471 del Codice del 1859 alla frase *il Governo* fu sostituita quella delle *Istituzioni Costituzionali;* ed alle pene abbastanza severe per simile reato della reclusione e della relegazione, fu sostituita la pena del carcere o la multa; fuori di queste differenze non ve ne ha altra.

Si presentò più volte la questione ai Tribunali sotto l'impero del Codice del 1839, se nell'articolo 200 la parola *pubblica*, cioè la condizione della *pubblicità*, fosse necessaria ed applicabile non solamente ai *discorsi,* ma si richiedesse benanche in ogni altra specie di *scritti* o *fatti.*

Non sarebbe conveniente alla dignità di questo luogo invocare sentenze di giurisdizioni inferiori, ma chieggo licenza di citarne una sola di magistratura suprema che ha molta relazione con questa questione.

La sentenza è della Corte di Cassazione di Torino, del 7 marzo 1856, pronunciata sotto la presidenza di quell'insigne magistrato che fu Giuseppe Siccardi, il cui nome sarà certamente venerato dallo stesso Senatore Cadorna mio contraddittore.

Ecco di che si trattava:

Era tratto a giudizio certo Mensio, parroco di Verres; la massima stabilita dalla Cassazione di Torino fu questa:

« Per giudicare se in un atto possa esservi l'eccitamento allo sprezzo ed al malcontento nei termini dell'articolo 200, non deve considerarsi l'atto nella sola relazione di fatto privato, ma deve cercarsene la intrinseca natura,

lo scopo, la causa impellente, la qualità delle persone, ecc.

« Quindi se un parroco ricusò di ammettere come padrino ad un battesimo chi come pubblico uffiziale prese parte all' esecuzione della Legge 29 maggio 1855 (quella della soppressione dei conventi), mal si considererebbe il fatto della Sezione di accusa sotto il solo aspetto di un semplice diniego di un diritto individuale, ma cadrebbe sotto la sanzione dell' art. 200.

E nel ragionamento consideravasi : « Attesochè risulta come l'imputato Mensio ebbe per ben due volte, in occasione di richieste di battesimo, a ricusare per padrini uomini rivestiti di pubblica autorità, pel solo motivo che essi avessero prestato il loro concorso agli atti di presa di possesso del convento di Verres, in esecuzione della Legge del 29 maggio 1855, rifiuto questo che, pel concorde deposto dei testimonî escussi, avrebbe sollevata l' indignazione universale, arrecato scandalo indistintamente ad ogni classe di persone, e gittato i semi di più acerbe dissensioni e di gravissimi disordini; ed è manifesto che fatti consimili, per l' intrinseca loro natura, e per lo scopo cui sono diretti, tendono a provocare il disprezzo ed il discredito delle Leggi, impedirne l'osservanza e l'esecuzione, e scrollare il principio di autorità, fuori del quale non può nemmanco concepirsi l' idea di un ben ordinato Governo; che questi fatti costituiscono il reato di cui nell' art. 200 del Codice Penale, e che questo reato in vista della speciale sua gravità sia punibile di pena criminale. »

« Attesochè la sezione d'accusa, riducendo

i fatti imputati al Parroco Mensio alle proporzioni di un semplice diniego di un diritto meramente individuale, senza attendere al modo, nè alla causa impellente di siffatto diniego, nè alla qualità di coloro cui venne dato, di agenti cioè del Governo, stati incaricati della esecuzione di una Legge dello Stato, nè all'intima relazione di questa qualità col motivo del diniego, e deducendone senz'altro il difetto di prova della intenzione nel suddetto Parroco di eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Governo, violò la Legge ecc. ecc. »

E mentre la Sezione di accusa aveva dichiarato non farsi luogo a processo, la Cassazione annullò la sentenza, ritenendo che sebbene si trattasse di un rifiuto avvenuto nelle intime pareti ed in segreto fra il Parroco e coloro che richiedevano di presentare questi padrini, cioè senza la condizione della *pubblicità*, nondimeno essendone derivato il *turbamento della coscienza pubblica* significato colla frase *indignazione generale*, tanto bastasse perchè vi fosse reato secondo l'art. 200, e soggiacer dovesse alla meritata punizione.

E non altrimenti fu giudicato nel caso del Varesini Arcivescovo di Sassari il 4 luglio 1850, incriminandosi una semplice lettera manoscritta da lui mandata, senza alcuna pubblicità, ai Parroci della sua diocesi, in cui li esortava a disobbedire alle Leggi dello Stato.

Dunque, o Signori, è nuovo, e contraddice al testo stesso dell'articolo 471 del Codice Penale (corrispondente all'antico articolo 200) l'assunto dell'onorevole Senatore Cadorna, che, senza

condizione di pubblicità, in queste materie non siavi incriminazione possibile. Si richiede pel *discorso* che sia fatto in luogo pubblico, perchè, o Signori, sarebbe troppo incriminare anche un privato colloquio; ma quando il reato consiste in uno *scritto* od in un *fatto* commesso nell'esercizio del ministero sacerdotale, il quale produca quei determinati effetti di eccitare lo sprezzo od il malcontento contro il Re, le persone della Famiglia Reale, o contro le Istituzioni Costituzionali, l'articolo 471 del vigente Codice Penale, non altrimenti che l'articolo 200 dell' anteriore Codice Penale, non esigono menomamente la condizione della *pubblicità*, ed anche senza di essa furono costantemente applicati.

Nè diversamente giudicò la stessa Corte di Cassazione di Torino nel 16 dicembre 1868 per un discorso che non conteneva censura diretta di alcuna Legge, ma nel quale il Parroco aveva dichiarato che chi compra o vende i beni delle fabbricerie incorre nella scomunica.

Tale, o Signori, è la giurisprudenza in proposito pacificamente stabilita.

Ecco dunque come un costante sistema di giudicare contraddice alla dottrina presupposta dal Senatore Cadorna, che cioè una Legge la quale incrimini in questa materia scritti o fatti, senza richiedere come elemento essenziale la pubblicità, non solo meriti biasimo, ma sia una Legge eccezionale, incostituzionale, inconciliabile coi principî dello Statuto, e con le massime regolatrici della penalità.

Questa risposta potrebbe bastare nell'ipotesi

che veramente l'art. 1° del nostro progetto non esigesse la condizione della *pubblicità;* ma la verità è che leggendolo senza la lente della passione, freddamente e con la scorta dei principî regolatori della materia, risulta assai chiaramente che quell'articolo non si propone nè di penetrare con curiosità inquisitoria nei segreti del confessionale, nè di sorprendere i privati ed intimi colloquî del sacerdote, ma richiede necessariamente che l'effetto esteriore prodotto dal suo abuso abbia acquistato una grande notorietà o pubblicità, per modo che ne sia derivato quello specifico danno ivi contemplato, cioè l'agitazione dell'opinione pubblica, il turbamento della pubblica coscienza.

Esamineremo più tardi il valore e la bontà di questa espressione, e farò giustizia a tutte le obbiezioni mosse anche contro la formola di quest'articolo; ma per ora mi si lasci conchiudere che quanto al concetto sostanziale non sussiste la prima obbiezione dell'on. Senatore Cadorna che questa Legge sia una Legge di eccezione, dacchè proibisca ad una parte di cittadini ciò che non è proibito a tutti gli altri; e del pari non sussiste la seconda obbiezione che quest'articolo non esiga la condizione della pubblicità e che non esigendola, meriti il nome di una Legge incostituzionale ed eccezionale.

Senonchè l'on. Senatore Cadorna obbietta che se nell'art. 1° implicitamente è richiesta la condizione della pubblicità, esso è superfluo.

È superfluo perchè già nell'art. 2° sono contemplati i *fatti pubblici*, e se questi sono

puniti nell'art. 2°, qual bisogno si ha, egli dice, di conservare ancora l'articolo 1°?

Rammento al Senato di avere ieri, forse fuori luogo, già anticipata la risposta a questo suo argomento, mostrando l'insufficienza dell'articolo 2°, come quello che rispetto ai discorsi e agli scritti richiede che esprimano una diretta *censura* contro le Leggi o le Istituzioni dello Stato o gli atti della pubblica autorità, e per ciò che riguarda i *fatti*, vuole che essi siano tali da poter costituire propriamente *oltraggio* alle Leggi od alle Istituzioni dello Stato, il qual carattere richiede l'intenzione di ingiuriare; laonde il più delle volte dovrebbero rimanere impuniti fatti gravissimi compresi nelle disposizioni più ampie e generali dell'art. 1°.

Conchiudiamo pertanto questa prima dimostrazione, riconoscendo insussistenti il primo ed il secondo degli avversari argomenti.

Ne rimane un terzo, al quale consacrerò appena qualche parola. Questa Legge, pel suo spirito, è inconciliabile colla libertà larga e longanime che abbiamo ereditata dal carattere benefico, generoso della nostra pacifica ed incruenta rivoluzione.

E qui l'onorevole Senatore Cadorna è venuto facendo una lunga dissertazione di filosofia della storia, per delineare la differenza tra i Governi creati e costituiti con le vittorie della forza, e quelli le cui libertà non furono conquistate col sangue, i quali, egli dice, non hanno bisogno di essere tutelati col rigore delle repressioni penali, ma essendo essi con-

seguenza quasi del consenso spontaneo di tutte le classi dei cittadini, è necessario procedere colla fiducia, colla larghezza, e colla più generosa tolleranza. Quindi, a suo giudizio, questa Legge sarebbe la prima che contraddirebbe allo spirito della rivoluzione italiana, e la libertà che abbiamo raccolta da cotesta rivoluzione ne sarebbe snaturata, alterata e contaminata.

Se non temessi di abusare troppo lungamente della vostra indulgenza, alle dissertazioni di filosofia politica ed alle reminiscenze storiche che in quest' occasione l' onorevole Senatore Cadorna è venuto adducendo, avrei molto a rispondere. Ma almeno mi sia lecito dolermi che quando egli parlò della rivoluzione italiana, abbia potuto dimenticare che anch' essa è un beneficio in larga parte conquistato col sangue versato dal soldato italiano, valorosamente combattendo sui campi di battaglia, e dal sangue sparso con non minore coraggio ed eroismo dai patrioti italiani vittime della tirannide immolati sui patiboli, da quella pleiade di gloriosi martiri che tutta Italia onora.

Sì, o Signori, la dolorosa via che ci ha condotti da Novara a Roma è tutta macchiata di sangue nobilissimo di petti italiani.

E poi, io domando, una Legge somigliante è forse in opposizione coi principî della nostra rivoluzione?

Ma perchè trascorrere a codeste esagerazioni?

Dimenticate voi, onorevole Cadorna, che questa Legge non è una originalità, una in-

venzione dell'attuale Ministero, non è nata ieri, ma per lo meno ebbe origine col Codice Penale del 1859?

Sono dunque suoi legittimi padri gli autori stessi di quel Codice, che erano ad un tempo i principali e benemeriti protagonisti della rivoluzione italiana, Cavour e Rattazzi, e con essi que' tanti uomini generosi che nel Parlamento Subalpino hanno per lunghi anni preparato quelle libertà costituzionali, che ora sono la gloria e la fortuna dell'Italia.

Inchiniamoci, o Signori, alla loro memoria. E che? Essi stessi, ad avviso del Senatore Cadorna, avrebbero snaturata e contaminata la rivoluzione italiana, scrivendo l'articolo 268 nel Codice del 1859, quell'articolo, la cui sostanza, anche migliorata, oggi si riproduce nell'attuale progetto di Legge!! E voi stessi, che altra volta nella Legge del 5 luglio 1860, e poi nel 1875, lo approvaste col vostro voto, voi tutti sareste pure colpevoli di un ben grave fallo, non comprendendo la sua incompatibilità colle libertà italiane, voi pure avreste ripudiata la ricca e gloriosa eredità della nostra rivoluzione!!

No, non è snaturare la libertà il custodirla gelosamente come cosa sacra: non è macchiarla il vegliare senza ingiustizia, senza oppressione, ma senza neghittosa inerzia, per impedire che venga dai suoi nemici insidiata e distrutta.

Pertanto, è dimostrato, o Signori, che le accuse mosse contro il principio sostanziale dell'articolo 1° della legge, quanto alla sua pretesa incompatibilità coi principî di libertà *co-*

mune e *costituzionale*, sono tutte fallaci e prive di fondamento.

L'onor. Senatore Cadorna non si è qui arrestato. Ha voluto dimostrare ancora che la sostanza del medesimo articolo è inconciliabile con la *libertà religiosa,* col principio della libertà di coscienza, in particolar modo poi col diritto pubblico ecclesiastico che è stato in Italia introdotto mercè la Legge del 13 maggio 1871 sulle Guarentigie, la quale riduceva in formole legislative la grande sentenza dell'illustre Conte di Cavour: *Libera Chiesa in libero Stato.*

Esaminiamo, Signori, queste altre censure. Lasciamo da parte per ora la *forma* dell'art. 1, eleviamoci soltanto alla teorica de'principî.

Vi ha una verità indiscutibile: ed è l'incompetenza assoluta del sacerdozio in tutti i civili e politici ordinamenti dello Stato, in tutto ciò che riguarda l'economia, la difesa e la conservazione dell'ordine sociale; nessuna potestà, nessuna ingerenza in queste materie può essere consentita all'ordine jeratico, cominciando dal vertice di esso sino alla base, dai più alti gradi della gerarchia sino agli infimi.

Tale (dovrebbe riconoscerlo l'onor. Cadorna) è la logica conseguenza del principio della separazione della Chiesa dallo Stato, che egli invoca a fondamento delle sue censure.

Io non comprendo in qual guisa egli concepisca codesto principio ed il sistema che su di esso si adagia.

Non disse forse il fondatore del cristianesimo:

Obbedite ai preposti al Governo degli Stati, cioè alle Leggi dello Stato, quali che siano? Non disse: *Date a Cesare quello che è di Cesare?* Non disse: *Il regno mio non è di questo mondo?*

Son queste, o Signori, verità fondamentali del cristianesimo.

Or quando ci si presenta dinanzi il ministro del culto in qualunque alto grado ei sia costituito, che ordini od esegua, nell' esercizio del suo ministero, tali atti dai quali si fa palese che egli si serve dei mezzi spirituali dell' ufficio religioso per lo scopo di offendere le Leggi o le Istituzioni dello Stato, o di contrastarne l'esecuzione; od anche volontariamente commetta codesti atti con la persuasione che dovranno produrre simiglianti effetti, io domando se la Legge civile, se la Legge dello Stato può rimanere indifferente, se può dichiararsi incompetente; se si può sostenere che essa violi la libertà religiosa, ed opprima la libertà di coscienza, vietando atti di tal natura, e reprimendoli colle sanzioni penali?

Per verità mi pare che lo stesso Senatore Cádorna abbia per due volte confessato che anche a suo avviso gli atti spirituali e l'esercizio del ministero religioso possono costituire materia di reato.

E se egli in ciò non consentisse, lo si leggerebbe scritto nel testo letterale dell' articolo 17 della Legge sulle Guarentigie.

Egli però solamente disputava quali fossero gli atti che potessero costituire reati; quali i caratteri che in codesti atti debbano riscontrarsi.

Ed io ripigliando rispondo: che gli atti nei quali si vede mossa guerra dal ministro del culto con l'uso dei mezzi spirituali alle Leggi od alle Istituzioni dello Stato, impiegando la sua influenza acciò i fedeli siano indotti ad operare secondo la direzione e le istruzioni che ricevono per modo da contraddire all'adempimento ed alla esecuzione di queste Leggi, od alla incolumità e sicurezza di quelle Istituzioni, sono certamente tali da racchiudere tutti i caratteri di un reato, il quale nella sua natura intima è reato politico, non già una limitazione della libertà religiosa, quantunque sia un reato commesso dal sacerdote, dal ministro del culto nell'esercizio o col pretesto dell'esercizio del suo ministero.

Quali elementi mancano a costituire un reato? Vi sono il dolo, la scienza, la volontà di applicare i mezzi spirituali, i mezzi religiosi ad un fine politico, producendo l'offesa ed il detrimento della società civile, dello Stato.

Non manca il danno sociale che è precisamente il pericolo e l'indebolimento che ne ricevono le Istituzioni e le Leggi esistenti. Nulla manca dunque, secondo le più ovvie teoriche, perchè lo Stato possa riconoscere la sua piena e legittima competenza incriminando ed assoggettando a pena fatti di tal sorta.

Se lo Stato volesse penetrare nel campo religioso per ingerirsi di abusi che non offendono le Leggi e le Istituzioni politiche, allora comprenderei tutta la forza delle obbiezioni dell'onorev. Senatore Cadorna! E per avventura quelle obbiezioni avrebbero potuto avere,

se non fondamento, almeno apparenza di verità, prima che la Camera dei Deputati introducesse nell' articolo 1° quell' inciso, quella condizione restrittiva che oggi vi si legge chiara ed espressa, cioè reprimersi unicamente gli abusi che si commettono *in offesa delle Leggi o delle Istituzioni dello Stato.* Vi può essere il prete che manca a' suoi doveri di disciplina gerarchica, che celebra tre messe al giorno, che commette altre violazioni dei suoi doveri di sacerdote; ma quando ciò avvenisse, questo progetto di Legge non lo riguarderebbe, non essendo tali abusi che offendano veruna Legge od Istituzione dello Stato.

Quando, o Signori, al progetto si volesse dare una maggiore estensione, comprenderei che si farebbe una legge tirannica, invaditrice, violatrice del principio della libertà di coscienza, della libertà religiosa. Ma finchè lo Stato si trinciera nella difesa delle sue Leggi e delle sue Istituzioni, non havvi ragione, o Signori, di rimproverargli che egli ecceda e tra scorra al di là dei suoi poteri.

In altri termini, il limite della libertà religiosa, della libertà del ministero ecclasiastico debb'essere la volontà generale del paese per tutto ciò che riguarda l'incolumità dell' ordine pubblico.

Le Istituzioni e gli ordini civili, le Leggi votate dal Parlamento, che cosa sono? Sono le condizioni, sono i mezzi con cui si tutela e si custodisce l' incolumità dell'ordine sociale e del diritto pubblico dello Stato, quale è piaciuto

alla sovrana volontà nazionale determinarlo ed applicarlo.

Chi mai può essere al disopra, o contro la volontà nazionale? Nessuno.

Dunque non vi è libertà possibile contro e sopra la legge.

Ma si dice: nel sentimento della propria coscienza il sacerdote crede di operare secondo i principî della sua religione.

Che importa, rispondo, dei convincimenti e delle opinioni contrarie alle Leggi od alle Istituzioni politiche dello Stato?

La Religione, come la Scienza, come l'Arte, come l'Industria, sono i dominî inviolati e fecondi dell'umana libertà; ma tutti questi campi vastissimi non hanno che un solo e medesimo limite razionale nella libertà di tutti, nella incolumità dell'ordine sociale e della convivenza civile, e perciò nell'osservanza di quelle leggi che sono i mezzi di esplicazione di tutela di quest'ordine generale.

Nella stessa guisa che lo scienziato dominato da profondi convincimenti teorici, il filosofo a qualunque setta appartenga, l'artista, l'industriale, così anche Il sacerdote deve arrestarsi innanzi all'autorità della Legge, deve inchinarsi, deve prestare alla medesima il suo ossequio e la sua obbedienza. Chi mette in dubbio questa verità, distrugge l'esistenza stessa della società civile, la rende impossibile, crea al di sopra dello Stato una classe privilegiata, alla quale spetterà veramente il diritto di giudicare della bontà delle Leggi e

delle Istituzioni, di approvarle o disapprovarle, di farle osservare o d'impedire la loro esecuzione. Ed allora la sovranità vera d'Italia sarà trasportata dal Parlamento e dal Re, dal Quirinale, da Piazza Madama e da Montecitorio nel Vaticano! Che sarebbe di un paese, in cui gli ordini politici, le Leggi dello Stato, la volontà nazionale, fossero al di sotto delle opinioni individuali, per quanto coscienziose, di una classe qualunque di cittadini?

Adunque, o Signori, nulla manca alla legittima essenza di un reato, nè vi ha a temere che i principî siano violati, allorquando le disposizioni delle Leggi penali siano racchiuse entro questi confini.

Ho pronunciato un' espressione sulla quale mi permetterà il Senato di ritornare; ho detto che questi abusi dei ministri dei culti sono *reati politici*, appunto per lo scopo politico che si propongono, senza del quale cesserebbero di essere fatti incriminabili e soggetti a sanzione penale.

Ve lo dimostra anzitutto la sede materiale in cui sono collocati nel Codice Penale: sono racchiusi nel titolo della *ribellione*, della *disobbedienza*, della *resistenza alla pubblica autorità*.

Tanto è vero, che sol per questo titolo, per questo unico motivo procede la loro incriminazione.

E ne avete in secondo luogo la conferma nella giurisprudenza, la quale si è pacificamente pronunziata a tal riguardo.

Invocherò una delle molte Sentenze che furono pronunziate in occasione delle amnistie concedute pei *reati politici*, amnistie nelle quali

codesti reati de' ministri de' culti dalle nostre Corti di cassazione furono sempre compresi.

Udite i ragionamenti della Sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 15 dicembre 1869:

« Attesochè l'articolo 268 del Codice Penale (che è appunto quello da cui è desunto il 1° articolo della Legge presente), posto sotto il capo *della ribellione*, *della disobbedienza*, e di altre mancanze *verso la pubblica autorità*, comprende i caratteri principali del *reato politico*, essendochè i fatti in esso repressi, quantunque ristretti a una sola classe di persone, vale a dire ai ministri della religione, attaccano le Istituzioni e le Leggi dello Stato, eccitando contro di esse il disprezzo e il malcontento, turbando la coscienza pubblica e la pace delle famiglie, si commettono nell' intento di sconvolgere l'ordine politico, e d' indebolire o screditare i poteri dello Stato, e quest' ultimo ha interesse e diritto di reprimerli per provvedere alla sua dignità offesa, all' integrità del potere sovrano, al modo e alla durazione della propria esistenza, per lo che tutto niente manca a quei fatti che sia essenziale e proprio ai *reati politici*. »

E più avanti soggiunge:

« Considerando che un ministro della religione, il quale nell'esercizio del suo ministero pronunzî in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle Istituzioni o delle Leggi dello Stato, o commetta fatti da eccitare il disprezzo e il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto dei proprî uffici (perchè

allora era ancora in vigore l'articolo 268) turbi la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, non altro fa fuorchè mettersi al disopra della Legge e dei poteri ond'essa emana, produrre, in nome di un potere diverso, altre Leggi che quelle condannino e annullino, e tentar di scrollare in tal guisa la riverenza dovuta al consentito assetto politico, cose tutte che nè per la persona direttamente offesa, nè per la natura del diritto *violato,* nè soprattutto per il principio onde si partono e per lo scopo che si propongono, hanno alcunchè di comune con verun' altra specie di reati, ma costituiscono un *reato politico,* e perciò deve rendersi giustizia all'opinione pubblica là dove essa torna più opportuna, nei reati cioè che direttamente e principalmente interessano lo Stato. Per tali ragioni, questi reati debbono comprendersi nell'amnistia, benchè essa sia scritta per i *reati politici.* »

Per tal guisa l'esistenza del reato è circoscritta, è chiarita, è dimostrata conciliabile con la libertà religiosa.

E si badi che la Legge, che voi dovreste approvare, prenderà sopratutto di mira coloro i quali emettano ordini simiglianti, e conseguentemente si convertirà in una Legge di protezione per l'umile clero inferiore, il quale si trova nella più dura e deplorabile condizione per essere tiranneggiato da ordini infesti alla patria, poichè questa Legge colpirà gli autori degli ordini, escluso sempre il Capo della Chiesa reso inviolabile dalla Legge delle Guarentige.

Ma questa Legge stessa, e la tanto celebrata formola *Libera Chiesa in libero Stato* non vennero forse ad introdurre in Italia profondi mutamenti intorno alle relazioni tra lo Stato e la Chiesa?

Signori, questa formola, di cui tanto si è abusato, è stata male interpretata.

Io sono ben lontano dal dividere le strane opinioni di coloro che credono che il conte di Cavour non la pronunciasse con serietà; ed in questo mi associo al Senatore Boncompagni, e vi aggiungo la mia testimonianza, perchè anche io ebbi l'onore per parecchi anni di godere dell'amicizia e dell'intima confidenza di quell'insigne statista italiano che piangiamo estinto.

Egli sinceramente voleva, ma ad un tempo, due cose: voleva *libero lo Stato*, ma con la *Chiesa* egualmente *libera*. Ed al certo, se il conte di Cavour fosse vissuto, ed avesse veduto quale trasformazione ha patito la Chiesa dopo il 1870, se avesse udito nel Concilio Vaticano proclamarsi il nuovo dogma dell'Infallibilità individuale del Pontefice, se avesse veduta demolita ed annullata l'autorità episcopale, uno dei fondamenti organici della costituzione della Chiesa cattolica, se avesse assistito a queste radicali innovazioni, se avesse letto il Sillabo che si vorrebbe insegnare ai nostri figliuoli come regola di fede e di condotta, oggi forse egli griderebbe: « Dov'è la *libera Chiesa?* Additatemela acciò lo *Stato libero* possa vivere in pace con lei. Questa, che io vedo, non è Chiesa libera ma schiava, senza alito di libertà e di vita, soggetta al più insolito e tirannico despotismo! » (*Bene, bravo!*)

Fu ripetuta più volte dal 27 marzo 1861, dalla memorabile occasione in cui fu approvato l'ordine del giorno dell' onorevole Boncompagni, che proclamò Roma capitale d' Italia, la promessa solenne, che quando si giungesse a Roma si sarebbe inaugurato il principio della libertà della Chiesa.

Siamo forse noi stati infedeli a questa promessa? Ttuto ciò che è scritto nella Legge delle Guarentige, malgrado la diversità delle opinioni politiche, fu e sarà mantenuto inviolato, non ostante così grandi trasformazioni avvenute in uno dei due elementi che costituiscono l'equazione tra la Chiesa e lo Stato.

Ma, Signori, nella stessa Legge delle Guarentige mentre vi hanno tante disposizioni che rappresentano l'abbandono di tutti i mezzi amministrativi di cui da prima era largamente fornito lo Stato nelle materie ecclesiastiche, e che sono conservati gelosamente in tutti gli altri paesi della cattolicità, non si mancò però di scrivere un articolo importante, l'articolo 17, del quale con tanta eloquenza e saggezza ebbe già a parlare l' onorevole Borgatti. Esso solo costituisce il correttivo di quella Legge, la quale altrimenti sarebbe ineseguibile per l'Italia, e forse anche alla quiete degli altri Stati rovinosa.

L'articolo 17, voi lo rammentate, determina che « in materia *spirituale* e *disciplinare* non si ammette l'appello o richiamo contro gli atti dell' autorità ecclesiastica, nè a questa si accorda alcuna esecuzione coatta, ma la cognizione degli effetti giuridici così di questi atti

(spirituali e disciplinari) come di *tutti gli altri atti* di essa autorità, appartiene alla giurisdizione dei Tribunali civili.

« Però (continua il testo della Legge) tali atti sono *privi di effetto* se contrari alle Leggi dello Stato o all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e *vanno soggetti alle Leggi penali, se costituiscono reato.* »

Non sarebbe possibile desiderare maggiore chiarezza in questa disposizione di Legge. I ministri del culto esercitano liberamente, senza alcuna ingerenza preventiva od amministrativa dello Stato, gli atti del loro ministero *spirituali* e *disciplinari.* Sono aboliti tutti i mezzi di tutela che anteriormente esistevano, ed ogni richiamo od appello per abuso in via preventiva, amministrativa od economica, come allora si diceva. Che cosa rimane? Rimane unicamente la competenza giudiziaria dei Tribunali. Essi soli sono costituiti giudici per esaminare se l'atto racchiuda tutte le condizioni che sono necessarie acciò possa avere effetto civile. La Legge però non ha voluto lasciare al giudizio discrezionale dei Tribunali il decidere in ogni caso affermativamente o negativamente questa questione. Si è affrettata essa stessa a deciderlo per una gran parte di casi, disponendo che quante volte il magistrato ravvisi *qualunque atto spirituale o disciplinare*, che sia in opposizione colle leggi dello Stato, ovvero in *opposizione coll'ordine pubblico,* o che *pregiudichi il diritto di un privato;* non dipende più dall'arbitrio e dall'apprezzamento dell'autorità giudiziaria mantenerlo od annullarlo, deve essa di-

chiarare assolutamente codesti atti *destituiti di ogni valore ed effetto.*

Tale, o Signori, è l'odierno sistema del nostro diritto ecclesiastico: tale è la legislazione positiva sui rapporti tra la Chiesa e lo Stato, che oggi l'Italia possiede. Non bisogna dimenticarlo.

Vi ha di più. In questo medesimo articolo è esplicitamente riservato al Codice Penale determinare quali atti *spirituali* o *disciplinari* offensivi delle Leggi o dell'ordine pubblico, per gravità di circostanze o di effetti valutabili dall'apprezzamento legislativo, debbano iscriversi ed annoverarsi tra i *reati.* Nè veramente alcuno potrà opporre l'ostacolo della libertà religiosa, perchè nessun atto *spirituale*, nessun atto *disciplinare* quando abbiano il carattere di offendere le Leggi dello Stato o l'ordine pubblico, possano rimanere inaccessibili ai divieti ed alle istituzioni del legislatore civile.

Come dunque, o Signori, si pretende che l'articolo 1 del presente disegno di Legge sia inconciliabile col sistema della Legge delle Guarentige? Esso invece ai miei occhi non ne è che l'applicazione ed il complemento.

Qual è mai la Legge penale decretata dallo Stato Italiano dopo il 1871, in cui siasi determinato, secondo la enunciata riserva, quali tra i fatti spirituali e disciplinali dei ministri dei culti debbano iscriversi nel Codice Penale ed elevarsi a *reati?* Non esiste altra Legge fuorchè il progetto ora sottoposto alle vostre deliberazioni. Senza di esso quella riserva resterebbe lettera morta.

Dunque il progetto approvato dalla Camera dei Deputati non è una censura, una contraddizione alla Legge delle Guarentige, ma ne è un' esplicazione ed il corollario.

L' onor. Borgatti mi fece l' onore di leggere al Senato alcune parole da me pronunziate in quell' occasione.

È vero, fin d'allora, come membro della Commissione Parlamentare, io formolai in termini chiari ed espressi, queste dottrine ed anzi fuio stesso che proposi alla Camera di aggiungere nell' ultimo inciso a quell' articolo le parole più ampie ed atte alla tutela dello Stato, cioè che agli atti *contrarî alle Leggi* si aggiungessero quelli *contrarî all' ordine pubblico.*

Ben il Senato vorrà permettermi di rammentargli quali furono in quella occasione le dichiarazioni del Governo e della Commissione della Camera elettiva, per dimostrare che fu comune e concorde l'assentimento nella teorica e nelle dottrine che in questo momento ebbi necessità di invocare.

L' onor. De Falco, allora Ministro, dopo avere sviluppato ampiamente questi principî, alla proposta fatta dall' onor. Pescatore, che allora illustrava l' altro ramo del Parlamento, lo invitò a ritirare i suoi emendamenti, dichiarando che nello spirito dell' art. 17 già comprendevasi quanto era nei suoi desiderî, e conchiudeva dicendo: « Ripeto che il movente dell' articolo come è stato formolato d'accordo tra la Commissione ed il Ministro, è di togliere gli appelli ed i richiami in via *amministrativa;* (Prego l'onor. Senatore Cadorna di fare attenzione a

queste parole, perchè mi occorrerà tornarvi sopra fra poco), ma tutti gli atti della autorità ecclesiastica, che possono ledere un diritto o dello Stato o dei privati, vanno soggetti alla giurisdizione del potere giudiziario. Se *costituiscono reato*, ha luogo l'azione penale; se recano danno, vengono assoggettati all'azione di risarcimento, e rimangono regolati non già coi privilegi e colle eccezioni, ma coll'applicazione pura e semplice del dritto comune. »

L'onorevole Deputato Bonghi, Relatore della Commissione, rispondeva: « La Commissione non avrebbe che a ripetere le stesse dichiarazioni che ha fatto l'onorevole signor Ministro. Quindi, poichè sarebbe affatto inutile il ripeterle, la Commissione crede interpretare il desiderio della Camera astenendosene. »

Allora il Presidente interrogò me, se insistessi sull'aggiunta da me proposta all'art. 17, alla quale il Ministero, pur reputandola superflua, non si opponeva. Ed io sono lieto di aver insistito; e posto ai voti l'articolo 17, venne approvato colla mia aggiunta, nei termini in cui oggi il medesimo si legge.

Dunque, Signori, per quanto riguarda la sostanza del presente disegno di Legge ed il suo primo fondamentale articolo, a me paiono rimossi tutti i dubbî, tutte le obbiezioni, tutte le difficoltà.

Non sussiste che esso sia incompatibile coi principî di *libertà costituzionale*.

Non sussiste che sia inconciliabile coi principî di *libertà religiosa* e col nostro sistema di

diritto pubblico interno, quale risulta dalla Legge delle Garantie che regola i rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

Ora non mi rimane che ragionare intorno alla *forma* di quest'articolo medesimo.

E qui, o Signori, permettetemi che io faccia una dichiarazione che mi discarichi innanzi a voi, anzi io spero che valga a conciliarmi la vostra benevolenza.

Innanzi alla Camera elettiva credete voi che io mi sia dichiarato contento della *forma* dell'articolo 1° ?

Sono io il primo che ho elevato non certamente le obbiezioni esagerate della sua incostituzionalità, assurdità ed ingiustizia (quanto ad esse la mia coscienza è tranquilla), ma il dubbio, come legislatore, circa la sufficiente precisione, esattezza e proprietà della formola in esso adoperata.

Piacciavi udire in quali termini io mi espressi avanti alla Camera dei Deputati; sono brevi parole: « Comincierò dal fare una schietta confessione. La compilazione di quest'articolo è poco felice, non mi è mai piaciuta. Ma io non ho spirito di paternità per esso, perchè non è mia fattura; lo ritenni quale uscì compilato dalla discussione senatoria.

« Dirò di più. Io stesso preparai due o tre altre formole, e le recai in seno alla vostra Giunta, dichiarando che non mi arrideva la forma vaga, indeterminata dell'articolo.

. . . . . .

« Per altro, pur riconoscendo vaga e inde-

terminata la locuzione di questo articolo, nel seno della Giunta, fummo preoccupati da una considerazione tutta di convenienza. Non potevamo dimenticare che in Senato per ben quattro giorni si era discussa la Legge, e questo articolo aveva sollevato le maggiori difficoltà.

« Ora, rimandando all'altro Consesso l'articolo così come vedesi concepito, esso non avrebbe ragione alcuna per respingerlo. Noi troppo rispettiamo quell'eminente Assemblea per poter temere che essa possa oggi negare la sua approvazione ad una Legge già stata un'altra volta approvata. Ma, per poco che ne venga modificato il testo, l'altro ramo del Parlamento riprende la sua piena libertà, e può accettarla o respingerla, come meglio crede.

« Coloro adunque che hanno desiderio di vedere questa Legge approvata e questa lacuna prontamente colmata nella nostra legislazione, facciano sacrificio del desiderio di una migliore locuzione, riservino le loro proposte pel miglioramento di questo articolo nella revisione definitiva del Codice Penale. Ciò che importa, si è che la Legge si approvi, e che non si preparino nuove difficoltà nell'altro ramo del Parlamento.

« Come vedete, fummo arrestati da semplice riguardo di convenienze, ed indotti a conservare tuttora questo articolo quale ora si legge. »

Ho fatto male a conservarlo, benchè io stesso dichiarassi di non esserne contento? Volete perciò condannarmi? Fatelo, non mi pento di

questo atto di ossequio e di deferenza che dal mio canto era diretto verso il primo corpo dello Stato, nel quale seggono tanti eminenti uomini politici e magistrati ai quali non manca esperienza e perizia per formolare disposizioni legislative di questa natura.

Avevo certezza che si fosse adoperato ogni studio per ricercare la formola migliore, e mi affidai a quella che al Senato Italiano era sembrata accettabile, e che già trovavasi illustrata e commentata dalle ampie discussioni che nel suo seno avevano avuto luogo.

Questo mio convincimento non è mutato, sicchè esaminerò brevemente le espressioni che sollevano le maggiori difficoltà.

Dichiaro altresì che io non sono convinto che sia facile di sostituirne altre che non sollevino obbiezioni somiglianti o maggiori. Ma soggiungo che quando siasi d'accordo sopra ciò che è la sostanza dell'articolo, sopra la dottrina e la teorica che credo di avere esattamente delineata e circoscritta nei suoi scientifici confini, io ascolterò con molto piacere tutte le proposte di emendamenti e variazioni che si vogliono introdurre in questo articolo, e dichiaro anticipatamente, che, salvo il concetto sostanziale, sarò più felice di voi se riusciremo a trovar formole le quali evitino tutti gli scrupoli, le incertezze e le difficoltà che furono sollevate.

Quali sono le tre espressioni di questo articolo che siano state principalmente censurate?

Abuso del ministero ecclesiastico: offesa alle Istituzioni ed alle Leggi dello Stato: turbamento della coscienza pubblica.

L'onorevole Senatore Cadorna diceva: Sono queste tre generalità, tre espressioni vaghe ed infelici; e le respingeva.

Vediamo se il Senato, avendole accettate nel 1875, veramente sia caduto in così manifesti terrori come sono quelli che si vogliono ravvisare nelle formole che abbiamo sotto gli occhi.

L'onorevole Bon-Compagni fece una dotta dissertazione, come suole nei suoi discorsi, intorno all'istituzione degli *appelli per abuso;* ed a lui parve che questi procedimenti per abuso fossero speciali alla Francia e non agli altri Stati cattolici; che il medesimo procedimento essendo stato presso di noi abolito, vi era a temere di vederlo in certa guisa risorgere per la disposizione dell'articolo 1 della presente Legge, appunto perchè in esso si adopera la espressione di *abuso* del ministero ecclesiastico.

Potrei anzi tutto rispondere che un procedimento per abuso di autorità ecclesiastica non esiste soltanto in Francia, ma in tutti gli Stati cattolici.

Ha potuto variarne la denominazione, ma non l'istituto, come era imposto dalla necessità stessa delle cose.

Se egli consulti non solamente il Fevret nel suo famoso trattato *Dell'abuso ecclesiastico*, ma altresì le opere dello illustre e perseguitato Van-Espen, e quelle del Salgado che in Spagna pubblicò il trattato del *Ricorso al Principe e della Regia protezione*, ed infine le opere del Sarpi e dell'infelice Giannone per ciò che riguarda l'antica polizia ecclesiastica veneta e

napolitana, facilmente si convincerà che, sotto un nome od un altro, in tutti gli Stati cattolici si è sentito il bisogno di civili istituti che contenessero l'autorità ecclesiastica nei limiti delle proprie attribuzioni. E quando essa esercitando il ministero spirituale abusasse o violasse ciò che allora chiamavasi la prerogativa del Principe, la regalìa suprema dello Stato, adoperavasi un rimedio economico o regolato con semplici forme amministrative per operare la repressione di questi eccessi.

L'*abuso* era insomma un eccesso, un oltrepassare i legittimi confini della propria competenza, un servirsi dei mezzi spirituali per invadere il campo temporale e politico.

Già da remota età ben significava Ivone di Chartres in una delle sue celebri epistole, in che consistesse l'essenza dell' *abuso ecclesiastico:* « *Non esse Rempublicam* ecclesiastici nominis *abusione* lædendam . . ., ne *abutendo* gladio spirituali, de facto, in multis procedere audeatur animose et injuriose *contra Regem regnumque, ipsiusque Regni Statuta, Leges et Libertates.* »

Vedete adunque quanto sia antico questo concetto, e come in simili casi appartenesse all'autorità civile dello Stato provvedere alla repressione ed all'impedimento di cotali abusi.

Ed invero, o Signori, anche noi fino al 1871 supponevamo nelle nostre Leggi, in quella specialmente sul Consiglio di Stato, vigente il sistema dell'appello per abuso. E pure dove erano in Italia le Leggi speciali che lo avessero introdotto, determinando i casi dell' abuso, a

un dipresso come lo erano nei famosi articoli organici francesi?

Non è dunque vero che basti adoperare in questo articolo le parole *abuso del ministro del culto* per risvegliare immediatamente l'idea propriamente dell'antico appello per abuso francese, ed in ispecie dell'art. 6 dei menzionati articoli organici del Concordato di Francia, di cui l'onorevole Senatore Boncompagni diede anche lettura.

Senonchè, in quell'articolo, riassumendo la tradizionale dottrina di tutti gli Stati cattolici, esemplificavasi la sostanza dei fatti che d'ordinario costituivano l'abuso, cioè: *L'eccesso di potere ecclesiastico; le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti della repubblica; qualunque intrapresa o procedimento nell'esercizio del culto che potesse compromettere l'onore dei cittadini, turbare arbitrariamente la loro coscienza, degenerare contro essi in oppressione, od ingiuria od in pubblico scandalo.*

Noi non abbiamo bisogno di adottare queste parole; ci basta riconoscere che il concetto sostanziale dell'abuso è ovunque lo stesso in tutti i paesi cattolici, in Francia come presso di noi, finchè esistè tuttora la procedura degli *appelli per abuso*.

Ma si obbietta: l'*appello per abuso* fu abolito, e voi lo resuscitate. Domando scusa. Anzitutto ho bisogno di rettificare un'affermazione dell'onorevole Cadorna.

Egli rispondendo all'onorevole Senatore Borgatti, credè poter correggere una sua proposizione, negandogli che l'appello per abuso avesse

carattere *preventivo,* ed attribuendogli un carattere *repressivo.*

Io non credo che l'onorevole Senatore Borgatti abbia ciò detto. Egli disse solamente che lo Stato aveva una serie di mezzi *preventivi* per impedire gli abusi; ed infatti, o Signori, non vi era provvisione ecclesiastica del Pontefice o delle autorità inferiori, che potesse eseguirsi senza la preventiva licenza del *placet* o dell'*exequatur* dell'autorità civile acciò potesse avere esecuzione. Ed ognuno comprende come un gran numero di questi abusi venisse evitato e soffocato nel nascere prima di avere esistenza. E con quali mezzi? Coi mezzi preventivi dei quali ebbe a parlare l'onor. Senatore Borgatti. Egli lesse le mie parole pronunciate in Parlamento nella discussione dell'articolo 17 della Legge sulle Guarentigie: « Oggi, io dissi, si aboliscono tutti questi mezzi preventivi, tutte queste cautele preventive, come si addice ad uno Stato libero, come è nello spirito della libertà moderna; se voi non volete perciò lasciar lo Stato indifeso, dovete, dopo che questi fatti siano accaduti, conoscerli e reprimerli colla Legge penale se saranno iscritti nei reati, e con l'azione civile di indennità innanzi ai magistrati civili acciò essi dichiarino che gli atti spirituali e disciplinari degli ecclesiastici, quando ledano i diritti dello Stato o dei privati, debbano rimanere senza vigore od effetto. »

Tali furono le mie dichiarazioni, accettate dal Governo e dalla Commissione, e furono tradotte nella formola che già vi ho letta dell'ar-

ticolo 17. Laonde, o Signori, non è già che noi vogliamo risuscitare l'appello per abuso, perchè quest'appello, come poco innanzi avete udito nelle parole dell'onor. Ministro De Falco, era un procedimento *amministrativo*, e assoggettato ad un giudizio affatto arbitrario discrezionale, affidato ad un corpo amministrativo quale era il Consiglio di Stato. Pertanto quest'appello per abuso è abolito per sempre, nè il Governo può più ingerirsi amministrativamente nelle cose ecclesiastiche.

Ma l'articolo 17, come già avvertimmo, creò un altro istituto in compenso larghissimo di quello; impose all'autorità giudiziaria che nei casi espressamente contemplati nell'ultimo inciso dell'articolo stesso dovesse dichiarare gli atti dell'autorità ecclesiastica senza vigore ed effetto. E quando fossero scritti nel Codice Penale, dovesse dichiararli reati, ed assoggettarli a punizione. Fuori di tali casi, spetta al potere giudiziario esaminare coi generali criteri del diritto gli atti dell'autorità ecclesiastica, riconoscere se in essi concorrano tutte le condizioni necessarie alla loro regolarità ed efficacia, pronunziare se l'atto possa, oppur no, sortire un effetto esteriore e civile.

Dunque, o Signori, l'articolo 1° del nostro progetto di Legge non ristabilisce l'appello per abuso; ma poichè abusi possono commettersi dal ministro del culto nell'esercizio del suo ministero, non più per via *preventiva* ed *amministrativa*, ma col *procedimento giudiziario* riserbato all'articolo 17, li determina e circoscrive (come vedremo) dal loro *scopo* e dai loro *effetti;* dallo scopo, che deve essere

l'offesa delle Leggi o delle Istituzioni dello Stato; dagli *effetti,* perchè anche un atto abusivo, offensivo cioè delle Leggi e delle Istituzioni dello Stato, se non produce l'effetto della notorietà e dello scandalo, raffigurato coll' espressione *turbamento della coscienza pubblica,* non è reato, ma rimane nel campo degli atti ed abusi soggetti alla competenza dell'autorità giudiziaria civile.

Oggi adunque non vi ha ragione di dirci che non possiamo scrivere nel Codice Penale la parola *abuso* senza ripristinare l'appello per abuso; credo di averlo chiaramente dimostrato.

Quando si voleva abolire il sistema giurisdizionale e preventivo in materia ecclesiastica, voi rammentate come ragionavano i fautori di quest'abolizione. Non potete conservare, ci dicevano, questi vecchi arnesi di altri tempi, parlando così per disprezzo di istituzioni che erano sembrate sacre agli occhi dei nostri padri, e che avevano costato sudori e sacrificî e le lotte sanguinose delle scomuniche e degli *interdetti,* a cui erano stati sottoposti potenti principi, nobilissime città e Stati. Di questi mezzi, aggiungevano, qual bisogno avete in paesi liberi? Non avete il Codice Penale? Scrivete in esso tutto ciò che vi piace, qualunque atto del ministro del culto che offenda l'incolumità dell'ordine pubblico, la quiete o la sicurezza sociale.

Ora però che abbiamo abolito i mezzi preventivi ed amministrativi, e vogliamo scrivere nel Codice Penale che non si può dai ministri del culto con gli atti del loro ministero atten-

tare all' ordine pubblico ed alla legislazione dello Stato, si vien gridando che offendiamo la libertà religiosa e il diritto pubblico del paese.

Lascio giudice il Senato di quanta serietà e coerenza sia un'opposizione somigliante!

Concludiamo: la formola e le parole usate nell'articolo 1° *abusi dei ministri dei culti* nulla ha di comune con l'abolito appello per abuso, e non può dar luogo ad equivoci.

Si oppone: potrebbesi anche comprendere il rifiuto dei sacramenti...! Ma ho già dimostrato che il Vigliani trovava questa formola dell' art. 1° commendevole sopratutto perchè evitava e non riproduceva l'inciso dell'art. 268 del Codice Penale del 1859, che dichiarava reato l'*indebito* rifiuto degli uffici religiosi.

Rammento essersi in alcuni casi giudicato che tali rifiuti potessero incriminarsi, anche quando non avessero *scopo* o *carattere politico*,

Decise in questo senso la Corte di Cassazione di Milano nel 25 novembre 1863 in causa *Ortis* Parroco di Castellazzo.

Perciò l'articolo 268 era veramente difettoso, e forse anche avrebbe potuto a questo difetto partecipare l' art. 1° del progetto di legge attuale senza l'inciso opportunamente e con accorgimento introdotto nella discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati; ma oggi ogni equivoco sarebbe impossibile, e d'altronde nel testo della Legge più non si parla del *rifiuto di servizi religiosi*.

Si parla soltanto dell'*abuso*, che consiste nel far servire i mezzi spirituali a *scopi politici*, e

propriamente all'*offesa alle Leggi ed alle Istituzioni dello Stato.*

E che! o Signori, non abbiamo noi forse nella vigente legislazione esempi di reati somiglianti? Mi basti rammentare l'art. 193 dello stesso Codice Penale, che in materia di elezioni così dispone: « I pubblici ufficiali che con *abuso* delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore ed in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dai diritti elettorali per tempo non minore di 5 anni nè maggiore di 10.

« La stessa pena è applicabile ai *ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati*, i quali avranno cercato di *vincolare* i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti in luoghi consacrati al culto o in riunioni aventi carattere religioso, sia con *promesse o minacce spirituali.* »

Dunque è già scritto nella nostra Legge che se un sacerdote minacci rifiuto di sacramenti o di sepoltura, per vincolare il voto di un elettore, commette reato e deve essere punito. Nessuno ha messo in dubbio che giustamente è scritto nel nostro Codice questo articolo; nessuno ha sollevato le clamorose obbiezioni che oggi si invocano contro l'articolo 1° dell'attuale disegno di Legge; e pure l'essenza del reato è la stessa. Siamo sempre nel caso del ministro del culto che abusa del suo ministero, che fa servire i mezzi spirituali per scopi politici,

lesivi agli interessi generali dello Stato e del paese.

Per tal modo, o Signori, le due espressioni *abuso del ministero ecclesiastico*, e *offesa delle Leggi o delle Istituzioni dello Stato*, si spiegano, si moderano e si completano a vicenda.

Rimane l'ultima espressione *turbamento della coscienza pubblica*. Sappiamo quali e quante censure sono state scagliate su questa formola necessariamente elastica. Dove è la coscienza pubblica? È la coscienza della maggioranza? È l'opinione di tutti? — È un'astrazione, non una realtà, e non si può prendere una base di questa natura per punire, perchè il giudice sarebbe obbligato a decidere dove esiste la coscienza pubblica.

Signori, io non combatterò una parte di queste censure, ma a me sembra che questo elemento aggiunto nell'articolo significava che non bastasse il semplice abuso dei mezzi spirituali, nè bastasse lo scopo politico dell'offesa alle Leggi ed alle Istituzioni dello Stato per costituire un reato; ma si richiedesse ancora un ultimo requisito, quello cioè di un danno notorio arrecato alla società, mercè quella pubblicità che si traduce nel sollevare, come alcuni giudicati si espressero, la *indignazione pubblica* contro l'atto commesso dal ministro del culto.

Laonde l'intenzione del legislatore nel richiedere questo estremo fu quella di restringere l'incriminazione, non di ampliarla. Si volle lasciare al giudice la possibilità di dichiarare che il reato non esiste, perchè anche a fronte del commesso abuso e del dimostrato scopo

politico, rimane l' apprezzamento e la varia estimazione del grado di commozione della pubblica opinione, onde la via aperta in caso di dubbio all' assoluzione.

Credo aver dimostrato che anche nella *forma* l' articolo 1° non meritava poi così fiere censure.

Nondimeno io rinnovo a questo punto del mio discorso la dichiarazione che ho già fatta poc'anzi.

Io non ho spirito di paternità per la compilazione di quest'articolo. Il Senatore Cadorna è andato troppo oltre, rivelando i suoi intimi propositi, quando ha detto che quest'articolo è inemendabile. Se non si conoscono gli emendamenti che si proporranno, non si possono apprezzare fino a che non si abbiano sotto gli occhi, nè si può giudicare della loro ammèssibilità. Bisogna passare alla discussione, nella quale si presenteranno gli emendamenti; io non posso che dichiarare che son disposto ad accettarli, quando non alterino il concetto sostanziale dell'articolo. Se in seguito a tale discussione il Senato giudicasse l'articolo inemendabile, sarebbe quello il momento di rigettarlo; dopo di che spetterebbe al Governo di esaminare se ancora la Legge, priva dell'articolo medesimo, potrebbe servire ad utile scopo per le altre disposizioni che essa contiene.

Qui, o Signori, sento il dovere di arrestarmi nella discussione della parte fondamentale della Legge. Dirò brevi parole sopra gli articoli successivi del progetto; sui quali parecchi degli oratori hanno espresso osservazioni e desiderî.

Intanto domanderei pochi minuti di riposo.

Voci. Si riposi, si riposi.

La seduta è sospesa per 15 minuti.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori, percorrerò assai rapidamente alcuni altri articoli che furono combattuti nel progetto di Legge.

Nell' art. 2° fu osservato essersi aggiunto a quello che il Senato approvò nel 1875 un ultimo paragrafo per punire coloro che pubblicassero o diffondessero gli scritti sediziosi enunciati nei paragrafi precedenti dell'articolo medesimo, qualunque fosse l' autorità ecclesiastica ed il luogo onde provenissero. Questa disposizione a taluni parve eccessiva. Essa non era stata introdotta nel progetto ministeriale e fu aggiunta dalla Camera dei Deputati; noi l'avevamo reputata superflua.

E invero l' articolo 472 del Codice Penale, che succede all' articolo 471 del quale abbiamo lungamente ragionato, è così concepito: « I banditori, espositori, venditori e distributori di scritti o di stampe che contengono alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti, saranno puniti, se vi ha luogo, come complici dei provocatori. »

L'articolo 574 del Codice Penale contiene la medesima estensione della penalità ai distributori o riproduttori di scritti che abbiano carattere diffamatorio ed ingiurioso; e infine l'articolo 56 della Legge sulla sicurezza pubblica del 6 luglio 1871 sancisce che l'azione penale

stabilita dalla Legge sugli stampati, incisioni, fotografie ecc. si applichi eziandio a quelle venute dall'estero, ed ai loro venditori ed espositori.

Laonde a me non era sembrato necessario di fare questa aggiunzione, imperocchè si trattava di riproduzioni per stampa di scritti nella loro sostanza incriminabili che cadono sotto la sanzione penale della Legge sulla stampa.

Ma avendo taluno elevato dei dubbî, e mostrato che trattandosi di una disposizione penale che sostanzialmente nulla aggiungeva e non variava lo stato dell' attuale legislazione, ma eliminava possibili controversie ed incertezze, non vi fosse ragione di opporsi, il Ministero non credè di elevare difficoltà ad accettare l' aggiunta che si legge nell' articolo 2.

D'altronde, o Signori, basta gettare uno sguardo sopra la Circolare del Ministro mio predecessore, della quale feci parola innanzi alla Camera dei Deputati nella solenne discussione da me poc'anzi rammentata, in cui espressamente prescrivevasi di procedere contro i riproduttori e diffonditori di qualunque scritto sedizioso e colpevole, ancorchè partisse da persona che fosse individualmente irresponsabile in faccia alla Legge, ciò non potendo rendere immuni dall' applicabilità della sanzione penale coloro che stampassero, divulgassero e vendessero scritti di somigliante natura. Quindi a me sembra che l' opposizione ad un'aggiunta la quale non muta lo stato della legislazione, ma con maggiore chiarezza previene dubbî possibili, non abbia solido fondamento.

L'articolo 3 è così concepito :

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti col carcere ecc. »

Contro questo articolo ben anche si sono elevate difficoltà.

Ognuno comprende che esso si riferisce a funzioni religiose che avvengano sopratutto nei *luoghi pubblici,* come le processioni. Malaugurati incidenti suscitati dalle circolari su questa materia, hanno fatto aguzzare gli occhi e vedere qualche cosa di male in quest'articolo innocentissimo, su cui nessuno nel 1875 aveva elevato osservazioni di sorta.

Ho bisogno di chiarire in proposito gli argomenti che mossero altra volta il Senato ad approvare l'articolo, e muovono il Governo a sostenerlo.

Nessuno dubiterà che le riunioni di qualunque specie e natura, per qualsivoglia scopo, in qualunque luogo aperto al pubblico, tanto più nelle strade o nelle piazze pubbliche, sieno soggette, secondo l'art. 32 dello Statuto, alle Leggi e ai Regolamenti di polizia, non potendosi altrimenti rispondere della tutela e custodia dell'ordine pubblico.

Coloro, Signori, che leggono sui diarî stranieri le scene deplorabili che sono avvenute in alcune città del Belgio in occasione di pubbliche processioni, le provocazioni, gli attacchi a mano armata, e gli atti di poca reverenza verso la cerimonia religiosa rendono ragione della convenienza che l'autorità pubblica non sia destituita di mezzi per prevenire codesti

inconvenienti in casi in cui creda gravemente minacciato l'ordine pubblico.

Noi abbiamo avuto non poche prove del senno del popolo italiano, benchè non sieno mancati i pericoli di somiglianti collisioni. Mi basta rammentare che un anno appena fa, in una città vicina a Roma si volle con uno scopo politico fare una numerosa processione in occasione non so di qual santo; in quel medesimo giorno trovandosi in quella città l'illustre generale Garibaldi, una parte della popolazione credè di contrapporre a quella processione religiosa, che sembrava avere uno scopo politico, un'altra processione anche di carattere politico recandosi migliaia di persone alla casa dove era ospitato l'illustre generale Garibaldi. Che avvenne?

Nella piazza, al certo poco spaziosa, di quella piccola città, le due processioni s'incontrarono; e mentre nel Belgio non so che cosa sarebbe accaduto, il senno e la prudenza del carattere italiano fece sì che queste radunate d'uomini guidate da così diversi ed opposti intendimenti sfilarono l'una accanto all'altra senza che il più piccolo disordine avvenisse; ma chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico non può esporre ogni giorno a codesto cimento la saviezza delle popolazioni italiane.

Non vi è dunque nessuno inconveniente a concedere questa facoltà di cui ogni Governo, ogni Amministrazione non potrà che usare con la necessaria discrezione, e sempre rispondendone innanzi al Parlamento, giudice di ogni atto della pubblica Amministrazione.

Poichè da alcuni oratori si è parlato di una recente Circolare del Ministro dell'Interno relativa a questo soggetto, avvertirò che egli non fece che rinnovare identiche Circolari precedenti del Ministro Lanza e del Ministro Guardasigilli Cortese dell' anno 1865. Il progetto di Legge, cioè il suo articolo 3°, è precisamente raccomandato dalla condizione in cui si trova nel nostro Regno la legislazione su questa materia.

Infatti esiste ed è in vigore il reale Decreto del 16 ottobre 1861, nel cui art. 12 si legge quanto segue:

« Le attribuzioni circa le materie qui sotto indicate, in quelle provincie del Regno in cui giusta il *diritto* e gli *usi in esse vigenti,* spettano al Ministro per gli affari ecclesiastici di Grazia e Giustizia, sono delegate ai Prefetti, cioè:

. . . . . .

« N. 4. Lo *autorizzare funzioni* e predicazioni in ore notturne, o in luoghi diversi dalle chiese, e quelle altre per le quali sia richiesto uno speciale permesso, non che le questue fuori delle chiese. »

Questa è Legge attualmente in vigore in Italia.

Senonchè in alcune delle provincie del Regno esistono antiche disposizioni o consuetudini inveterate per cui si richiede dal Ministro dei culti l'autorizzazione per le processioni; ed io stesso ne accordo senza difficoltà.

In altre provincie però queste disposizioni o questi usi non esistono, o sono diversi.

La giurisprudenza che si è pronunciata incerta ed oscillante in questa materia ha dichiarato appunto che le Circolari del Ministro dell'Interno, fin dal 1865, indebitamente hanno esteso a tutto lo Stato una condizione legislativa, che, secondo il Decreto del 1861, sarebbe ristretta soltanto ad alcune parti e regioni del Regno.

Voi vedete dunque, Signori, di quanta urgenza sia che abbiasi un testo di Legge inteso a far cessare questo stato di difformità della patria legislazione sull' argomento e ad un tempo le oscillazioni ed incertezze della giurisprudenza.

Spero dopo ciò che non possa esservi alcuna difficoltà all'approvazione di quest'articolo.

Rimane l'articolo 4. In esso si dispone che «la contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione e per l'esecuzione de' provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita, ecc.» Prescindendo da questo inciso: *nelle materie in cui tuttora sia richiesto,* quest'articolo contenevasi letteralmente nella Legge Subalpina del 1854; leggevasi e si legge nel Codice Penale del 1859; fu abrogato nel 1871 colla Legge del 5 luglio. Perchè fu abrogato?

L'onorevole Senatore Borgatti ve lo disse.

Prima di tutto si credè che bastasse la privazione delle temporalità per obbligare l'episcopato e gli altri ministri del culto all'osservanza di codeste regole in tutto ciò che riguardava la collazione de' beneficî maggiori e minori.

In secondo luogo perchè si sperava imminente la presentazione e quindi l'approvazione della Legge riservata coll'articolo 18 della Legge sulle Guarentigie.

Ma questa Legge, la cui preparazione è malagevole, e la cui discussione sarà non meno ardua, per quanto l'onorevole Senatore Cadorna ci faccia sperare che egli non contribuirà a renderla vieppiù difficile, come fece nella presente circostanza, è un avvenimento ancora lontano.

D'altronde il fatto ha dimostrato quanto si ingannassero coloro che si lusingavano bastasse conservare le temporalità nelle mani del Governo per far osservare quelle disposizioni riguardanti l'*exequatur* ed il regio *placet*.

Avete veduto qual numero considerevole di Vescovi in dispregio di queste regole siasi posto in possesso del governo delle diocesi, creando quella condizione spinosa e malagevole della quale abbiamo poco anzi parlato.

Vi ha di più, o Signori. Il Governo, destituito di ogni mezzo di repressione, si è trovato nella più dolorosa impotenza in molti luoghi dello Stato di fronte ad una situazione intollerabile. Vi ha dei Comuni, ove sono avvenute nomine di Parroci fatte dalle popolazioni ed il Vescovo ha nominato il suo. Il Governo non ha accordato il *placet* nè al nominato dal Vescovo, nè all'eletto dal popolo.

Intanto entrambi esercitano le loro funzioni parrocchiali, l'uno e l'altro occupano la chiesa dividendo la popolazione in due campi, in uno

stato di permanenti dissidî e perturbazioni, a cui bisogna provvedere con mezzi di polizia.

Ma non sono questi i mezzi convenienti a popolo libero e civile.

Bisogna riconoscere che fu improvvida, prematura la soppressione di questo articolo del Codice Penale, perchè, sebbene in moltissime materie oggi più non si richieggano l'*exequatur* ed il *placet*, pure ve ne ha una parte importantissima, quella della collazione de' benefici maggiori o minori, e qualche altra, come l'alienazione di beni ecclesiastici, in cui sono richiesti.

Ora, interessa allo Stato che l'esecuzione di questi atti sia impedita, e non può essere impedita efficacemente, ed aggiungerò con forme legali, se non quando esista nel Codice Penale una sanzione, come quella che senza inconvenienti fu per tanti anni nel Codice Penale del 1859.

Finalmente, o Signori, dopo aver percorso questi diversi articoli, ho bisogno di giustificare il progetto di Legge da un' altra accusa immeritata che le fu mossa da uno de' più autorevoli oratori che presero la parola in questa discussione, dell' onor. Boncompagni. Egli ha rimproverato ben anche, ma contro verità, all'attuale progetto di aver inasprito le penalità, agaggiungendo chein qnesta materia le pene debbono essere miti e leggiere. Ed io che in ciò consento pienamente con lui, nè ravviso in queste disposizioni penali se non l'esercizio del *jus tuendi* a tutela dello Stato in faccia a pos-

sibili attentati delle persone ecclesiastiche, io sarei pronto a moderare queste penalità se fosse vero il fatto che nel presente progetto di Legge si trovassero accresciute.

Ma io credo che in ciò egli sia caduto inavvertentemente in errore. Desumiamolo da un confronto.

Senatore BONCOMPAGNI. Dichiaro da me che vi fu l'errore, l'ho verificato, e ritiro la mia asserzione, quella parte delle mie osservazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio l'onor. Boncompagni della sua leale dichiarazione, e mi astengo dall'insistere nella dimostrazione che assai più moderate sono le penalità di questa Legge in confronto con quelle che si trovavano nel Codice del 1859 ed anche nella Legge del 1854.

Nè voglio tacere che se a taluno potesse sembrare opportuno di aggiungere, come ve ne ha esempio in qualche Codice straniero, una facoltà al magistrato di sostituire per questi reati alla pena del carcere quella del confino, o l'allontanamento del colpevole per altrettanto tempo dal Regno, perchè l'esiglio dal Regno sebbene manchi pel maggior numero dei reati del carattere di pena, pure rispetto a certe persone ed a certi reati, come questi, può divenire opportuna penalità risparmiandosi a coloro che sono colpevoli l'apparenza del martirio; e se infine vogliasi stabilire che il carcere debbasi scontare come per i delitti di stampa in locali distinti da quelli dei delinquenti per reati comuni; chiunque faccia di queste proposte io dichiaro che mi troverà di buon grado assenziente. Non vogliamo una Legge di rigore e di

persecuzione, ma soltanto una Legge, la quale affermando il diritto dello Stato, lo circondi delle necessarie difese.

Così, o Signori, è esaurita la discussione *giuridica* di questa legge in ogni sua parte. Nè voglio rispondere ad alcune allusioni veramente inopportune che due volte si fecero negli ampi e focosi discorsi degli oratori avversarî, facendo credere la presente Legge una imitazione delle Leggi Confessionali Prussiane proposte, si è detto, dal fiero Cancelliere dell'Impero Germanico.

Le condizioni dei due paesi sono diverse, e tuttavia io auguro ad ogni paese d'Europa reggitori altrettanto fermi, autorevoli, sapienti e fortunati come l'illustre Cancelliere germanico. Tuttavia non abbiamo con questa Legge in menoma guisa adottato la politica ecclesiastica, nè le Leggi Confessionali che convengono alla Germania.

Chiunque conosce il tenore di quelle Leggi, non può ravvisare termini di paragone anche lontano tra disposizioni legislative, che assolutamente nulla hanno tra loro di somigliante e di comune.

Signori, non mi resta che intrattenervi, certamente per assai minor tempo di quello occupato dall'onorevole Cadorna, chè neppur mi basterebbero le forze, della parte *politica* della Legge.

Ci fu detto: Dove era la necessità, dove l'opportunità di questa Legge? Quali sono i fatti che potevano indurre il Governo a sollecitarne

la presentazione? È forse richiesta dalle condizioni *interne* ed *esterne* in cui versa l'Italia?

Signori, esaminiamo pure freddamente le condizioni *interne* ed *esterne* del paese.

Già accennai all'obbligo che a noi era imposto da' precedenti parlamentari, e dalle solenni promesse che i nostri predecessori medesimi avevano fatte. Era già questo un fatto bastevole per indurci a presentare il disegno di Legge di cui vi occupate, ed a comprenderlo nel nostro programma ministeriale.

Ma d'altronde, dopo le ultime decisioni del Concilio Vaticano del 1870, dopo la proclamazione della infallibilità; quando Roma papale, tanto nella sua costituzione interna, che nei rapporti coi Governi e con le autorità politiche di tutti gli Stati, ha assunto una posizione evidentemente nuova ed insolita, erigendosi in potere superiore ai Governi civili, ai medesimi direttamente ostile, e riducendo l'episcopato ed il clero inferiore ad una specie di milizia disciplinata ed obbediente a qualunque specie di ordini che ne emanano; è egli, o Signori, da uomo di Stato assennato e prudente lasciare più a lungo la potestà civile esposta ai pericoli, e senza i mezzi necessari di difesa, ad attendere la tempesta, anzichè prevenirla e scongiurarla?

È ben lungi da me il pensiero di comprendere in un giudizio di ostilità verso lo Stato tutto il clero e l'episcopato italiano. Riconosco io stesso in mezzo a queste numerose corporazioni uomini pii e venerandi, i quali soffrono anzi penosamente da questa condizione di antagonismo

e di lotta in cui si trovano lo Stato e la Chiesa, e darebbero il loro sangue per farlo cessare. Tuttavia, o Signori, essi sono ridotti all'impotenza, al silenzio; la loro voce non ha efficacia.

Una fazione agitatrice e turbolenta usurpa oggi in alcuni luoghi il nome della Chiesa e ad essa si sostituisce. L'occulta influenza della setta è tale, che non noi soli, ma ben altri Governi di Europa anch'essi con circolari ai Vescovi, ai Prefetti ed altre autorità preposte al reggimento delle provincie, solleciti della tutela del pubblico bene, hanno bisogno di accorrere contro queste manifestazioni ed agitazioni, oggi più che mai cresciute, e che vanno di giorno in giorno addiventando più minacciose.

L'onorevole Lampertico nella sua Relazione, e qualche altro oratore ne' suoi discorsi, mi sfidano a citare dei fatti; e mi dicono che questi fatti nè sono stati da me giustificati, nè almeno classificati con una statistica già promessa dei procedimenti penali che si fossero istituiti per reati di abuso dei ministri dei culti.

Ma per ciò che riguarda, o Signori, i fatti, io sarei, ne assicuro il Senato, molto imbarazzato nella scelta. E d'altronde chi ha l'onore di rappresentare il Governo, si trova in simil caso in una condizione molto delicata. Posso io arrecare qui nella pubblicità e nella solennità di quest'aula nomi proprî, fatti particolari, rivelare forse segreti angosciosi di famiglie, reclami regolarmente pendenti di cui abbondano gli ufficî del mio Ministero? Io spero che dalle risposte dell'onorevole Relatore non vi sarò obbligato. Se mi obbligherà, lo farò con la mag-

gior temperanza e moderazione possibile, lasciandone però a lui la responsabilità.

Invece, o Signori, ho pensato che fosse mio dovere procedere in modo diverso. Siccome il Governo potrebbe ingannarsi in buona fede, ho pensato di raccogliere prima di tutto una Statistica dei procedimenti penali che finora ebbero luogo, e poscia indirizzarmi a tutti i Procuratori Generali ed ai Prefetti del Regno, invitandoli a dichiarare con tutta libertà se, nelle condizioni speciali in cui essi vedevano il paese, portassero un giudizio di opportunità, di utilità, di necessità, che questa Legge speciale venisse approvata dal Senato.

Parevami che ciò non fosse necessario; imperocchè, o Signori, intendiamoci, quanto alla giustizia di una Legge, qualunque delle Assemblee legislative, tanto il Senato quanto la Camera dei Deputati, ha tale pienezza e sovranità di potere, che unicamente dal suo giudizio dipende l'accettare od il respingere la Legge che il Governo propone. Ma una volta posta in sicuro la giustizia intrinseca di una Legge, sia nei termini in cui è proposta, sia emendandola mercè lo studio delle medesime Assemblee alle cui deliberazioni è sottoposta, se invece si eleva una questione secondaria, una questione estrinseca di opportunità maggiore o minore, di convenienza che sia pubblicata sei mesi prima o sei mesi dopo, in questi casi, o Signori, dovete riconoscere che il più competente estimatore, il miglior giudice di una questione somigliante, non può e non deve essere che il Governo, perchè è sopra di lui che

incombe la responsabilità dell'amministrazione del paese; egli deve rispondere della sua quiete, del mantenimento dell'ordine; e se gli si negano i mezzi per poter adempiere a questo dovere, egli si troverà fino ad un certo punto discaricato della pesante responsabilità, che lo aggrava.

Perciò è nelle consuetudini parlamentari di prestar fede al Governo allorchè in una questione di questa natura con positive dichiarazioni afferma che lo stato delle cose, i fatti verificati nelle varie provincie del Regno, fanno giudicare conveniente ed opportuno che il Governo medesimo venga armato oggi piuttosto che domani di mezzi legali, della cui intrinseca giustizia non si possa dubitare.

E nondimeno, o Signori, al vedere nella Relazione dell'onorevole Lampertico sollevate quelle obbiezioni, ho detto a me stesso: Mi rivolgerò ai naturali e competenti organi che accanto alle autorità giudiziarie di tutto il Regno vegliano acciò l'ordine pubblico non sia turbato dai reati; ai Procuratori Generali, che hanno inoltre relazioni costantemente continue col clero per l'esercizio delle loro attribuzioni; chiederò i loro avvisi e consigli, e gioverà apprendere quale sia il giudizio che possono formarsi gli uomini del Governo i quali si trovano in mezzo alle popolazioni delle varie provincie, che conoscono lo stato vero delle cose, ed i fatti che quotidianamente avvengono, e non giudicano dalla tranquilla serenità di questa Aula, sotto l'influenza di platoniche astrazioni, di teoriche o principî, quali siano i bisogni

delle popolazioni, e se vi sia o no opportunità, necessità, utilità di maggiori mezzi repressivi.

Certamente il loro avviso non può vincolare alcuno, ma potrà servire a guidare od a giustificare il Ministero innanzi al Senato; il Senato lo apprezzerà liberamente nel suo senno e nella sua prudenza. Ho dunque voluto munirmi di queste autorevoli e numerose testimonianze, ed a voi sottometterle. Il Governo ottenne le risposte; non solo con ampi rapporti che si trovano qui deposti sul banco della Presidenza, ma ben anche con una serie di anticipati telegrammi, che io ho creduto di far stampare e riassumere, per farveli distribuire nel tempo stesso che lascio tutti i documenti a disposizione di ciascuno degli onorevoli Senatori.

(Gli uscieri frattanto distribuiscono questi rapporti.)

Risulta da queste risposte che sopra 24 Procuratori Generali, 20 sono di avviso che, esaminate le condizioni attuali del paese ed apprezzati i fatti avvenuti nelle varie provincie, debbasi concludere per la necessità ed opportunità che immediatamente venga approvata e promulgata una Legge repressiva degli abusi dei ministri dei culti, secondo il sistema del progetto sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Due altri opinano non creder ciò necessario nelle condizioni speciali del loro proprio distretto per le disposizioni del clero, ma pure utile per le condizioni generali del resto del Regno. Infine solo *due* altri avvisano espres-

samente che la Legge non sia nè necessaria, nè urgente.

Ho voluto nuturalmente trascrivere anche le opinioni dissenzienti, mettendole tutte sotto gli occhi vostri, perchè con ciò abbiate la prova della piena ed assoluta indipendenza di giudizio, con cui questi eminenti funzionarî si sono pronunciati in proposito.

Percorrendo i rapporti scritti di questi Procuratori Generali, spesso lunghi ed importanti, essi convalidano potentemente le loro conchiusioni, tanto più, perchè abbondano di fatti, con nomi propri, che mi astengo di leggere per riguardi di prudenza che il Senato apprezzerà, per quanto potrei bramare ed esser tentato di offrir con essi al Senato la più eloquente e vittoriosa dimostrazione della necessità della Legge. Ma questi documenti, o Signori, sono a vostra disposizione; ognuno di voi può leggerli e consultarli.

Per quanto riguarda le Statistiche, dirò che l'Ufficio Centrale avendo espresso il desiderio di conoscere il numero dei procedimenti per reati de' ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, (e credo mi fosse richiesto allorchè ebbi l'onore di essere chiamato nel suo seno), pensai che sopra questa statistica volesse formarsi un giusto concetto dell' opportunità della Legge proposta.

Immediatamente, com'era mio dovere, incaricai tutti i Procuratori Generali di raccogliere le bramate notizie. Ma non era opera breve nè facile, ed anzi doveva necessariamente essere lunga e malagevole, perchè si voleva sa-

pere precisamente quali e quanti fossero stati i procedimenti dal 1854, epoca in cui fu promulgata la Legge Subalpina in Piemonte, fino all'anno che oggi corre, e perciò, come vedete, per una serie di anni abbastanza lunga.

Se non che, o Signori, mentre io aspettava che queste risposte mi pervenissero per sottoporle all'esame dell'Ufficio Centrale (mi si permetta ch'io parli con tutta franchezza), fui penosamente impressionato nel sentire che dopo un sol giorno, già lo stesso Ufficio Centrale (benchè ad un solo voto di maggioranza) aveva giudicato la Legge inopportuna, e che dovesse rinviarsi all'epoca remota ed incerta, in cui si sarebbe discusso il Codice Penale. Allora ho creduto che queste statistiche non avessero più scopo, almeno per l'Ufficio Centrale, ma che potessero essere utili al Senato; e non ho potuto averle complete che in questi ultimi giorni.

Tuttavia, a misura che raccolsi queste informazioni, mi feci un dovere di comunicarle al Relatore, il quale ha ormai presso di sè il lavoro completo.

Ora, gettando uno sguardo su questa Statistica, la medesima può dividersi in tre periodi: l'uno dal 1850 al 1859 sotto l'impero della Legge Subalpina del 1854; il 2° dal 1859 al 1870 sotto l'impero del Codice Penale del 1859; il 3° dal 1871 fino al presente, sotto l'impero dell'ultima Legge del 1871. E se ne ottengono questi risultati.

Nel primo periodo di sei anni si ha una

media annuale di 6 procedimenti (non trattavasi che del solo Piemonte).

Per 24 sopra 35 imputati fu dichiarato non farsi luogo a procedere; 11 furono condannati; il che offre la proporzione di 1[33 0[0 ossia di 1[3 di condannati contro 2[3 dimessi dalla imputazione senza condanna.

Nel secondo periodo di undici anni, sotto l'impero dell' articolo 268 del Codice Penale, contro il quale si è tanto declamato, ma che appunto per la sua elasticità lasciava senza effetto moltissime procedure, gl'imputati furono 1142, con una media di 104 all' anno. Ma fu dichiarato non farsi luogo a procedere o si pronunciò l' assolutoria per ben 1052 individui, nè vi furono che 88 condannati, nella proporzione cioè del 9 0[0, ossia dell'*undecimo* circa.

Nel terzo periodo di sei anni le condizioni penali sono andate peggiorando dopo; la Legge del 1871, gl'imputati non sono stati che 277, con la media annua di 46. Ma di tutti questi imputati non ne furono condannati che 6, cioè 1[44, ossia nella proporzione del 2 1[2 per cento. Ciò prova anzitutto la difficoltà sommamente cresciuta dell'applicazione della Legge penale, e la quasi impossibilità di condannare con quella Legge.

Ora, Signori, quando interrogate coloro i quali sono incaricati della repressione e della vigilanza sui reati, essi rispondono additandovi il numero scarsissimo dei colpevoli che ricevono una punizione, atteso lo stato vizioso e difettivo della legislazione attuale. Chi dunque toglierà sopra di sè la responsabilità di

decidere che il presente disegno di Legge non è necessario nè opportuno?

Ora mi si conceda di volgere uno sguardo sulle condizioni che sono fatte all' Italia nell'*estero*.

Già dimostrai che il Ministero nulla ha fatto per provocare quest'ultima alzata di scudi. Ho dovuto sorridere quando l' onorevole Mauri, usando un adagio volgare, ha detto che non bisogna suonare le campane per non attirare i fulmini. Noi non abbiamo suonato le campane; che, se nel linguaggio dell'on. Senatore Mauri si qualifica così, e quasi eccesso imprudente, il presentare al Parlamento una Legge che non modifica punto il nostro sistema di politica ecclesiastica, che non si discosta dalla temperanza di cui abbiamo dato troppe prove, che venne presentata dalla precedente amministrazione, e già consacrata col vostro voto; allora io comprendo la sola politica che potrebbe sperare l' approvazione dell' onorevole Mauri: quella di un Governo pusillanime e senza dignità!

Voci. No, no!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono lieto della vostra disapprovazione ad un tal sistema. Noi non domandiamo di più che di difendere lo Stato contro gli attacchi e gli abusi a suo danno diretti.

A noi nulla importa se i nostri provvediment dispiacciono a coloro che ne sono minacciati, quando essi sono necessari per la quiete d'Italia, per la sua sicurezza.

Ma egli è un fatto che si è cercato in questi ultimi tempi, sopra tutto dopo quella famosa Allocuzione calcolata a suscitare una crociata contro l'Italia, di eccitare le popolazioni di tutto il mondo cattolico a fare pressione sui proprî Governi acciò si uniscano contro di noi. In essa non si è dubitato proclamare che la indipendenza spirituale del Pontefice non esiste, e che egli non può essere che o il Sovrano di Roma, o un prigioniero!

Per uno scopo così imprudentemente rivelato furono promosse proteste, sottoscrizioni e indirizzi. E si sono veduti i dignitari della Chiesa, dal Cardinal Cullen nella estrema Irlanda sino ai Vescovi della Francia, dell' Olanda, della Spagna e del Belgio con operosa gara agitare e commuovere le popolazioni, e rivolgersi ai proprî Governi per ottenere da loro che in qualunque guisa sollecitassero e premessero con ostili e diffidenti rimostranze verso l'Italia, prendendo pretesto più che occasione dalla Legge che si sta discutendo.

Hanno osato sperare che il Senato Italiano, cedendo a queste pressioni, potesse respingerla e dare una prima soddisfazione al partito clericale.....

Voci. No, no.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... ai nostri nemici, ai nemici del nome italiano.

Voci. Bravo, bene, no, no.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non credo aver detto nulla di sconveniente.

La dignità di un popolo si sente e non si dimostra.

La coscienza del mondo civile esiste, per quanto si disputi sulla parola; essa giudicherà se ho detto il vero.

Voci. Bravo, benissimo.

PRESIDENTE. Avverto le tribune pubbliche che non sono permessi segni di approvazione o di disapprovazione, e che rinnovandosi, io dovrò senz'altro farle sgombrare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vi ha di più: queste dimostrazioni si fanno coincidere con invii di numerosi pellegrinaggi, più numerosi che mai, da tutte le parti del mondo, ordinandoli sotto la forma di una dimostrazione politica ostile all'Italia.

Ciò non impedirà, vel dissi, che questi pellegrini troveranno presso di noi quell'ospitalità, quell'accoglienza e tutela di sicurezza, che si addice ad un popolo che si rispetta, e che si onora, come il popolo italiano.

Non basta: in questi giorni si è veduta aprire una sottoscrizione di volontari, che si arruolano per un tempo determinato, per un anno, al servizio della Santa Sede, quasi dovessero militare sotto gli ordini suoi, per una spedizione immaginaria che deve restaurare il caduto potere temporale.

Ma tutti questi mezzi quale effetto hanno prodotto presso i Governi di Europa? Voi non lo ignorate: è mio debito di riconoscere e dichiarare solennemente, che nessuno dei Governi dell'orbe cattolico non solo non ha prestato ascolto a questi lamenti ed indirizzi così contrari al vero stato delle cose; ma quasi tutti si affrettarono in varie guise a dichiarare che respingono qua-

lunque solidarietà con siffatte manifestazioni clericali, e con agitazioni che non sono l'espressione dell'opinione pubblica, ma procedono soltanto da debolissime minoranze inquiete e turbolente de' varî paesi.

Dichiaro che il Governo del Re intorno alla presente proposta di Legge non solo non ha ricevuto mai da nessun Governo straniero veruna specie di consigli e di comunicazioni, malgrado le fallaci insinuazioni che si sono venute a tale riguardo spargendo da alcuni organi della stampa; ma ha ricevuto costantemente le più cordiali testimonianze del rispetto degli altri Governi per l'indipendenza della sovranità italiana, riconoscendosi che si tratta di una questione di ordine interno, in cui il Parlamento Italiano è sovrano, e non possono in alcuna guisa ingerirsi le Nazioni e i Governi stranieri.

Oggi ancora a noi giunge l'eco delle discussioni ed interpellanze che ieri ebbero luogo nell'aula legislativa di un altro nobile paese, che è calunniato quando ci si vuol far credere che non sia amico dell'Italia, mentre il sentimento della grande maggioranza di quel gran popolo è avverso alle intemperanze del partito clericale, e si affatica a resistere ai suoi dissennati eccessi, ai suoi faziosi tentativi.

Or dunque, o Signori, a fronte di codesta generale agitazione, di tante dimostrazioni che ci offendono quasi da ogni parte dell'orbe cattolico, qual sarà il vostro contegno?

Dovrete arrestarvi? Ma l'arrestarci a fronte di queste straniere ingerenze, sarebbe, o Signori, un' umiliazione per il nome italiano.

L'Italia non potrà mai dimenticare quante umiliazioni nella sua storia abbia dovuto soffrire per opera dei Papi, da'tempi di Carlo Magno e di Federigo II, fino a'giorni nostri; ma non si aggiungerà quest'ultima, cioè che possa dipendere da una parola d'ordine del Vaticano, che costa nulla trasmettere a tutti i Vescovi del mondo cattolico, mentre il Parlamento Italiano sta discutendo una Legge di cui abbisogna il paese, perchè voci straniere si levino ad intimidirci, ad intimarci di non procedere oltre, di non esercitare il diritto e la sovranità nazionale!!

È questo, onorevoli Signori, un primo esperimento, che si tenta, per vedere se riesca a paralizzare l'azione indipendente della nostra sovranità legislativa, mercè lo spauracchio di un'agitazione cattolica mondiale, che si potrebbe rinnovare quante volte se ne avesse talento.

Guai, o Signori, se riescisse questo sperimento, se il partito che detesta l'Italia ed insidia alle sue istituzioni potesse in quest'occasione scoprire o sospettare, anche erroneamente, di possedere una misteriosa possanza, o solo lusingarsi di poter esercitare sopra un'Assemblea legislativa italiana una qualche influenza!

Oh non avrebbero più freno costoro nelle loro incessanti esigenze, nei loro temerari ardimenti. Un vostro voto inspirato da titubanze sarebbe interpretato e commentato da un capo all'altro del mondo, come un atto di debolezza; e diverrebbe il più imprudente e il più funesto

degli incoraggiamenti senza che ciò fosse menomamente nelle vostre intenzioni.

Io non posso che insistere vivamente, acciò in queste straordinarie circostanze una Legge di già votata nell'altro ramo del Parlamento non rimanga in quest'Assemblea priva fin dell'onore della discussione, dopo che gli articoli di questa Legge medesima furono due anni addietro da Voi stessi approvati.

No, Signori, questo non può essere il voto del Senato.

Sono convinto che ogni Senatore, nel momento di dare il suo voto, penserà alla morale responsabilità che assume, all'audacia che la sospensione di questa Legge indubitatamente infonderebbe nei nemici nostri, ai pericoli e ai disordini che oggi non esistono, ma che da questo voto funesto potrebbero essere creati, apparecchiando a venerandi uomini politici un penoso e tardo rimorso.

Noi, Consiglieri della Corona, abbiamo fatto il dover nostro, e mi dispiace che il Ministero non abbia avuto migliore interprete del mio povero labbro.

Noi possiamo, dopo aver difesa la Legge chiedendone a voi l'approvazione, declinare ogni responsabilità dell'avvenire.

Ma no, Signori: non ne dubito, voi discenderete alla discussione dei singoli articoli del progetto. Codesto esame sia coscienzioso e libero. Se la Legge, ancorchè emendata d'accordo tra il vostro Ufficio Centrale ed il Governo, neppur vi sembri accettabile, giudicatela liberamente; ma respingete, ve ne prego, come un

pericolo per l'Italia, la proposta sospensiva, che or ora innanzitutto sarà sottoposta ai vostri voti.

Io ve lo chiedo, Signori, in nome della concordia tra gli alti Poteri dello Stato; in nome della quiete e della sicurezza del paese, che deve essere al coperto da interne ed esterne insidie; ve lo chiedo in nome dell'alto decoro di questo illustre Consesso, che ha già votato, or sono due anni, questi medesimi articoli di Legge, e per l'avvenire delle nostre istituzioni; in nome dell'indipendenza nazionale e de' suoi poteri legislativi; nel nome infine, egualmente a tutti sacro, dell'onore e della dignità d'Italia!

(*Vivi applausi*)

Dopo questo discorso del Ministro, la maggioranza dell'Ufficio Centrale dichiarò di ritirare la mozione sospensiva con cui chiudevasi la sua Relazione, ed il Senato deliberò di passare alla discussione degli articoli del Progetto di Legge.

TORNATA DEL 6 MAGGIO

Signori Senatori,

Mi credo in dovere, prima che si passi alla discussione degli emendamenti proposti sull'articolo 1°, di offrire alcune dilucidazioni e risposte agli onorevoli Senatori Poggi, e Lampertico Relatore della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Non credo necessario di rispondere ulteriormente di proposito all'onorevole Senatore De Filippo, per non abusare senza necessità della tolleranza del Senato. Egli non fece che avvertire un'espressione meno esatta, che era uscita dalle mie labbra nell'altro ramo del Parlamento, allorchè si trattava della pubblicazione avvenuta, mercè la Legge del 5 luglio 1860, nella Toscana e nell'Emilia degli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale del 1859.

Egli ha ragione, ed io stesso mi sono già corretto allorchè ho avuto l'onore di parlare al Senato su questo medesimo argomento.

La Legge del 5 luglio 1860 non ordinò se non che si pubblicassero questi articoli solamente nella Toscana; ma io mantengo le osservazioni fatte contro l'argomento che l'onorevole Senatore De Filippo volle desumerne.

Egli credeva che non si fossero questi articoli pubblicati nell'Emilia, perchè ivi dovendosi pubblicare l'intero Codice Penale, si stimasse opportuno di non anticipare la pubblicazione dei medesimi, ma di attendere che l'intero Codice vi fosse posto in osservanza.

Io lo contraddissi, e mantengo il mio assunto, che questo non fosse il motivo, e che lo stesso Ministro Guardasigilli di quel tempo, Cassinis, lo avesse esplicitamente dichiarato nel presentare quel progetto di Legge al Parlamento Subalpino.

Infatti ecco le sue parole: « Coll'articolo 2° si propone di mandare a pubblicare in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale del 1859, non nelle provincie dell'Emilia, *perchè ivi già sono in vigore.* » Ed io accennai ben anche la data del Decreto del Dittatore dell'Emilia, che è del 18 decembre 1859, il quale aveva di fatto anticipata la pubblicazione delle disposizioni penali su questa materia in quelle provincie.

Dunque la Legge del 5 luglio 1860 non le comprese, non già pel motivo supposto dal Senatore De Filippo, bensì per un motivo perfettamente opposto, perchè cioè già si era anticipata la loro pubblicazione sotto forma di legge speciale.

Trattandosi di una semplice rettificazione di

questa natura, non credo dover aggiungere altro.

Ben sento il dovere di dare qualche risposta all'onorevole Senatore Poggi, il quale insistè vivamente e reiteratamente, acciò il Senato gli concedesse facoltà di parlare, parendo a lui di aver l'obbligo di pronunciare qui un discorso apologetico in difesa della Legge del 5 giugno 1871, che modificò gli articoli in questione del Codice Penale, per essere egli stato il Relatore dell'Ufficio Senatorio cui fu commesso l'esame della relativa proposta di Legge.

Il Senato ha udito con quali enfatiche lodi egli qualificò quella Legge; la disse una delle più perfette e armoniche che fossero mai state approvate dal Parlamento Italiano; e sostenne che una parte degli encomî, che si tributano alla Legge del 13 maggio, debba a buon diritto estendersi anche alla Legge posteriore del 5 giugno.

Per poco che si rammentino le circostanze nelle quali la Legge del 5 giugno 1871 fu approvata, sarà facile di convincersi che i motivi i quali determinarono il Parlamento ad approvarla, furono la fiducia che si potesse inaugurare un'êra di conciliazione, un sistema di pace e di buon accordo; si era, per dir così, nella luna di miele, dopo l'ingresso del Governo Italiano in Roma, e dal canto del Governo si voleva abbondare in tutte quelle concessioni e larghezze, che allora parevano prudenza e circospezione, le quali facilitar potessero lo sviluppo dei sperati benevoli rapporti.

I risultati sono noti al Senato e al paese! Quella riforma della Legge del 5 giugno 1871 non giovò certamente a migliorare le nostre relazioni colla Chiesa e con l'Episcopato, anzi si fece ognor più cieca la reazione del partito clericale avverso al Governo ed alle libere istituzioni, si resero più frequenti ed audaci gli assalti contro la potestà civile, per gli ostacoli che è venuto sistematicamente opponendo una parte del clero all'esecuzione delle Leggi nostre.

Quella Legge inoltre non può raccomandarsi per la maturità con cui sia stata discussa.

Importa rammentare che essa fu approvata senza una parola di discussione nella Camera dei Deputati, e non ve ne ebbe parimenti in Senato, imperocchè consultandone gli atti, si scorge che nella tornata del 1° giugno venne anche da Voi silenziosamente approvata.

L'onorevole Senatore Poggi rammentò i nomi illustri de'membri delle due Commissioni sulle Leggi del 13 maggio e del 5 giugno, di cui egli era Relatore; ma avrebbe anche potuto rammentare che uno dei membri era il Senatore Vigliani, il quale ben poteva conoscere se quelle innovazioni recate al Codice Penale fossero il prodotto di elaborati studi, quando più tardi ei ne dava un giudizio che or ora rammenterò.

Senatore POGGI (*interrompendo*). L'onorevole Senatore Vigliani faceva parte della Commissione per le Guarentigie, ma non per quella Legge...

PRESIDENTE. Prego il Senatore Poggi di non interrompere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. D'altronde, o Signori, la Legge del 5 giugno con le sue disposizioni non risponde ai motivi delle Relazioni del Governo e del Senato stesso.

Mi si permetta di rammentare in quali termini si espresse l'on. Ministro De Falco nel presentare quel progetto di Legge:

« Se il ministro del culto non ha e non deve avere privilegi, non è nè in favore nè in odio, ed è ben giusto che debba rispettare al pari di ogni altro le Leggi e le Istituzioni dello Stato e gli atti della pubblica autorità, e che qualora si valga contro le Istituzioni e le Leggi di quella speciale sua condizione, munita ed insignita di funzioni cotanto rispettate ed autorevoli, gli si chieda conto più severo del suo contegno. »

Dunque nel concetto del Ministro la Legge avrebbe dovuto reprimere e punire il fatto dell'ecclesiastico, il quale converte i mezzi spirituali e l'esercizio di quelle funzioni ed autorità che a tale effetto gli sono conferite, a fini temporali e politici, riprovati dalle Leggi o dalle Istituzioni dello Stato. Ma quando si va a cercare la parte dispositiva della Legge, si trova cancellata ogni traccia dell' articolo 268 del Codice Penale del 1859 nelle disposizioni appunto con cui si voleva impedire ai ministri del culto di uscire dal campo religioso e di porre il piede nell' arena politica, cioè di far servire la religione alla politica.

Lo stesso on. Poggi, Relatore tanto di questa Legge che della precedente sulle Guarentigie,

in una delle sue Relazioni scriveva le seguenti parole:

« Gli altri, non diremo già eccezioni e restringimenti, ma confini necessarî segnati alle franchige amministrative ecclesiastiche, hanno parso all'Ufficio Centrale tutti equi ed accettabili. E per via di esempio, se l'appello *ab abusu* e qualunque altra sorta di appello è soppresso, intendesi da ciascheduno che i *veri e reali abusi e trasmodamenti* potendo accadere, debbono essi scontrarsi per lo meno nel divieto delle veglianti Leggi e nella tutela salutare dei diritti comuni e dell'ordine pubblico; chè in altra guisa noi perderemmo ad un tratto il miglior frutto e più sostanzioso della libertà di coscienza. »

Questa è la dottrina anche dello stesso Senatore Poggi, che cioè l'abolizione dell'appello per abuso non significasse licenza ed impunità degli abusi di una parte del clero, ma che dovesse riservarsi alle disposizioni delle Leggi ordinarie, alla sanzione dei Codici di provvedervi preservandone la società.

Non basta: in quella medesima Legge, come è noto al Senato, scomparve del tutto l'articolo concernente l'*exequatur*, cioè la penalità stabilita contro coloro che violassero le regole stabilite intorno agli assensi ed autorizzazioni che dovessero essere impartiti dall'autorità civile sulle provvisioni dell'autorità ecclesiastica.

Udite in quali termini si espresse il signor Ministro, allorchè propose con la Legge 5 giugno 1871 la cancellazione di quell'articolo che

oggi noi intendiamo ristabilire : « Il progetto poi sopprime la disposizione contenuta nell'art. 270 del Codice, pel quale era punita l'inosservanza delle norme relative al *placet* ed all'*exequatur*. Questa soppressione è una conseguenza delle disposizioni della Legge sulle guarentige del Sommo Pontefice, e dell'abolizione in massima pronunciata del *placet* e dell'*exequatur*, fuorchè per le provviste beneficiarie. »

Ciò non era esatto, perchè non per le sole provviste beneficiarie, ma anche per altre speciali materie indicate nel medesimo articolo della Legge sulle Guarentigie era mantenuto l'*exequatur*, come era altresì mantenuta la necessità dell'assenso del Governo, secondo il Codice Civile, in molti atti riguardanti i corpi morali ecclesiastici ed i loro beni.

Continuò il Ministro: « Quanto a queste ultime però (le provviste beneficiarie) è parso ormai inutile il conservare una sanzione penale, dove l'inefficacia della provvista mercè *la privazione dell'esercizio della giurisdizione* e *del godimento* costituisce per se stessa una sufficiente garanzia alla esecuzione della Legge. »

Mi sia permesso di richiamare l' attenzione del Senato sopra queste parole del Ministro, il quale allora esprimeva il convincimento, che quando avesse luogo la provvista beneficiaria, e l'investito non prestasse omaggio alle Leggi dello Stato, nè richiedesse l'*exequatur*, non solo non dovesse conseguire il godimento delle temporalità, ma neppur dovesse immettersi nell'*esercizio della giurisdizione episcopale*. E il Ministro supponeva che fosse in potere

del Governo d'impedire efficacemente, senza bisogno di ricorrere a sanzioni penali, che si potesse esercitare la giurisdizione, come non potevasi disporre della temporalità.

Tale era l'illusione in cui il Ministro viveva. Tale fu la ragione che lo determinò a proporre la soppressione di quell'articolo.

Il Senatore Poggi, per verità, si mostrò allora poco persuaso di queste ragioni. Ecco come egli si espresse a questo proposito nella sua Relazione:

« Conveniva, o no, mantenere in vigore l'articolo 270 anco nella più ristretta sfera a cui lo aveva ridotto la nuova Legge?

« Si è creduto di no. »

Ma poi soggiunge:

« Resterà *solo a vedersi in pratica,* se tolta via ogni sanzione penale contro gli eletti che trascurino l'assenso regio per le provviste beneficiarie, sia fatta abilità al Governo di impedir loro non solo il godimento delle temporalità, ma anco l'*esercizio della giurisdizione spirituale.*

« La Relazione ministeriale crede di potere impedire l'uno e l'altro. Noi per verità non possiamo astenerci dall' esprimere un *grave dubbio in contrario.* »

Questi dubbî dell' onor. Poggi pur troppo sono stati giustificati dall'esperienza, perchè si è veduto che tolto dal Codice Penale questo articolo, gli investiti dei vescovati e benefici si recarono di propria autorità e con dispregio del Governo a mettersi in possesso dell'esercizio delle loro giurisdizioni, producendo nelle

varie diocesi quel complesso di disordini contro di cui la pubblica autorità ha dovuto per una serie di anni lottare.

Dunque se tuttora l'istituto dell'*exequatur* e del *placet* è conservato dalla Legge delle Guarentigie, è ragionevole, è necessario ricolmare questo vuoto, questa lacuna improvvidamente aperta nella nostra legislazione da quella medesima Legge del 5 giugno, oggi tanto lodata dall'onorevole Senatore Poggi.

Del resto, quali siano stati i resultati prodotti da questa Legge, lo dimostra pur troppo la statistica a cui ha fatto riferimento anche l'onorevole Poggi nel suo discorso, perchè, per tacere di tutt' altro, da quella statistica resulta che le assoluzioni e le dichiarazioni di non farsi luogo a procedere, che erano state del 33 per cento sotto l'impero della Legge del 1854, e che scemarono fino al 9 e mezzo per cento sotto l'impero del Codice Penale del 1859, discesero alla proporzione insignificante e veramente derisoria del 2 al 2 e mezzo per cento sotto l'impero di questa Legge impotente e difettiva del 1871, la quale è venuta a rendere la punizione e la repressione quasi impossibili.

Ma che quella Legge codeste gravi lacune producesse, non sono io, o Signori, che pel primo lo affermo. Già sotto l'antica amministrazione, il mio predecessore presentò a voi nel progetto di Codice Penale gli articoli medesimi che formano oggi il soggetto di questa così prolungata discussione, e dichiarava espressamente nella Relazione con cui li accompagnava, che egli intendeva di ricolmare una la-

cuna che era stata improvvidamente aperta colla Legge del 5 giugno 1871.

Nè egli solo, che come abbiamo osservato, era stato uno dei membri dell'Ufficio Centrale che aveva esaminata la Legge delle Guarentigie, ma tutta la Commissione dal Senato incaricata dell'esame del progetto del Codice Penale non espresse un contrario convincimento.

Io già vi lessi le parole del vostro onorevole Relatore Senatore Borsani, il quale dimostrò la necessità di provvedere acciò questa lacuna venisse colmata, e non si lasciasse più la legislazione nostra in quella condizione difettiva e mutilata in cui l' aveva ridotta la Legge del 1871.

Dopo di ciò, approvato da Voi il progetto dei Codice Penale, allorchè il Ministro Vigliani ebbe a presentarlo alla Camera dei Deputati, così si espresse:

« Con una Legge complementare del 5 giugno 1871 all' art. 268 ne venne sostituito un altro in cui più non si puniscono che i ministri del culto i quali nell'esercizio del loro ministero abbiano censurato con discorsi profferiti o letti in pubblica riunione o con scritti altrimenti pubblicati, ovvero abbiano oltraggiato con fatti pubblici le istituzioni dello Stato o gli atti della pubblica autorità.

« Una dolorosa esperienza non tardò a far conoscere, che questi penali provvedimenti *più non bastano* a tutelare l'ordine e la quiete pubblica contro le esorbitanze del clero. »

Onorevole Senatore Poggi, non è il Ministro

Mancini, è il Ministro Vigliani il quale ne fa testimonianza.

« Vi hanno mille modi coi quali il ministro del culto, abusando delle sue funzioni, può promuovere scandali, seminare discordie, turbare la quiete pubblica e la pace delle famiglie, e recare a un tempo sfregio alle Istituzioni, alle Leggi ed all'autorità, senza fare la censura o commettere l'oltraggio pubblico di cui unicamente si occupa la Legge del 5 giugno 1871. È quindi *necessità* colmare la *lacuna*, e difendere con armi *più efficaci* la società da simili offese. »

E dopo aver soggiunto che quest'articolo in Senato aveva incontrato non lieve opposizione, continuava:

« Ma per quanto riguarda la necessità, *fatti dolorosi e frequentemente ripetuti*, che altamente commossero la coscienza pubblica e sono rimasti per difetto della Legge impuniti, non permettono di dubitarne. »

Indi proseguiva:

« Ritenuta la molteplicità de' modi con i quali il turbamento può cagionarsi, è impossibile scendere a più specifiche indicazioni e definire tutti i fatti costituenti l'abuso senza correre il pericolo che o la legge riesca monca ed incompleta, ovvero sia di troppo allargata a pregiudizio della libertà della Chiesa.

« Del resto, il reato è sufficientemente determinato, quando è detto che a costituirlo devono concorrere i due elementi, l'abuso deministero del culto ed il turbamento della col scienza pubblica o della pace delle famiglie.

Spetterà al senno de' giudici il tenere giusto conto delle speciali circostanze di ciascun caso ed imparzialmente pronunciare se i detti caratteri vi concorrano. »

Tali furono, o Signori, i giudizî dati della Legge del 5 giugno 1871, in epoca non sospetta e da un giudice non sospetto. Il quale, anche nella discussione che aveva avuto luogo nel seno del Senato, aveva così ragionato:

« È stato osservato che nella riforma di questa parte del diritto penale, avvenuta in seguito alla Legge delle Guarentige, in virtù dell'altra del 5 giugno 1871 si era *andato più in là che non convenisse.*

« Con questa Legge infatti si è fatto scomparire in tutto dal nostro diritto una figura di reato riguardante in genere gli abusi del proprio ministero, commessi dai ministri del culto, i quali perturbano la coscienza pubblica e la pace delle famiglie.

« L'esperienza, sebbene breve, ma tuttavia istruttiva, che il Governo ha fatto dopo la Legge delle Guarentigie, e dopo l'altra riforma recata al Codice Penale dalla Legge 5 giugno 1871, fu sufficiente a chiarire il passo *poco prudente* che si era fatto, e a renderlo avvertito della *necessità di riparare alla lacuna* che si era creata nel Codice Penale. »

Ecco gli elogi che si sono fatti della Legge del 5 giugno 1871, allorchè essa potè essere apprezzata con i criterî dell'esperienza.

Del resto, mi permetterà l'onorev. Senatore Poggi che io faccia le alte meraviglie, come mai egli, che oggi si mostra così intimamente

convinto della bontà ed eccellenza della Legge 5 giugno 1871, allorchè si poneva la mano su di essa dal Ministro mio predecessore, ed in questi termini la giudicava nelle sue Relazioni e discorsi, non abbia sentito commuoversi le sue viscere paterne, e sia rimasto silenzioso ed inerte, e perchè invece, animato da santo zelo, non abbia allora fatto sentire l'autorevole sua voce nel Senato per impedire che venisse modificata.

Perchè gli è convenuto aspettare che venisse al potere un Ministero progressista, e che al posto del Ministro Vigliani fosse il suo successore?

Non potevano esser molto profonde le sue persuasioni, altrimenti non avrebbe mancato fin d'allora di avvertire il Senato dell' errore che andava a commettere, d'illuminarlo e di usar del suo diritto di Senatore nell'esprimere la propria opinione ed il suo voto.

Del resto, o Signori, io mi rassegno pazientemente all'opposizione dell'onorevole Senatore Poggi, dappoichè rammento di aver letto nelle *Memorie sul Governo provvisorio della Toscana* pubblicate da lui stesso che ebbe parte nell'amministrazione di quella nobile provincia italiana nell'anno 1860, come egli nelle materie ecclesiastiche si fosse trovato sempre in disaccordo col barone Ricasoli, capo dell'Amministrazione medesima, e col compianto e venerato mio amico Vincenzo Salvagnoli, ed avesse fatto ogni sforzo per impedire tutte le innovazioni liberali legislativamente operate da quei valentuomini

in codeste materie, per esagerata tenerezza verso idee di altri tempi.

Or bene, con tutto il rispetto che gli professo, dichiaro che la mia fede è ben maggiore nell'opinione liberale del barone Ricasoli e nei profondissimi studî di diritto ecclesiastico del defunto Salvagnoli, ai quali mi glorio associarmi, anzichè nelle abituali e timide resistenze del Senatore Poggi.

Ora il Senato mi permetterà di rispondere all'onorevole Relatore dell' Ufficio Centrale, il che facendo, confuterò ad un tempo le identiche accuse mosse anche dall'onor. Poggi al presente disegno di legge.

Egli cominciò la sua orazione invocando contro la mia proposta una serie di autorità nostrane e forestiere, quasi per dimostrarmi che io vivo nell'errore intorno alle teoriche e massime fondamentali su cui debbesi adagiare un ragionevole sistema di legislazione intorno alla repressione degli abusi dei ministri del culto.

Egli citò le opinioni rispettabili dell'insigne e venerato uomo Federigo Sclopis, del Conte di Cavour, dell'illustre criminalista Carrara. Accennò ancora alle dottrine del Portalis in Francia, a quelle proclamate nel Belgio, e ad altre autorità che ora non rammento con precisione.

E pure, o Signori, io sono convinto che, esaminate imparzialmente le opinioni di questi scrittori, esse si trovano perfettamente conformi e favorevoli ai principî che ebbi l'onore di esporre innanzi a questa eminente Assem-

blea. Siffatti principî trovano in quelle dottrine non la loro condanna, ma la loro consacrazione.

Rammento che l'illustre Federigo Sclopis, il cui nome è per me e per l'Italia tutta giustamente autorevole, fu il Relatore nel Senato Subalpino della Legge del 1854, in occasione della quale ho avuto più volte a ripetere che vennero affermandosi e delineandosi con precisione le massime che devono regolare questa parte di una buona legislazione. Or bene, egli così si esprimeva, ed io soscrivo completamente alla sua dottrina:

« La separazione delle due podestà, e l'obbligo della propria difesa per la sua conservazione che tiene l'Autorità civile, che è pure ordinata da Dio, sono principî e fatti troppo noti perchè sia il caso di esporli e di avvalorarli con isfoggio di ragionamenti le mille volte ripetuti e di erudizione poco recondita, in un Consesso quale è quello davanti a cui abbiamo l'onore di parlare.

« Quanto ansiosi di mantenere piena ed intatta la libertà del sacro ministero entro i limiti naturali, altrettanto esser dobbiamo solleciti di non scemare la libertà del supremo Potere civile, che agisce entro i suoi legittimi confini. »

Io non professo, o Signori, una dottrina menomamente diversa da questa, che ora avete udito rammentare.

E quanto al conte di Cavour, allorchè si discuteva questa Legge, egli esprimevasi pure così:

« Vi è chi crede che per essere cattolici sia

necessario di credere alla supremazia della Chiesa sullo Stato. Noi invece crediamo che si possa, che si debba esser cattolici mantenendo lo Stato assolutamente dalla Chiesa indipendente.

« Se in questa Legge abbiamo cercato di allargare il principio della libertà, e per altra parte di reprimere alcuni abusi dei ministri poco degni dell' altare, noi crediamo non di aver cagionato danno alla religione, ma di aver favorito i suoi interessi. Noi crediamo fermamente avere la religione cattolica molto da guadagnare dalla sua unione coi principî di libertà. » (Rosea lusinga che allora ancora sorrideva alla mente dell'illustre uomo di Stato). « Noi crediamo fermamente che essa non potrà mantenere la sua salutare influenza sugli animi, se non cessa quella lotta che è contraria al suo spirito, contraria alle massime del suo divino Redentore. »

Si è invocata l'autorità del Carrara, sostenendo che le disposizioni di questa Legge, principalmente dell'articolo 1°, sono condannate dai sani principî di gius penale; si è specialmente citata l'opinione dell'esimio Professore dal Senatore Lampertico per indurne che questa Legge sarebbe da lui quì disapprovata col suo voto se si trovasse presente.

Riduciamo le cose alla loro esatta e precisa verità. Il Carrara non di altro si occupò in una nota della sua celebrata opera, fuorchè della speciale disposizione dell'articolo 268 del Codice Penale che rendeva generalmente punibile l'*indebito rifiuto* dei sacramenti; e come

ebbi già ad osservare nel mio precedente discorso, tal rifiuto vi era incriminato in termini così generali ed ampî da non cennare menomamente ad un *fine temporale* o *politico* che si proponessero quei sacerdoti i quali ricusassero gli uffizi spirituali. Questa è unicamente la dottrina del CARRARA, il quale la espone anche con qualche titubanza, e come colui che sa di porre il piede sopra un terreno mal sicuro.

Ciò nulla meno egli stesso non mancò di soggiungere che « le disposizioni di vari Codici hanno preso in considerazione speciale il fatto dei ministri di un culto, che abusando del loro ministero promovessero od eccitassero il popolo contro il Governo. Constando del pravo fine, qui si hanno i veri termini del delitto consumato in sè stesso; la sua sede congrua è la presente (tra i *reati contro la pubblica tranquillità*); ma a me parrebbe che tal reato dovesse contemplarsi sotto un punto di vista più generale, e che del reato così definito si dovesse fare un'aggravante nella qualità personale del ministro del culto ».

Dunque egli non mette in dubbio che possa punirsi il reato di abuso del ministro del culto, il quale presuma far servire l'autorità e l'influenza del sacerdozio a fini politici e sovvertitori in pregiudizio del Governo, promovendo ed eccitando contro lo Stato e le sue Istituzioni la opinione delle masse; e ravvisa in tale fatto tutto ciò che è necessario per costituire un vero e perfetto reato, un reato consumato. Ciò logicamente importa che quando dal testo della Legge fosse eliminata la pericolosa espressione

indebito rifiuto dei sacramenti, la disposizione stessa dell'art. 268 del Codice Penale del 1859 avrebbe incontrato il pieno assentimento ben anche dell'illustre criminalista. Epperò non sarebbe a dubitare che egli assentirebbe alle disposizioni dell'art. 1 di questo progetto di Legge dove quelle espressioni non si leggono, massimamente dopo la condizione limitativa in esso introdotta mercè l'emendamento della Camera dei Deputati.

Si è citato il Portalis. Ma questi, in Francia, quando scrisse sui famosi articoli organici del Concordato, stati qui più volte citati, sviluppò il concetto e la dottrina che non fosse possibile il Governo di uno Stato se si pretendeva di lasciare i ministri dei culti, per ragione o pretesto delle opinioni loro religiose o dei suggerimenti delle loro coscienze, in balìa di fare tutto quello che potesse essere dannoso all'ordine sociale e pregiudizievole all'autorità delle sue Leggi e delle Istituzioni civili, e minacciare l'ordine e la quiete pubblica.

Egli così ragionava:

« L'idea di riguardare come *spirituale* qualunque materia che abbia rapporto col peccato o colla morale, diverrebbe un principio universale d'attrazione che avrebbe per effetto di attribuire alla Chiesa tutto, poichè la morale abbraccia tutto. »

« La Legge, che rappresenta la coscienza pubblica, ha il potere di obbligare i cittadini mercè il vincolo intimo della coscienza. »

« Se il pretesto del rapporto delle Leggi alla coscienza, e a questa religione cui la morale

universale nulla lascia d'indifferente nelle nostre azioni, avesse la facoltà di spiritualizzare il temporale, questo pretesto condurrebbe a privare completamente il potere secolare del diritto di fare le Leggi.

« Bisogna adunque riguardare come materia temporale tutte le azioni e tutte le cose che non hanno colla coscienza altro rapporto generale che quello di qualunque azione della vita di un essere morale. »

Anche a questa dottrina io posso ciecamente sottoscrivere, perocchè essa racchiude la giustificazione fondamentale del proposto disegno di Legge.

Che più? Si è parlato ben anche da altri oratori delle opinioni prevalenti nel Belgio. Ma rammentate, o Signori, in quali termini sia formolato il famoso articolo 14 della Costituzione Belgica. Esso è così concepito:

« La libertà dei culti, quella del loro esercizio pubblico egualmente che la libertà di manifestare le opinioni in tutte le materie, sono garantite, *salva la repressione dei delitti commessi in occasione dell'uso di queste libertà.* »

Dunque nel paese stesso dove è più sconfinata ed ampia la libertà religiosa della Chiesa, ivi non si è mai messo in dubbio potersi senza offesa di codesta libertà, a fronte dell'interesse o del pericolo sociale, e per la tutela dello Stato e della sua conservazione, e dell'ordine e della quiete pubblica, scrivere nel Codice Penale sanzioni punitive di codesti delitti, ancorchè commessi dal sacerdote. A niuno ciò parve un attentato alle franchige della Chiesa ed alla

libertà della coscienza, ma soltanto l'esercizio di un diritto incontrastabile ed inalienabile della suprema potestà sociale.

E a me piace di rammentare in quali termini questo articolo venisse commentato dal THONISSEN, dotto professore di diritto penale in Lovanio, uomo di eminente autorità, comunque egli sia politicamente una delle più salde colonne del partito cattolico del Belgio:

« Il potere politico e l'autorità religiosa hanno l'uno e l'altra la loro missione da compiere. Il culto ha i suoi bisogni ed i suoi dritti, il Governo ha i suoi, di qui risulta la necessità di circoscrivere l'azione dei due poteri in limiti equi, affinchè ciascuno di essi possa nella sfera che gli è propria spiegare i suoi mezzi, e promuovere il bene dell'umanità. Dovunque si trovano due dritti di fronte l'uno all'altro, esiste un punto ove s'incontrano, una linea di separazione che essi non possono sorpassare senza commettere un'usurpazione.

« Gli stessi principî si trovano proclamati nell'articolo 14 della Costituzione.

« La Sezione centrale, diceva il suo Relatore, ha partecipato all'unanimità all'avviso delle Sezioni, ed ha creduto che l'ente morale, il culto, debba essere responsabile, ugualmente come l'individuo, dinnanzi alla Legge dello Stato. »

Dunque, o Signori, tutte le autorità che vennero invocate dal Relatore non combattono la nostra legge, la quale non si allontana dall'applicazione di quei principî e di quelle teoriche che trovano un così concorde e luminoso ac-

coglimento nelle opinioni di tanti uomini insigni.

L'onorevole Lampertico tentò poi di allontanare i timori degli oppugnatori del progetto che derivar potessero dal voto anteriore del Senato dato nel 1875 in favore di questi medesimi articoli di Legge; egli pretese provare che il voto precedente del Senato non possa oggi essere di ostacolo morale ad un voto contrario, secondo le consuetudini parlamentari; ed anche perchè l'attuale progetto di Legge, a suo dire, contiene differenze notevoli dagli articoli altra volta approvati.

Vediamo se queste ragioni sussistono.

Quanto alla prima, egli ha rammentato non esser la prima volta che un'Assemblea contraddica sè stessa: quante volte, egli osservò, il Parlamento Inglese non respinse le proposte per la riforma elettorale, per la emancipazione dei cattolici, per la libertà del commercio dei cereali nella Gran Bretagna? Eppure queste proposte, già tante volte respinte, un giorno prevalsero e furono accettate.

Ma l'onorevole Lampertico a mio avviso non ha riconosciuto come il suo argomento non potrebbe mai procedere e trovare applicazione nel senso inverso. Certo, allorchè si tratta di introdurre cangiamenti e riforme agli Istituti ed alle Leggi di un popolo sanzionati dalla inveterata tradizione ed usanza che nella mente degli uomini conservatori costituiscono la malleveria della loro bontà e presidiano la stabilità del Governo e la potenza di una nazione,

qual meraviglia se codeste riforme non trionfino la prima volta in cui vengano proposte, ma incontrino lunghe e reiterate resistenze che l'opinione pubblica viene a poco a poco dileguando? Tale è sempre il destino delle nuove idee nelle Leggi e nelle Istituzioni civili. Ed è superfluo aggiungere come fra tutti i popoli della terra il più conservatore, il più tenace delle sue antiche istituzioni, sia notoriamente il popolo inglese, rimasto fedele all'adagio: *Nolumus Leges Angliae mutari.*

Ben io domando all'onor. Lampertico se egli mi sappia addurre l'esempio di alcun Parlamento od Assemblea che abbia giammai accettato col suo voto ed approvato una riforma, e che dopo un anno o due con un voto contrario abbia distrutto l'opera sua. Solo un esempio somigliante potrebbe dare efficacia al suo argomento.

Niuno certamente può contrastare a qualunque Assemblea legislativa il perenne diritto di far Leggi e quindi di revocare e mutare le esistenti. Ma sempre che un' Assemblea non sia leggiera o capricciosà, l' esperienza attesta la morale impossibilità che essa s' induca a revocare o mutare un voto solenne già pronunciato uno o due anni innanzi sopra importante materia.

Ma è poi vero, o Signori, che corrano sostanziali differenze fra il presente disegno di Legge e gli articoli che voi approvaste nel 1875?

Io non ritornerò sopra un argomento che mi pare di aver già trattato.

Istituite voi stessi un diligente confronto, e troverete che l'articolo, quello che più degli

altri è il bersaglio dei colpi avversarî, è formolato in termini assolutamente identici a quell'articolo 216 che voi medesimi avete nel 1875, non una, ma due volte coi vostri voti approvato.

Se non che il Senatore Lampertico aggiunge: Voi non avvertite una differenza, quella cioè della qualità delle pene.

La differenza delle penalità non deve passare per lieve e secondaria.

Nel progetto del Codice Penale del 1875 questi reati dei ministri dei culti erano puniti colla detenzione e non col carcere; e la detenzione era bensì un imprigionamento, ma si espiava in un luogo separato, e distinto da quello destinato ai delinquenti per i reati comuni, essendosi nel nuovo progetto del Codice Penale, con provvido consiglio, distinta una doppia maniera di esecuzione delle pene, secondo che si trattasse di reati provenienti da cause turpi e disonoranti, ovvero da causa politica e da impulso non abbietto e malvagio. E ben diceva l'onorevole Senatore Lampertico che questa era stata una conquista legislativa che noi avevamo fatta nel 1875, e si doleva che la medesima andasse perduta per essere assoggettati in questo progetto i ministri del culto al carcere dei colpevoli comuni.

Signori, io non starò ad esaminare se sia grande o lieve differenza codesta; ma a me basta rammentare al Senato la spontanea dichiarazione che feci già io stesso nel mio discorso precedente: che se nessuno avesse proposto, io medesimo proporrei, come farò que-

st'oggi, una disposizione, mercè la quale sia stabilito che la pena del carcere, minacciata in questa Legge, non possa essere espiata se non come quella pei reati di stampa, cioè in un locale separato e distinto da quello dei delinquenti per i reati comuni. Ecco adunque già soddisfatto l'onesto desiderio dell'onorevole Lampertico, e fatta scomparire anche questa differenza tra gli articoli da voi approvati nel 1875 e l'odierno disegno di Legge.

Non ritornerò, o Signori, sulle questioni di *forma*, che scaturiscono dalle espressioni dell'articolo 1: *abuso del proprio ministero*, e *turbamento della pubblica coscienza*. Se ne è tanto parlato, che sento a me imposto il dovere di non eccedere ogni discreto confine e di non mettere più oltre a cimento la vostra pazienza.

Ma domando: non ho forse dichiarato essere mio intendimento di accettare qualunque modificazione dell'articolo, la quale escludesse dal suo tenore tanto l'una che l'altra di quelle combattute espressioni perchè equivoche ed elastiche?

Se sono queste le cause vere degli scrupoli e dei dubbî degli oppositori, essi possono essere soddisfatti ed ormai reputarsi contenti. Non si può andare al di là. Ma se essi respingono l'art. 1 non per codeste formole, bensì per guarentire l'impunità a veri eccessi criminosi dei ministri del culto, è impossibile che il Governo sia ad essi consenziente.

Il Governo sente il suo dovere come la sua responsabilità, ed attenderà con fiducia il giu-

dizio che in proposito dovrà pronunziare il Senato.

Resta intanto inteso che quando nelle formole, le quali saranno sostituite all' articolo 1, si mantenga il concetto sostanziale che lo informa, quello cioè che non deve essere permesso al sacerdote servirsi dei mezzi spirituali del suo ministero sacerdotale per un fine politico o temporale, e sopratutto per un fine riprovato dalle Leggi o dalle Istituzioni dello Stato; quando saremo d'accordo in questo, che deve costituire l'essenza del reato contemplato nell'articolo 1, faccio olocausto immediatamente sull'altare della concordia di quelle due espressioni che hanno dato luogo a tanta polemica; e sono persuaso che anche nell'altro ramo del Parlamento, ove non si desidera che il trionfo delle idee, vi si aderirà ben volentieri, purchè, lo ripeto ancora una volta, il concetto sostanziale della disposizione sia mantenuto.

Non mi rimane che dire brevi parole sopra due altri argomenti di cui espressamente si occupò l'on. Relatore. Farò un cenno solo intorno alla *statistica:* parlerò poi di alcuni *fatti,* che già erano stati narrati e addotti come esempio per giustificare la necessità e la utilità di questo disegno di Legge.

Per ciò che riguarda la statistica, è dovere di scrupolosa lealtà ed esattezza convenire che essa non mi fu richiesta propriamente nel momento della conferenza che ebbi con l'Ufficio Centrale, almeno non me ne rammento; fu solo l'indomani che l'onor. Relatore mi scrisse ri-

chiedendomi se potessi raccogliere queste notizie e fornirle all'Ufficio; tuttavia io compresi immediatamente che se ad alcuna cosa potevano servire codeste notizie, era precisamente per fornire elementi utili ad apprezzarsi nel pronunciare circa il bisogno e l' opportunità della Legge.

E perciò rimasi dolorosamente impressionato allorchè seppi che dopo un altro volgere di sole si era già dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale conchiuso per il rinvio indefinito di questo progetto di Legge, il che significava essere stato ormai giudicato inutile, non opportuno, non necessario. Con l'accennata rettificazione, che in omaggio al vero ho fatta, mi credo in diritto di mantenere l'espressione di rammarico che altra volta non celai.

Per ciò che riguarda poi i *fatti speciali* di alcuni degli abusi commessi dai ministri dei culti negli ultimi tempi, io già dichiarai al Senato che mi trovava in una condizione assai delicata e malagevole, imperocchè non posso uscire da quella riserva che mi è imposta dalla condizione in cui si trova chi ha l'onore di parlare a nome del Governo.

Trattasi di fatti particolari, di nomi proprî, di famiglie private, di contese sulle quali possono ancora essere in corso delle indagini; il perchè non vorrei che le mie parole potessero arrecare a chicchessia il benchè menomo pregiudizio.

Ma siccome l'onorevole Relatore disse che i documenti comunicati dal Governo all' Ufficio

Centrale l'avevano persuaso che i fatti erano stati da me esagerati o male apprezzati, facilmente si comprende che sono costretto a giustificarmi da questa grave accusa, richiamando al Senato la schietta verità dei fatti, e dichiarando di tenere a sua disposizione qui tutti i documenti relativamente a ciascuno di essi.

Uno dei fatti da me narrati alla Camera dei Deputati riguardava un patrizio veneto, che stava sul letto di morte, ed avendo una lite con una Fabbriceria, non poteva ottenere dal Parroco i conforti della religione, se non si determinasse a sottoscrivere una rinuncia alla lite.

Ora, io ho qui la Relazione del Procuratore del Re e del Procuratore generale su questo fatto: essi dicono che quello era un buon Parroco, e che d'altronde egli godeva molta fiducia non solo presso al patrizio anzidetto, ma specialmente presso alla moglie di lui, la quale contribuiva a farlo in certo modo assediare perchè trovavasi a lui congiunta in matrimonio civilmente, ma non ecclesiasticamente.

Si raccolse per bocca e confessione dello stesso prete, che egli veramente aveva negato e si ostinava a negare i conforti religiosi, sino a che non si fosse sottoscritta una rinuncia alla lite civile temporale che l'infermo aveva colla Chiesa.

Dunque il fatto da me narrato alla Camera è esattamente vero, ed è un fatto che si è riprodotto in molti luoghi e rispetto a molte persone. Lo lascio ben volentieri all'apprezzamento del Senato.

Un secondo fatto riguarda il fratello di un nostro Ammiraglio, il quale essendo morto in un Comune di lontana Provincia, non poteva ottenere la sepoltura ecclesiastica, ed il Governo fu costretto ad intervenire dopo avere ricevuto telegrammi del seguente tenore:

« Questa notte è morto Antonino..... Preti negangli sepoltura; manca in questo Comune camposanto; vorrebbero gittarlo nella fossa degli... ammazzati. Si prega Governo intervenire. »

L'onorevole Lampertico è contento che siasi intervenuto. Ma come s'intervenne? Con la forza. Non esisteva alcun altro mezzo legale per impedire quell'abuso. E non esisteva un camposanto civile, nè altro luogo ove deporre le spoglie mortali di quel cittadino. Ed il negare agli estinti un sepolcro fu sempre considerato uno sfregio ed una ingiuria alla famiglia.

Il rapporto scritto che poi mi pervenne attestava « che si mandò in una città vicina e si ebbero anche di là altri rifiuti; che il cadavere fu sepolto in chiesa, ma con la forza, poichè eran trascorsi tre giorni e già ne emanavano i venefici effluvî della putrefazione ».

Ora io domando: volete mantenere ed autorizzare cosiffatti inconvenienti? Per me, tenero di legalità, dovei limitarmi a risposte equivoche, prescrivendo al Procuratore del Re di accedere sopra luogo e provvedere.

Un terzo fatto riguarda un Vescovo non riconosciuto che nella sua diocesi, avendo una lite per la proprietà di una chiesa che credeva di

rivendicare dal Comune, quando il Tribunale ebbe pronunciato, e non poteva fare altrimenti, che l'azione istituita da lui come Vescovo non era ammessibile perchè egli non era riconosciuto civilmente come tale, in difetto della protezione de' mezzi civili pensò di valersi dei mezzi spirituali, e pose l'interdetto sopra quella chiesa nella quale il popolo adorava un' immagine reputata miracolosa a cui soleva ricorrere per domandare la pioggia. Era tempo di siccità nell'aprile 1876. Per conoscere qual effetto produssero queste disposizioni, si oda il contenuto di alcuni telegrammi che pervennero al Governo: « Vescovo di..... interdisse chiesa .... Dimostrazioni popolo minacciose. Ordine pubblico seriamente disturbato, si temono maggiori disturbi. Vita Parroco e Sindaco minacciate. Interponga sua autorità. Levi interdetto telegraficamente... (*si ride*) e spedisca subito sufficiente forza ». S' immagini il Senato! Si voleva che il Governo, usurpando le attribuzioni ecclesiastiche, levasse l'interdetto! Abbiamo potuto spedire della truppa, perchè ciò era nei nostri doveri per ristabilire l'ordine ed assicurare le persone.

Un altro telegramma giungeva:

« Assunte opportune indagini, risulta uno stato di ribellione contro il Sindaco cagionata dall'interdetto del Vescovo di..... Tristi fautori spinsero i creduli ad attentare alla vita del Parroco; disturbate anche le sacre funzioni. Ordine ristabilito coll' arresto dei promotori. Istruzione sarà completata. »

Io non incomoderò il Senato con lettura di

altri documenti; tanto basta per deplorare la condizione in cui fu gettato quell'infelice comunello dalla tracotanza del prelato.

Un ultimo fatto, di cui feci cenno nell'altro ramo del Parlamento, riguardava un altro Vescovo del pari non riconosciuto.

Il clero di una delle chiese della sua diocesi ricorreva al Ministro, scrivendogli:

« Ella ha potuto argomentare quali abusi di potere commette quotidianamente questo Vescovo.

« Ad onta che noi abbiamo una Convenzione del 9 febbraio 1830, approvata col R. Rescritto del 1832, il Vescovo ha voluto allontanarsene ad insaputa del clero.

« Il clero insignito si vede nella necessità di richiamare la Curia vescovile ai patti e condizioni del contratto in parola, come sarebbe più spediente rescindere totalmente il contratto suddetto.

« Ma V. E. potrà benissimo farlo, e darebbe così la pace a questo clero, il quale non può in altra maniera richiamare il Vescovo al suo dovere, perchè il clero ha ricevuto minacce di sospensione *a divinis* con uffizio del 18 ottobre pr. pass., se mai si permette di ricorrere ai Tribunali; ed è quindi legato colle mani e coi piedi, e non può in nessun Tribunale civile far valere le sue ragioni. »

Naturalmente io non ho potuto intervenire altrimenti che in modo molto indiretto. Non è il Governo che può farsi a litigare pei privati.

Ma gl'interessati neppure possono sperimen-

tare i loro legittimi diritti per la minaccia spirituale e l'abuso dell' autorità ecclesiastica per un fine temporale.

Signori, se io potessi uscire dalla riserva che mi sono imposta, potrei ancora narrare tal numero, tal serie di fatti, che per avventura il sentimento del pubblico bene, che domina nella coscienza di tutti gli onorevoli Senatori, se ne sentirebbe altamente commosso.

Prenderò a caso alcune delle informazioni pervenute in questi ultimi mesi, per far conoscere di qual natura e gravità, e quanto ingegnosi e vari sieno gli abusi ed attentati che quotidianamente si moltiplicano; il che giustifica fino ad un certo punto la formola vaga e generica dell'articolo 268 del Codice Penale del 1859 e dell'articolo 216 da voi approvato nel 1876 identico all'odierno articolo 1.

Ecco uno di questi rapporti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. « Il Procuratore del Re di.... è informato che certi tali (sono alcuni preti ed altri dipendenti dal Parroco) vanno girando in questo e nei vicini Comuni per le case dei nostri concittadini e specialmente dei villici e delle loro famiglie, interpellandoli se sono per il Papa o per il Re, registrano i nomi di quelli che si dichiarano per il Papa in una specie di libro elegante, regalando loro per quanto dicesi dei ritratti di S. Santità. A quelli che si dichiarano per il Re *minacciano che tutti i loro figli che nasceranno non saranno ammessi ad avere ammini-*

strato loro il battesimo. » Soggiunge il Procuratore del Re che intende di far procedere; ma in verità non sarà facile ricercare quale articolo di Legge possa essere applicabile, perchè il nostro articolo 1° non è ancora che allo stato di progetto.

Ecco un altro rapporto: « In varî luoghi di questa provincia, negli ultimi tempi, sta accadendo quello che pure è accaduto nel Comune di.... Ivi nella scorsa domenica era la festa.... la chiesa era gremita di gente. Il Parroco, dopo aver celebrato la metà della messa, pervenuto al momento della elevazione dell'ostia sacra, sospesi i divini ufficî, presentossi alla balaustra dell'altare maggiore vestito dei suoi sacerdotali arredi, e con tuono irritato e provocante ha rivolto al popolo le seguenti parole: Giorni sono alla Camera dei Deputati fu votata una Legge contro il clero, contro la quale protestarono gli stessi repubblicani. Questa Legge è una Legge *infame (risa).*

« Noi pure dobbiamo protestare. Per ordini di Roma il Vescovo ha disposto che tutti quelli che sanno scrivere, debbono firmare una protesta; e visto che quelli che sanno scrivere sono pochi, lo stesso Vescovo ordina che firmino anche coloro che non sanno scrivere (*ilarità*) col segno di croce, ed io scriverò il loro nome. — Si fece quindi luogo, per oltre un'ora di interruzione del sacro ufficio, alla raccolta di queste sottoscrizioni delle persone che accedevano alla balaustra. Si ritrassero prudentemente dalla chiesa il Pretore, il Ricevitore del registro ed il Sindaco.

« Dopo di che, il sacerdote ritornò all'altare per la elevazione dell' ostia ed alla continuazione del sacro rito in mezzo alla commozione del popolo. »

Con questi metodi, non vi faccia meraviglia, o Signori, delle numerose proteste raccolte contro la Legge; era facile accumulare quante petizioni si bramassero, non solo contro questa Legge, ma contro qualsiasi altra, perchè basta una parola d' ordine che parta da Roma per raccogliere firme a piacimento, non esprimendo esse più in questi casi una manifestazione spontanea della volontà, ma l' obbedienza disciplinata ad una pressione e coazione spirituale sempre efficace sulle masse poco illuminate.

Finalmente, non aggiungerò che un solo altro fatto.

Havvi un rapporto a me diretto dal Procuratore del Re scritto sopra luogo nel comune di L. . . . nella provincia di Benevento, dove sono recentemente accaduti i tentativi delle bande internazionaliste:

« È bene che V. E. sappia questo fatto che riguarda particolarmente il sacerdote. . . . . che trovasi catturato per ordine del Giudice Istruttore, insieme col Parroco del vicino comune di.....

« Io sono andato molto adagio, ma gli elementi che si sono avuti sono sicuri ed incrollabili.

« Nella piazza di questo paese sorge una colonna di pietra con suvvi una croce; di rincontro vi ha la chiesa; bruciato là accanto tutto quanto l'archivio comunale, il capo della

banda internazionalista M. . . . . salì sui gradini della croce, ed attaccata alla croce la bandiera rossa e nera, profferì un discorso svolgendo le idee più velenose dell'anarchia sociale.

« Disceso lui, mentre il popolo rimaneva indifferente, ne prese immediatamente il posto il sacerdote F...., ed a fianco della croce profanata, prestando la sanzione della sua parola sacerdotale all'allocuzione che poco innanzi era stata proferita, fra l'altro disse: *Popolo, questi, che sono venuti a farci tutti eguali, sono i veri apostoli del Signore;* ed allora la folla guardava inebbriata e plaudente. Indi accompagnò la banda sino al confine del paese, gridando: *Viva la rivoluzione sociale!*, ed agitando in alto il cappello fino all'incontro del Parroco di . . . . , il quale, dopo aver parlato con gl'insorti, ritornato nel Comune, diceva che *erano buona gente,* e si mise a dissuadere alcuni operai, che volevano far resistenza ed inseguirli. *Andate a mangiare, poi se ne parla*: furono le parole che il Parroco pronunziò. Entrata la banda, un terzo sacerdote . . . . . si rivolse ad un insorto, e disse:

« Tu, mi conosci?!

« No.

« Ti conosco io. »

« E l'abbracciò con entusiasmo.

« Ma è provato che tutti non avevano fra loro alcuna conoscenza precedente. »

Io non voglio, o Signori, che si argomenti tali essere le disposizioni del clero italiano, nè in molta nè in piccola parte. Tolga Iddio! Sono

anzi convinto del contrario; ma vi hanno dolorose eccezioni sparse qua e là, sicchè, se per avventura sorgessero per la patria nostra giorni difficili e nefasti, e momenti di pubblico pericolo, qualunque fosse la persona e la causa perturbatrice dell'ordine sociale, e la forza nemica, la quale si proponesse di scompigliare la pubblica pace, si potrebbe correre il rischio di veder fare con essi causa comune quella parte faziosa del clero, indegna di appartenere all'altare, che profana e insegne sacerdotali, e pur troppo vien dall'alto eccitata ai danni del paese.

Non voglio più oltre dilungarmi in queste letture. È certo però che questi fatti provano come le opinioni manifestate sinteticamente e per riassunto nei dispacci telegrafici e nei rapporti di tutti i Procuratori Generali del Regno, già stati a voi distribuiti, sono giudizi fondati sopra un complesso di avvenimenti gravi e molteplici, che naturalmente non ottengono una grande pubblicità, anzi passano in gran parte non curati, ma ben sono a cognizione di coloro i quali vivono in mezzo alle popolazioni, e che per ragione del loro ufficio sono obbligati a vegliare alla conservazione della quiete pubblica. Questi Procuratori Generali, magistrati altamente collocati nell'ordine giudiziario, quando vi parlano dell'utilità, dell'opportunità, della convenienza di questa legge, sanno di provvedere ad un bisogno vero, reale, indubitato del paese.

Se non che mi dolse di udire in fine della penultima seduta una dichiarazione a nome

della maggioranza dell'Ufficio Centrale: che l'art. 1 non solo fosse cattivo, ma fosse a suo avviso inemendabile.

Con questa prevenzione ognuno comprende quanto sia difficile sperare che dall'Ufficio medesimo venga accolto un emendamento qualsiasi, perchè invero quando si ha il convincimento che una disposizione di Legge non solo non sia buona ma non sia suscettiva di miglioramento, necessariamente riesce vano ogni sforzo per intendersi.

Ad ogni modo, siccome nel chiudersi la seduta di ieri l'Ufficio Centrale accettò che fossero ad esso rinviati tutti gli emendamenti proposti o da proporre, io ne trassi la lusinga che quell'opinione fosse stata abbandonata, altrimenti sarebbe stato inutile e contraddittorio chiedere senza scopo quel rinvio.

Ho sotto gli occhi i vari emendamenti che sono stati proposti.

Ne ascolterò lo sviluppo, e poi su di essi l'avviso dell'Ufficio Centrale, il quale più non so in quali proporzioni sia scisso, come si mostrò sulla questione preliminare sospensiva.

Conchiudendo con esprimere il massimo desiderio di conciliazione, e di trovare una formola ragionevole, la quale possa raccogliere l'assentimento dell'Ufficio Centrale e della grande maggioranza del Senato, dichiaro fin d'ora che sarò felice di accettarla a nome del Governo. . . . . .

. . . . . .

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'ora innoltrata non mi permette di prendere in minuto esame, come sarebbe mio dovere, i singoli emendamenti. Chiedo adunque alla cortesia del Senato che mi consenta di fare le dichiarazioni del Governo domattina in principio della seduta.

Vorrei tuttavia esprimere un mio desiderio ed una preghiera ai diversi proponenti di questi emendamenti per facilitarne la discussione e la votazione al Senato, e non prolungare di troppo il suo lavoro. Se si lascia da parte la proposta della maggioranza dell'Ufficio Centrale, che il Governo non potrebbe in nessun caso adottare per le ragioni che domani avrò l'onore di esporre, tutti gli altri emendamenti che si sono proposti sull'art. 1° hanno tra loro una grande ed eloquente rassomiglianza. Dissi eloquente, perchè l'incontrare nella formola proposta da dotti magistrati l'identità degli elementi che debbono costituire i fattori dei reati da punirsi, agli occhi miei è la prima prova di verità, dappoichè tutti procedono con varie formole che sono applicazioni di uno stesso principio.

Infatti io veggo che tutti questi emendamenti, salvo la differenza di alcune espressioni, racchiudono tre condizioni: il *fine criminoso*, che vedremo come sia determinato; la *qualità dei fatti* che debbono servire di mezzo al conseguimento di questo fine; e la *natura degli effetti* che da questi fatti debbono esser prodotti.

Tutti i proponenti sono d'accordo a richiedere come prima condizione che il sacerdote non si pro-

ponga un fine religioso, ma che esca dal campo spirituale, che si proponga un *fine temporale* e peggio ancora un fine *riprovato dalle Leggi e dalle Istituzioni dello Stato*, il che costituisce l'elemento caratteristico che lo fa trasmodare dall'ufficio ecclesiastico e dall'esercizio del suo ministero, e porre il piede nel dominio dell'ordine civile e politico, donde si pone in movimento la competenza del potere sociale.

Tutti del pari consentono che la *qualità degli atti* debba consistere in un' *offesa alle Leggi e alle Istituzioni dello Stato*, nel vincolare la coscienza de' cittadini facendo violenza ai medesimi coi mezzi spirituali per lo scopo testè indicato, cioè per un fine *politico e riprovato* dalle stesse Leggi o dalle Istituzioni dello Stato.

Tutti finalmente esigono che queste azioni abbiano prodotto un *effetto* dannoso, esiziale alla pubblica convivenza, che alcuni esprimono con formole di *turbamento dell'ordine pubblico* o *della tranquillità pubblica*, ovvero di *offesa dell'onore degl'individui* o *delle famiglie*, od altre analoghe, che tutte rappresentano indubitatamente l'effetto di un *danno sociale*, *di lesione esterna de'diritti*.

Così essendo, io dichiaro fin d'ora, che mi associo a ciò che vi ha di comune nei concetti di questi emendamenti. Sarà così facile la via a costruire razionalmente la figura del reato che trattasi di reprimere nell'articolo 1° del progetto.

Ed avremo il vantaggio di eliminare dalla formola di questo articolo le due espressioni che hanno dato luogo a così viva contestazione,

cioè le parole *abuso del ministero ecclesiastico*, e le altre *turbamento della pubblica coscienza*.

Fatta questa dichiarazione, io pregherei gli onorevoli proponenti di questi diversi emendamenti di avere la cortesia di riunirsi domani a quell'ora che il signor Presidente vorrà stabilire, ed io avrò l'onore d'intervenire alla loro adunanza.

E poichè quando si è d' accordo nelle idee sostanziali, una conferenza può condurre facilmente ad un accordo anche sulla espressione della forma, la quale potrebbe essere accettata da tutti i proponenti e dal Governo, io credo che la medesima potrà presentarsi agli occhi del Senato con tali caratteri da meritarne la fiducia.

Nella Tornata del successivo giorno 7 venne proposta una nuova formola dell'articolo 1. di accordo tra i Senatori Miraglia, Borsani, Conforti, Eula, Serra F. M. e Pescatore. Una nuova maggioranza dell' Ufficio Centrale dichiarò di accettarla, ed il Ministro Guardasigilli anch' egli si associò alla medesima.

Essa è del seguente tenore:

«Il ministro di un culto, che ordinando od eseguendo atti od ufficî del suo ministero, li rivolga a fini contrari alle Istituzioni ed alle Leggi dello Stato, e con tali mezzi turbi l'ordine pubblico o la pace delle famiglie, od offenda la libertà o l'onore delle persone sarà punito ecc.»

Ma i Senatori Cadorna e Lampertico proposero invece quest'altra formola:

« Le disposizioni dell'art. 471 del Codice Penale saranno applicabili al caso nel quale i fatti nel mede-

simo contemplati siano commessi da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni contro le Leggi dello Stato ».

TORNATA DEL 7 MAGGIO

Signori Senatori,

È mio dovere di dichiarare brevemente al Senato le ragioni, per le quali il Governo ha accettato la nuova formola dell'articolo 1° concordata insieme con me da tutti gli onorevoli proponenti i varî emendamenti, Senatori Miraglia, Conforti, Serra, Eula, Borsani e Pescatore, ai quali si sono aggiunti tre dei membri dell'Ufficio Centrale, che perciò ne costituiscono la novella maggioranza.

L'onorevole Senatore Cadorna, non più a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, ma individualmente in nome proprio e del Senatore Lampertico, ha sostenuto l'originaria proposta che era stata da essi surrogata all'articolo 1° della Legge, con cui non si faceva che estendere le disposizioni dell'art. 471 del vigente Codice Penale di cui testè fu data lettura; ed ha respinto la formola collettiva degli onorevoli Senatori, dei quali ho declinato

i nomi, non per motivi di compilazione o di forma, ma sempre a suo avviso, per incompatibilità di principî.

Esaminiamo prima se la proposta dei Senatori Cadorna e Lampertico menomamente suffraghi allo scopo; poi se le loro obbiezioni alla formola novellamente proposta abbiano valore e sussistenza.

In che consiste la proposta dei Senatori Cadorna e Lampertico? Che commettendosi i *fatti* contemplati nell'articolo 471 del Codice Penale dal ministro di un culto, laddove essi eccitassero al disprezzo ed al malcontento non solo contro le *Istituzioni dello Stato*, che già in quell'articolo si menzionano, ma anche semplicemente contro *Leggi dello Stato*, siano da comprendere sotto le sanzioni dell'articolo medesimo.

Ora egli è evidente, o Signori, che questa aggiunta non è che apparente, e perciò la proposta è inutile ed inefficace.

È inutile, ove piacciavi di leggere l'articolo 2° del progetto di Legge che è in discussione. Gettando lo sguardo sul medesimo, voi troverete, nella seconda parte di esso, già puniti *qualunque discorso, scritto, o fatto* (tutto dunque è compreso), *che possa essere diretto a provocare* la *disobbedienza alle Leggi dello Stato*. Si badi che non si richiede propriamente una provocazione *espressa*, perchè un *fatto* non può che solo *indirettamente*, e per l'indole sua, provocare alla disobbedienza delle Leggi.

Tanto basta per riconoscere che l'articolo 2° già punisce quei medesimi fatti che si vorreb-

bero incriminare con la proposta aggiunta all'art. 471.

Di più, nello stesso articolo 2° della presente Legge, nella sua seconda parte, già vedesi espresso che se anche questo discorso scritto, o fatto, sia diretto a provocare la disobbedienza non propriamente contro una *Legge dello Stato*, ma semplicemente contro qualunque *atto della pubblica autorità*, il colpevole è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a lire 2,000.

Si avverta altresì che queste sono disposizioni oggi vigenti, perchè si contengono nella Legge del 5 giugno 1871, e quindi non si tratta d'introdurre disposizioni nuove.

È chiaro adunque che l'attuale proposta degli onorevoli Cadorna e Lampertico sarebbe una attenuazione e non già un'ampliazione di ciò che attualmente già trovasi scritto nell'art. 2°.

Certamente tanto vale il dire che un *fatto* possa essere di tal natura da indurre *alla non obbedienza* di una Legge dello Stato, quanto che esso possa *eccitare il malcontento* contro la Legge medesima.

Ciò importa che in virtù dell'articolo 2 del presente disegno di Legge, l'art. 471 trovasi di già esteso ai ministri del culto, anche quando i loro *discorsi, scritti, o fatti* offendano non le *Istituzioni*, ma semplicemente le *Leggi dello Stato*.

Dunque la proposta dei Senatori Cadorna e Lampertico equivale ad ottenere il fine da loro desiderato, di sopprimere e cancellare completamente l'articolo 1, senza surrogarvi altro, cioè

sostituendovi una formola vuota, e che per rispetto agli onorevoli proponenti non chiamerò derisoria.

V'ha di peggio, perchè non solo sarebbe inutile questa formola, ma è nociva, inadeguata, non idonea a quei bisogni i quali soli han fatto e fanno richiedere che si ristabilisca una sanzione che era stata cancellata dalla Legge 5 giugno 1871.

Ristabiliamo adunque questa disposizione nei termini in cui era prima di quella Legge, o nei termini in cui il Senato già l'ha approvata nel 1875, o in termini diversi i quali però non si prestino agli equivoci od a quelle dubbie interpretazioni che sono state poste innanzi, ed anche, esagerandone i pericoli, nella lunga discussione di questi giorni.

Qual è il vero bisogno cui devesi provvedere?

Quello d'impedire che il sacerdote faccia servire il suo ministero spirituale a fini temporali o politici, contrarî e riprovati dalle Leggi o dalle Istituzioni dello Stato; e che egli esercitando queste sue attribuzioni turbi l'ordine sociale e la pace delle famiglie, usi coazione sopra l'inviolabile libertà degli individui, o comprometta il loro onore.

Così concepita la disposizione dell'art. 1°, (e per ora non mi occupo della forma delle parole, ma della sostanza), si comprende che abbraccerà una serie di fatti ai quali non sarebbe possibile applicare l'articolo 2°. Ma invece nelle proporzioni a cui si ridurrebbe la proposta degli onorevoli Senatori Lampertico

e Cadorna, mi sembra che essa sostanzialmente equivalga alla soppressione dell'art. 1°.

Vediamo ora se le obbiezioni, che si sono testè mosse alla formola novella dell' art. 1° concordata fra gli altri proponenti, abbiano qualche fondamento.

Mi permetta l'onorevole Cadorna che io cominci dal dubitarne con un argomento estrinseco.

È possibile, io domando a me stesso, che il fiore delle intelligenze del Senato e della Magistratura, che il caso raccoglie intorno alla proposta di unico e concordato emendamento, non sia una prima malleveria che esso possa con fiducia accogliersi?

È da temere che costoro coll'alto loro senno giuridico, con la grande famigliarità che hanno con la quotidiana applicazione delle Leggi, non abbiano evitato gli inconvenienti accennati dal Senatore Cadorna, nel combattere la loro proposta?

Egli ha detto che questo articolo punisce nel ministro del culto certi *effetti*, che derivano non propriamente dalla sua volontà; e ne deduce che sarebbe ripugnante ai principî giuridici il punire un atto per gli effetti che ne derivano oltre la volontà del loro autore.

Risponderò anzitutto, che nè anche ripugna ai principî giuridici codesto concetto di un reato. Sono molti i casi contemplati nel Codice Penale nei quali, purchè esista il dolo in genere, l'intenzione in genere di misfare, e se ne produca un danno, ancorchè eccedente la in-

tenzione medesima, il fatto è punito in ragion composta dell'intenzione e dell'effetto che ha oltrepassato l'intenzione stessa.

Se l'on. Cadorna consulterà i ragionamenti degli oratori del Congresso Belga che elaborò nel 1830 la Costituzione del Belgio, troverà che i più esagerati cattolici giustificavano innanzi al loro partito la formola dell'art. 14 della Costituzione anzidetta, nel quale è riservato al potere civile di punire tutti i delitti che potessero commettersi in occasione dell'esercizio del culto, ragionando così: « Non è necessario supporre che i ministri della Chiesa desiderino volontariamente il male; ma essi non possono ignorare la loro influenza sulle popolazioni, non possono non conoscere e prevedere gli effetti di certi loro atti, scritti, o discorsi; quindi debbono imputare a loro stessi se incorrono in una pena per reati somiglianti. »

Credo poter rispondere anche di più all'onorevole Cadorna. Se egli avesse rivolto l'acume del suo ingegno ad apprezzare la formola dell'emendamento collettivo, si sarebbe accorto che vi si contiene qualche espressione che accenna appunto alla *volontarietà* di quegli effetti; imperocchè vi si richiede che un ministro di un culto, ordinando od eseguendo atti del suo ministero, LI VOLGA a fini contrarî alle Istituzioni e alle Leggi dello Stato. Se non mi inganno, questa locuzione esprime e significa chiaramente l'intenzione deliberata del ministro del culto di uscire dal campo della religione, in cui sarebbe suo stretto dovere di contenersi. Quando egli adunque volontaria-

mente trasmoda nel campo politico per esercitarvi la sua influenza, è giusto che di questi atti risponda.

Dunque, o signori Senatori, l'unica obbiezione dell'onor. Cadorna, che potrebbe avere apparenza di importanza, è priva di ogni fondamento.

Agli occhi miei la formola collettiva che venne proposta, mentre evita gli equivoci, ed allontana tutti i pericoli di cui per la libertà di coscienza e per l'indipendenza dell'esercizio spirituale ci siamo preoccupati, mentre dissipa assolutamente ogni più rigido scrupolo, soddisfa al principio, risponde ai bisogni della società, e conseguentemente tien luogo non solo a sufficienza ma, a mio avviso, con grande profitto e miglioramento, della precedente formola dell'art. 1° approvata dalla Camera dei Deputati.

Mi credo in dovere da parte del Governo di aderire alle dichiarazioni esplicite e solenni, che sono state fatte a nome dei proponenti questo emendamento nell' interesse della più sacra delle libertà umane, della libertà di coscienza, della libertà del pensiero religioso, della libertà di quella fede che il massimo dei nostri poeti chiamò

. . . . . cara gioia
Sovra la quale ogni virtù si fonda.

Siamo noi tutti gelosissimi custodi di questo, che non è tesoro, o privilegio che appartenga soltanto a pochi, ma patrimonio di ogni cittadino. Non è vero liberale chi non sente il pregio e la importanza di questa libertà.

Quindi è lungi dal nostro pensiero, (e lo dichiariamo apertamente, se pure sia necessario), che giammai le confidenze che hanno luogo nel secreto della confessione tra il ministro del culto e colui che ne ricerca i consigli, possano formare materia di inquisizione giudiziaria. È lungi dal nostro pensiero che possano mai incriminarsi i segreti e confidenziali colloquî.

Non è da simili fatti, o Signori, che derivano i pericoli di cui la società possa temere e preoccuparsi.

Ma allorquando il ministro di un culto ordini tali atti del ministero ecclesiastico, o li esegua, che lungi dal servire ad un fine religioso e spirituale si rivolgano a conseguire un fine politico, riprovato dalle Leggi o dalle Istituzioni dello Stato, e questi mezzi conducano ad uno degli effetti dannosi nell'articolo indicati, che sono il *turbamento dell'ordine pubblico* ossia dell'*ordine sociale*, o della *pace delle famiglie*, l'offesa della *libertà individuale*, o dell'*onore delle persone;* trovansi certamente raccolti tutti gli estremi che costituiscono l'entità di un' azione criminosa, su cui la società ha diritto ed obbligo di esercitare la sua repressione.

L'onorevole Senatore Alfieri, non contento delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Miraglia a nome di tutti i proponenti l'emendamento, mi ha domandato se vi sia difficoltà d'inserire, ancorchè per sovrabbondanza, in questo stesso articolo 1°, una massima, che

io credo scolpita nel cuore di ogni cittadino ed onesto liberale.

Egli anzi, ove si fosse a questo suo desiderio data soddisfazione, nel 2° articolo del suo contro-progetto andava più oltre della proposta ministeriale; imperocchè voleva che fosse punito il ministro del culto non solo quando censura o combatte le Istituzioni o le Leggi dello Stato, ma anche quando nell'esercizio del suo ministero si faccia lecito solamente di ragionare ed occuparsi delle cose politiche e di materie riguardanti il Governo civile, e tanto più se diffonda false notizie atte a nuocere od a screditare l'indirizzo della cosa pubblica.

Ma noi siamo tanto temperati, che non abbiamo bisogno di andare più in là della nuova formola dell'articolo 1°, che vi sta dinanzi, e prendiamo atto di queste concessioni dell'onorevole Senatore Alfieri, perchè si vegga come egli, sollecito di porre in salvo il principio, non ripugni a tutelare efficacemente gli ordini civili e la quiete e la sicurezza dello Stato fin dove possa legittimamente desiderarsi.

L'onorevole Senatore Amari ha ragione che una dichiarazione di principio non è necessaria nelle Leggi, ed è aliena dalla consuetudine delle compilazioni legislative.

Ma dal canto mio non ho difficoltà a dichiarare al Senato che, per quanto la proposta dichiarazione mi sembri non necessaria e superflua, non ho difficoltà di accettarla, se si ritiene opportuna e conveniente dopo le tante discussioni di questi ultimi giorni, acciò questa Legge porti l'impronta del carattere che deve

avere, e non sia più oltre calunniata e fraintesa.

Consento perciò che nel principio dell'art. 1. si collochino queste parole:

« Nessun ministro di qualunque culto può essere ricercato o molestato per le sue opinioni o dottrine religiose, nè costretto a compiere funzioni e riti ecclesiastici.

« Tuttavia, se egli ordinando od eseguendo ecc. »

Qui proseguirà, come seconda parte dell'articolo, l'emendamento collettivo testè discusso.

Con questa dichiarazione s'imprimerebbe un carattere altamente liberale alla Legge, e forse nella pratica si otterrebbe ancora un qualche utile effetto.

Infatti sappiamo che anche nel seno del clero possono essere varie opinioni religiose, specialmente dopo le grandi novità del Sillabo e dell'Infallibilità introdotte nella chiesa cattolica. Ora, una dichiarazione che in faccia al potere civile, cui spetta sempre il diritto dell'*exequatur* e del *placet* nelle provviste beneficiarie, nessun ecclesiastico possa essere ricercato delle sue opinioni o dottrine religiose, potrebbe forse trovare nella pratica qualche utile applicazione. Parimente potrebbe talvolta applicarsi la disposizione che nessun ministro del culto possa essere costretto a compiere riti e funzioni religiose. Si è detto che nel nostro paese non vi ha esempio di tali costringimenti. Scusi, onorevole Amari; vi sono stati processi contro ministri del culto che si ricusarono a celebrare funzioni religiose, cioè a recitare

l'orazione *pro rege* od a solennizzare la festa dello Statuto. Ora i nostri costumi sono migliorati; non credo che si promoverebbero processi somiglianti, e per quanto dipendesse da me, io li impedirei, ma sarà assai meglio se la parola più autorevole della Legge ne consacri il principio. Io dunque, Signori, non faccio una condizione di quest'aggiunta; ma lascio libertà al Senato di approvarla, apponendovi come alinea l'emendamento nel quale sono concordi i suoi onorevoli proponenti, e che il Governo accetta.

Non mi rimane, o Signori, che richiamare la vostra attenzione sopra un'analisi brevissima dello stesso emendamento, acciò ravvicinandone le parole, se ne concepisca il sistema. Quali sono, secondo questo emendamento, il *fine* del reato, la *qualità dei fatti*, gli *effetti* che debbono derivarne?

Il *fine*, come dice chiaramente la nuova formola dell'articolo 1°, deve essere un *fine contrario alle Istituzioni od alle Leggi dello Stato*. Tanto basta per persuadervi che non solo non è fine lecito, ma doloso, che nessun cittadino può e deve proporsi, e tanto meno chi è rivestito di un'autorità morale così importante come il sacerdote nel momento in cui esercita il proprio ministero.

I *fatti* devono consistere nel *rivolgimento degli atti o degli uffici del ministero spirituale ed ecclesiastico* non ad uno scopo religioso, ma ad un fine temporale o politico *offensivo delle Istituzioni o delle Leggi dello Stato*. È questa

la qualità e la specie dei fatti, di cui si deve ravvisare autore il ministro del culto contro il quale debbasi procedere.

Ma non basta: è necessario che tali fatti producano alcuni determinati *effetti*, i quali sono enumerati nella formola stessa. Essi sono alternativamente, in primo luogo, il *turbamento dell'ordine pubblico*. E chi potrà mettere in dubbio, che nessun cittadino ha diritto di turbare l'ordine pubblico, tanto meno colui che il possa con maggiore facilità e generando pericoli più gravi?

Badate, o Signori, alla diversità di questa locuzione dall'antica dell'articolo 1°; ivi si diceva *turbamento della coscienza pubblica*. Formola vaga ed elastica, che suscitò tanti dubbî nel seno di quest'Assemblea.

Ma, nessuno, io spero, domanderà in che consista l'*ordine pubblico*, espressione che s'incontra ad ogni passo in tutta la nostra legislazione civile e penale, e che comprende tutti quegli elementi e rapporti onde si compone l'ordine della società civile, senza de' quali elementi la società medesima si troverebbe in confusione e scompiglio, ed i diritti e la libertà de' cittadini mancherebbero di garentìa e di protezione.

Questa formola d'altronde vedesi già usata anche in qualche altro Codice. Così nel Codice Portoghese si legge:

« Ogni ministro ecclesiastico, che si serve delle sue funzioni religiose per alcun fine temporale riprovato dalla Legge del Regno, *turbando l'ordine pubblico ecc.* » Ed ho sotto gli

occhi alcuni importanti frammenti della Relazione che accompagnò la presentazione del Codice Portoghese, in cui si leggono queste giudiziose parole: « Si punisce l'attacco al principio religioso, il quale è una delle basi dell'ordine sociale, perchè l'offesa alla religione si può presentare sotto due aspetti; è anche attaccare l'ordine religioso, *servendosi di esso allo scopo di perturbare l'ordine sociale.* »

Altri *effetti* accennati nella nuova formola dell'articolo sono l'*offesa delle libertà e dell'onore delle persone.*

Si era proposta l'aggiunzione nell'articolo di queste parole: *usando violenza sulla coscienza dei cittadini.*

Or bene, per quanto comprendessi l'intenzione con la quale la proposta veniva fatta, ed i limiti dentro i quali il proponente intendeva racchiuderne l'applicazione, io pel primo non mi mostrai propenso ad accettarla, temendo che potesse interpretarsi così largamente da comprendere fin la sorpresa d'intimi e segreti colloqui tra il sacerdote ed il credente, nei quali si pretendesse usata questa vera o creduta violenza; ma certamente non può non considerarsi come un fatto vietato quello di recare *offesa alla libertà individuale* od all'*onore delle persone.*

Da quando in qua sarà lecito non considerare inviolabili e sacri la libertà e l'onore dei cittadini?

A niuno è dato attentare a questi beni preziosissimi; perciò nè anche ai ministri del sacerdozio nell'esercizio del proprio ministero.

Ciò era tanto più necessario, perchè si viene in tal modo a provvedere a molti dei fatti che furono da me enunciati e deplorati in uno degli ultimi miei discorsi, che avvengono in Italia e fuori, e contristano i buoni liberali che si dolgono della insufficienza delle sanzioni penali.

Aggiungerò a quei fatti, quasi esempio, la notizia, che questa mattina mi pervenne dal Belgio, di avvenimenti che nello stato della legislazione di quel nobile paese dolorosamente rimangono impuniti.

Leggerò la relazione del più recente tra essi nei termini in cui è narrato da un accreditato giornale:

« Il signor Pissens, uomo onestissimo, liberale in politica, cattolico di religione, teneva nel piccolo comune di Hervé un caffè. (Scuserà il Senato, se io gli do contezza di questi fatti, per fargli conoscere i pericoli che felicemente non si sono manifestati nel nostro paese e che dobbiamo impedire si manifestino). « Egli teneva, ripeto, un caffè frequentato dalla migliore società, in gran parte di liberali. Naturalmente egli era abbonato a giornali cattolici, come a giornali liberali, e specialmente all'*Indépendence Belge* giornale temperatissimo. Egli cadde infermo; la sua famiglia fece chiamare il prete. Costui mise per condizione espressa all'assoluzione, che si dovessero togliere dal caffè tutti i giornali, meno quelli cattolici.

« Il malato ebbe un bel rispondere che tanto valeva licenziare i clienti, e che avendo mo-

glie e figli i quali dal caffè dovevano trarre il sostentamento, ciò non poteva fare.

« Nulla giovò. Il prete persistè nel suo proposito ed il sig Pissens nella sua resistenza. Questi morì, ed il clero d'accordo rifiutò alle sue spoglie mortali gli onori del culto. Egli fu accompagnato al campo santo da quasi tutta la popolazione, desiderosa di dare a questa vittima dell'intolleranza clericale una suprema testimonianza di simpatia.

« Fedele alla Legge ed al suo dovere, il borgomastro, capo dell'amministrazione comunale, fece sotterrare il defunto nel campo santo comune.

« Quest'atto di semplice legalità andò soggetto agli anatemi del clero. Infatti il borgomastro ricevè dal Curato di Hervé una intimazione, la quale portava a sua conoscenza, che egli era escluso dall'amministrazione dei sacramenti per lo scandalo che aveva dato, permettendo che si sotterrasse nel camposanto il cadavere di un uomo morto senza i sacramenti della chiesa. Si aggiungeva nell'intimazione, che l'interdetto da cui il borgomastro veniva colpito, sarebbe durato fino a che egli non avesse fatta una pubblica ritrattazione ».

Può immaginare il Senato come la stampa liberale del Belgio si sia commossa di questo fatto, ed essa rammenta che il medesimo succede ad un altro di simile specie riguardante il borgomastro di Chênée.

Come qualifichereste un atto di questa natura, che impedisce al commerciante di esercitare liberamente la sua industria, al proprie-

tario di servirsi dei propri beni? Non è una violazione della libertà individuale? Non trattasi al certo di costringere alcuno a celebrare riti o cerimonie religiose. Ma il sacerdote che, per un fine riprovato dalle Leggi e dalle Istituzioni dello Stato, vìola la libertà individuale e mette il cittadino nella impossibilità di servirsi dei proprî diritti, adoperando a tal fine l'interdetto ed i mezzi spirituali, dovrà costui rimanere del tutto impunito, o il fatto suo innanzi alle leggi civili deve costituire un reato?

Parimente ho sotto gli occhi parecchie delle formole con cui in molti dei nostri comuni si è preteso di esercitare una simile coazione sopra gli acquirenti dei beni ecclesiastici. Così in un rapporto del Prefetto di una provincia del Regno vien riferito:

« L'arciprete N... non volle congiungere in matrimonio il signor.... con la signora....., sebbene richiesto di ciò in una malattia che costui ebbe, perchè questi ricusava di sottoscrivere una dichiarazione in cui rinunziasse ai beni acquistati dall'Asse ecclesiastico. Quest'individuo guarì; ma ricaduto ammalato, e volendo col matrimonio legittimare anche avanti alla Chiesa i figli che aveva procreati, finì per sottomettersi alla volontà del parroco, e firmò la suddetta dichiarazione, che, venuta nelle mie mani, trasmetto originalmente. Guarito anche di tal malattia, ne ha portato querela. Ma si è dovuto rispondere che il processo è impossibile, perchè non esistono Leggi per colpire un fatto somigliante. »

Accordatemi ancora un minuto solo di pa-

zienza, ed udrete il tenore dell'obbligazione sottoscritta da costui:

« Io N. N. mi obbligo allo scrupoloso adempimento delle seguenti condizioni: 1ª Di conservare i beni anzidetti che erano della mensa vescovile di....., e di coltivarli da buon padre di famiglia. » (Anche questo! come se non fosse roba sua) « 2ª Di non usare di qualunque privilegio di Legge civile che permetta l'affrancamento del canone. 3ª Di ritenere i beni anzidetti *a beneplacito della Santa Sede, e di obbedire ai comandi del Santo Padre in ordine alla restituzione dei medesimi.* 4ª Finalmente, d'imporre agli eredi e successori, con una copia della presente, i doveri ai quali sono tenuti. » E firmano come testimoni a questa scrittura due sacerdoti.

Io domando, o Signori: non è quasi un reato di *estorsione* questo, poichè si va con mezzi di tal sorta a togliere ad un cittadino, ad un proprietario la roba sua legittimamente acquistata?

Laonde, ritornando al nostro assunto, allorchè nella formola dell'articolo 1° vien dichiarato che non si debbono travolgere gli atti spirituali ad uno scopo temporale, e riprovato dalle Leggi o dalle Istituzioni dello Stato, e che quando ne derivi turbamento dell' ordine pubblico od *offesa della libertà o dell'onore dei cittadini,* s'incorra nelle sanzioni penali, certamente non si esige nulla di troppo, e si rende pieno omaggio ai principî della scienza della penalità.

Non aggiungo altro, o Signori, parendomi

che ciò basti per manifestare i motivi che hanno indotto il Governo ad associarsi di gran cuore ad una formola che non è sua, ma che, essendo stata concordata tra così eminenti giureconsulti e magistrati, porta in sè medesima, e nei nomi dei suoi autori, la miglior malleveria agli occhi di voi tutti della sua intrinseca moralità e giustizia.

Aggiungerò solo che il Senato non deve dimenticare che con queste disposizioni di Legge, d'altronde giustificate in faccia al diritto comune, noi provvediamo ad un periodo eccezionale, transitorio, straordinario, nel quale versiamo. Mi sia permesso rammentare come io mi esprimessi fin da che fu discussa e votata la Legge delle Garantie, acciò nessuno possa oggi farmi rimprovero di mutati convincimenti:

« Anche dopo (io dissi) proclamata la caduta del potere temporale in Roma, succederà necessariamente un *periodo* più o meno breve *di esperimento, di osservazione, di prova*, nel quale converrà che l'Italia si assicuri di essersi veramente abbandonato in modo definitivo quello strano e secolare connubio, e che non si sia ceduto all'impero di momentanee circostanze coll'intendimento di cogliere la prima opportunità per ricuperare la perduta autorità col soccorso di intervenzione straniera. Quando la civiltà avrà portato i suoi frutti, quando un così gran fatto, una volta compiuto, avrà un' eco di applausi in tutta la terra, perchè sarà uno dei più grandi fatti trasformatori dell' umanità, uno di quegli avvenimenti che rappresentano nella storia del genere umano i

momenti culminanti della sua vita, che il Campanella, con enfatica frase, chiamava il *giubileo, i grandi giorni dell' umanità:* allora sarò io il primo ad invocare e proporre non solo l'applicazione alla Chiesa del diritto comune, ma la concessione delle maggiori larghezze, di eccezionali favori e garantie di indipendenza, anche al di là di ciò che per essa si domanda, perchè saremo sicuri e tranquilli che ciò facendo, non avremo giammai a pentirci di aver fallito al nostro mandato, che è quello di vegliare alla salute della patria. »

Io mi astengo dai commenti di questa mia dichiarazione, la quale però consiglia oggi ancora di esaminare se le condizioni, nelle quali al presente l'Italia si trova, siano tali da farci rinunziare a questo periodo di più o meno breve esperimento, per assicurarci che siasi nel Vaticano abbandonato definitivamente il pensiero ed ogni riserva di cogliere qualunque occasione propizia per tentare il ricuperamento del potere temporale; se sia fin da oggi il caso di procedere innanzi nella nostra via con coraggio e fiducia contro il naturale avversario della nazionale unità.

Dunque, o Signori, si considerino alcune delle disposizioni di questa Legge, se pure così si vuole, come disposizioni di precauzione e di difesa, necessarie in questo periodo transitorio.

Quando a noi giunge l'eco delle dichiarazioni di un Ministro dei più illuminati e liberali di Europa in un paese vicino, le quali furono piene di rispetto e di benevola sollecitudine

per l'indipendenza degli ordini interni dell'Italia; quando l'Assemblea sovrana di una grande e nobile nazione ha dovuto riconoscere pericolosa per la tranquillità interna ed esterna di tutti gli Stati la odierna recrudescenza dell'agitazione clericale; quando veggo quell'Assemblea eccitare il Governo ad usare di tutti i mezzi legali per vigilarla e reprimerla; allora, domando io, potremo noi temere che in Italia, centro di quest'agitazione e sede dei maggiori pericoli, il Senato nella sua saggezza voglia lasciare il Governo impotente e disarmato dei mezzi legali, che esso riconosce necessarî alla difesa del paese ed alla repressione di fatti somiglianti?

Quanto a noi, lo ripeto, questa Legge, reclamata dalla prudenza e dall'autorità concorde degli uomini più competenti, non rappresenta che l'applicazione dei principî del diritto comune; ma se taluno in mezzo a voi potesse dubitarne o gli paresse altrimenti, accordi egli pure e non ricusi il suo voto favorevole alla proposta, considerandola, ove così gli piaccia, come una disposizione provvisoria e temporanea, finchè duri questo periodo di sperimento e di prova per l'Italia, augurando che giungano tempi più calmi e tranquilli, in cui possa rivedersi la nostra legislazione penale, e con coraggio e sicurezza modificarla.

Ad ogni modo il Governo sente di aver adempiuto largamente al debito suo, e di aver posto al coperto la sua responsabilità in faccia al paese.

Ora, spetta al Senato di dissipare col suo voto faziose speranze, e di dimostrare ancora

una volta alla Nazione italiana che non si fece mai invano appello al suo patriottismo.

Il Senato modificò l'articolo 1°, secondo la proposta dei Senatori CARDONA e LAMPERTICO; quindi approvò uno dopo l'altro con alcune modificazioni tutti gli articoli del Progetto di Legge, ma in seguito allo scrutinio segreto risultò rigettato con una maggioranza di 13 voti, cioè:

Senatori votanti 197, favorevoli 92, contrarî 105.

CONFRONTO

fra gli Articoli del progetto del Codice Penale votato dal Senato nel 1875

ED IL PROGETTO DI LEGGE

votato dalla Camera dei Deputati il 24 gennaio 1877

Articoli del Progetto del Codice Penale

votato dal Senato nel 1875

Art. 219.

Il ministro di un culto che abusando di atti del proprio ministero, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito colla detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a mille lire.

Art. 220.

§ 1. Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico fatto oltraggia le Istituzioni, le Leggi dello Stato, un Decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito colla detenzione fino a tre mesi e con multa fino a lire mille.

§ 2. Se il discorso, lo scritto o il fatto, di cui nel precedente paragrafo, sono diretti a provocare la disobbedienza alle Leggi dello Stato o agli atti della pubblica autorità, il colpevole

è punito colla detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a duemila lire.

§ 3. Se la provocazione è seguìta da resistenza o violenza alla pubblica autorità, o da altro reato, l'autore della provocazione, quando questa non costituisca complicità, è punito colla detenzione maggiore di due anni e con multa maggiore di due mila ed estendibile a tre mila lire.

Art. 221.

I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a due mila lire.

Art. 222.

Ogni altro reato commesso dal ministro di un culto nell'esercizio del suo ministero, anche col mezzo della stampa, è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado.

Progetto di Legge

votato dalla Camera dei Deputati il 24 gennaio 1877

Art. 1.

Il ministro di un culto che, abusando del suo ministero in offesa delle Istituzioni e delle Leggi dello Stato, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito col carcere

da quattro mesi a due anni, e con multa fino a mille lire.

Art. 2.

Il ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico fatto oltraggia le Istituzioni, le Leggi dello Stato, un Decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito col carcere fino a tre mesi e con multa fino a lire mille.

Se il discorso, lo scritto o il fatto sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato, o agli atti della pubblica autorità, o ad impedire l'esercizio dei diritti politici e civili, il colpevole è punito col carcere da quattro mesi a due anni, e con multa fino a due mila lire.

Se la provocazione è seguìta da resistenza o violenza alla pubblica autorità, o da altro reato, l'autore della provocazione, quando questa non costituisca complicità, è punito col carcere maggiore di due anni e con multa maggiore di due mila lire ed estensibile a lire tremila.

Sono puniti colle stesse pene coloro che pubblicano o diffondono gli scritti anzidetti, da qualunque autorità ecclesiastica e da qualunque luogo provengano.

Art. 3.

I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti col carcere fino a tre mesi e con multa fino a due mila lire.

Art. 4.

Qualunque contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell' assenso del Governo per la pubblicazione o per la esecuzione di provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita col carcere estensibile a sei mesi o con multa fino a lire cinquecento.

Art. 5.

I ministri dei culti, che commettono ogni altro reato nell' esercizio del loro ministero, anche col mezzo della stampa, sono puniti con la pena ordinaria aumentata di un grado.

Negli altri casi di abuso contemplati nell'ultima parte dell' art. 17 della Legge 13 maggio 1871, numero 214, possono essere condannati civilmente nei danni interessi a favore dei privati danneggiati, ovvero, allorchè il giudizio civile sia promosso con azione principale del Pubblico Ministero, benanche in una indennità a favore dello Stato non eccedente lire due mila.

Art. 6.

La congnizione dei reati contemplati negli articoli 1 e 2 appartiene alle Corti d' assise.

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
3 1197 22450 9114